

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	27
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	104
AFFARI SOCIALI (XII)	»	116
AGRICOLTURA (XIII)	»	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	184
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	186
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	192
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	194

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP)	3
Sugli ulteriori documenti assegnati alla Giunta nel corso della XVII legislatura	5
AVVERTENZA	6

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che è stata assegnata alla Giunta la domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/2013 RGNR).

La domanda riguarda dichiarazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «*Porta a Porta*» il 12 gennaio 2012.

Poiché sulla base di tali dichiarazioni è stato avviato un procedimento penale per diffamazione nei confronti dell'onorevole Crosetto, quest'ultimo ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7,

della legge n. 140 del 2003, affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

Del merito della questione d'insindacabilità la Giunta si occuperà a tempo debito.

Ritiene, infatti, necessario evidenziare in via preliminare quanto emerge dai documenti attualmente a disposizione della Giunta in ordine allo sviluppo della vicenda processuale.

Risulta infatti che, pur essendo stata eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, il giudice dell'udienza preliminare non abbia proceduto a sospendere il procedimento né a trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, ma abbia invece disposto con decreto il rinvio a giudizio dell'onorevole Crosetto, fissando l'udienza del 14 aprile 2016.

Dunque, non risulta essere stato applicato quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2013.

Ricorda che, una volta sollevata l'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la legge consente al magistrato la sola scelta tra due percorsi alternativi: se accoglie l'eccezione, deve procedere con sentenza a norma dell'articolo 129 del codice

di procedura penale (ovvero disporre l'archiviazione ex articolo 409 del medesimo codice, se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari); se ritiene di non accogliere l'eccezione, deve provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente gli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. In questo secondo caso il procedimento è sospeso fino alla deliberazione parlamentare e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.

Nel caso di specie il giudice – che non si è pronunciato espressamente sul rigetto dell'eccezione – non risulta avere provveduto con ordinanza né alla trasmissione degli atti alla Camera né alla sospensione del procedimento. Risulta, invece, che, pur essendo stata sollevata l'eccezione d'insindacabilità, il giudice abbia disposto direttamente con decreto il rinvio a giudizio dell'onorevole Crosetto.

Quest'ultimo, pertanto, ha esercitato la facoltà – ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 – di attivarsi presentando l'istanza concernente l'applicazione dell'insindacabilità. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera.

Quanto alle argomentazioni giuridiche poste alla base del rilievo procedurale, richiama i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione originato da un caso in cui l'autorità giudiziaria – a fronte dell'eccezione di insindacabilità sollevata dal deputato interessato – aveva proseguito il giudizio civile, prima rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e, poi, assegnando la causa a sentenza.

La Corte – adita in sede di conflitto di attribuzioni dalla Camera dei deputati dopo aver deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato interessato – ha affermato che: « *dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il*

giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti di rinvio dell'udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa ». Inoltre, « *la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato* ».

Giova ricordare, inoltre, che l'obbligo di sospendere il procedimento in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, sancito in modo esplicito dalla legge, risponde al principio di economia procedurale: infatti, ogni ulteriore attività processuale sarebbe posta in essere inutilmente ove la Camera riconoscesse l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso concreto, determinando l'estinzione del procedimento.

Non è questa, evidentemente, la sede per valutare la regolarità degli atti giudiziari.

Non si tratta, tuttavia, della prima volta che la Giunta si trova di fronte all'esigenza di ribadire, in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza, la *ratio* delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, finalizzate a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché il dovere del puntuale rispetto delle stesse, al fine di garantire il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione fra i poteri dello Stato coinvolti, evidenziando – tra l'altro – come gli atti posti in essere dopo la formulazione dell'eccezione di insindacabilità siano viziati dal mancato rispetto delle procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative

parlamentari (vedi sedute della Giunta del 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2014).

Nel citato precedente, il rilievo di carattere procedurale mosso dalla Giunta, anch'esso fondato sulla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, che è intervenuta sanando l'omissione del giudice di prime cure, dopo un'interlocuzione che ha consentito alla Giunta medesima di acquisire elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento in questione.

Deve peraltro ricordare come nell'ambito del dibattito svoltosi presso la Giunta fosse stata anche prospettata la possibilità di evidenziare tale anomalia procedurale, con riserva di farne oggetto di apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. In considerazione del rapporto di fattiva e leale cooperazione instauratosi con l'autorità giudiziaria, si è però ritenuto preferibile informare – per sua opportuna conoscenza – la Presidenza della Camera, trattandosi di questione che concerne l'effettivo esercizio di prerogative parlamentari.

Tanto premesso, propone che la Giunta – in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza in materia di insindacabilità – debba acquisire dal Tribunale di Roma elementi documentali concernenti lo svolgimento del procedimento penale n. 4283/2013 RGNR, con particolare riguardo alla elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla eventuale inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Matteo BRAGANTINI (Misto) dichiara di condividere pienamente la proposta del Presidente La Russa, ritenendo che la Giunta non debba deliberare in materia di insindacabilità senza avere verificato in via preliminare l'eventuale violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Sottolinea come una simile violazione costituirebbe un fatto di estrema gravità.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) condivide anch'egli la proposta del Presidente. Ritiene infatti che la Giunta, allo stato, non possa decidere sul merito della questione di insindacabilità, dovendo preliminarmente rivendicare le prerogative costituzionali ove risultasse palese che il magistrato non abbia rispettato le procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative medesime.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide la proposta del Presidente, ritenendo che il percorso più lineare sia quello di acquisire, in primo luogo, elementi documentali che consentano di ricostruire l'iter processuale con riferimento al rispetto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Considera doverosa tale valutazione preliminare da parte della Giunta, in considerazione del suo ruolo e delle sue competenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva la proposta del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come nel citato precedente la Presidenza della Camera sia stata informata – per sua opportuna conoscenza – solo all'esito delle verifiche effettuate dalla Giunta sulla documentazione fornita dall'autorità giudiziaria. Ritiene, tuttavia, che sia utile una riflessione sull'opportunità di informare sin d'ora la Presidenza della Camera in merito all'iniziativa istruttoria assunta dalla Giunta, trattandosi di questione estremamente delicata che, riguardando il rispetto della legge n. 140 del 2003, attiene ai rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo in tema di prerogative parlamentari. Concordando la Giunta, rinvia dunque alla prossima seduta il seguito del dibattito.

**Sugli ulteriori documenti assegnati alla Giunta
nel corso della XVII legislatura.**

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso è stata effettuata una ricognizione delle ri-

chieste ed istanze di insindacabilità assegnate alla Giunta nel corso della corrente legislatura, anche al fine di valutare lo stato dei relativi procedimenti giudiziari e verificare la permanenza dell'interesse ad una pronuncia parlamentare.

Quanto al giudizio penale concernente l'onorevole Ciccanti, instaurato presso il Tribunale di Ascoli Piceno su querela di Vittorio Sgarbi, avverto che l'interessato ha fatto pervenire alla Giunta copia del verbale di remissione di querela e del verbale di accettazione della remissione. Dispone, pertanto, la cancellazione dall'ordine del giorno della Giunta della relativa richiesta di deliberazione.

Risulta, inoltre, pendente l'istanza avanzata dal senatore Di Biagio, già oggetto di esame da parte della Giunta nella scorsa legislatura. In quella sede, si era preso atto dell'esperimento di un tentativo di conciliazione con il querelante, on. Maurizio Turco.

Nella seduta del 22 aprile ha invitato l'onorevole Rossomando ad assumere le iniziative necessarie per verificare con l'interessato lo stato del procedimento e l'opportunità di un nuovo esame da parte della Giunta.

Dà quindi la parola all'onorevole Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD) riferisce di avere contattato direttamente l'onorevole Di Biagio, il quale ha ricordato di avere

espresso formale rincredimento per l'accaduto senza che a ciò sia seguita alcuna iniziativa da parte del querelante. Ha invitato, pertanto, l'interessato a verificare, tramite il suo legale, la disponibilità dell'onorevole Turco ad una soluzione bonaria. Si riserva di informare la Giunta sugli esiti della vicenda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rileva che sono altresì pendenti due istanze riferite a procedimenti penali nei confronti del collega Cirielli e dell'onorevole Ciccio.

L'onorevole Cirielli ha comunicato che il giudizio che lo riguarda risulta estinto in seguito a remissione della querela, riservandosi di trasmettere alla Giunta la relativa documentazione.

Il legale dell'onorevole Ciccio ha invece comunicato che sono in corso contatti con il legale del querelante per verificare la disponibilità ad una soluzione conciliativa, riservandosi di informare la Giunta dello sviluppo della vicenda.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, dopo aver segnalato che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, XII, XIV e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il pa-

rere, rileva che vi sono, quindi, le condizioni per la deliberazione da parte delle Commissioni sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Aula, tanto più alla luce dell'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Aula di domani da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo.

In merito alla questione delle norme di attuazione, ricorda che nella precedente seduta del 4 giugno il rappresentante del Governo ha manifestato l'esigenza innanzitutto di ratificare celermente la Convenzione per interrompere la procedura di infrazione a carico dell'Italia. Il sottosegretario Ferri ha quindi sottolineato che, una volta approvato il disegno di legge di ratifica pur in assenza delle disposizioni di attuazione interna, si potrà procedere presso il Senato all'esame del disegno di legge stralciato e che in tal senso il Governo si impegnerà.

Sottolinea, quindi, come permanga da parte delle Commissioni II e III il fermo auspicio affinché vi sia uno stringente impegno da parte dell'altro ramo del Parlamento al fine di non vanificare lo sforzo compiuto e di non svuotare di senso la calendarizzazione in Aula, calendarizza-

zione dettata sì dall'esigenza di risolvere il contenzioso nei confronti dell'Italia ma anche di dare un segnale di serietà da parte dell'Italia alla comunità degli Stati firmatari rispetto a questo importante adempimento internazionale.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) nell'associarsi all'auspicio della Presidente affinché il Senato esamini con prontezza le disposizioni attuative dell'accordo, ricorda che nella scorsa seduta si era giustamente manifestata l'opportunità di presentare in assemblea un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad adottare tutte le iniziative di sua prerogativa affinché tale auspicio si traduca in realtà. Proprio alla luce di tale ordine del giorno, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo al conferimento ai relatori a riferire favorevolmente sul testo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, concorda pienamente con il deputato Scagliusi sull'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Donatella Ferranti per la II Commissione, e Michele Nicoletti, per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, rispetto al quale non sono stati presentati emendamenti. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza

11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (*Esame e rinvio*) 12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Nuovo testo C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO (*Parere approvato*) 18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, evidenzia come la situazione dei flussi migratori si sta trasformando da una emergenza ad un dramma che con cadenza quasi regolare si consuma nelle acque del Mediterraneo dove trovano la morte sempre più persone nel disperato tentativo di raggiungere le coste dell'Europa.

Segnala che le dimensioni del fenomeno aumentano costantemente con il passare dei mesi. Nel 2014 hanno attraversato in modo irregolare le frontiere UE circa 280 mila migranti, con un aumento di oltre il 160 per cento rispetto agli attraversamenti nel 2013.

Nel 2014 il numero di attraversamenti irregolari lungo la rotta del Mediterraneo centrale (principalmente dalle coste libiche ed egiziane verso Malta e il sud Italia, in particolare la Sicilia) ammonta a circa 170

mila (gli ingressi sarebbero quindi più che triplicati rispetto ai 45 mila del 2013).

Secondo l'Eurostat il numero dei richiedenti asilo nell'Unione europea ha raggiunto nel 2014 circa le 626 mila unità, registrando rispetto all'anno precedente un aumento di circa 190 mila unità (il 44 per cento).

All'origine del fenomeno vi sono molteplici fattori che obiettivamente sfuggono in larga parte al controllo dell'Europa.

Il nostro Continente, e in particolare i Paesi come l'Italia che per collocazione geografica si trovano in prima fila, è chiamato a far fronte ad un vero e proprio esodo di massa. Ragioni economiche si intrecciano con problemi, che spesso assumono i tratti della tragedia, di instabilità politica, di guerre civili e di regimi autoritari che affliggono tanti Paesi ai confini dell'Europa.

Non è azzardato affermare che l'esplosione dei flussi migratori verso l'Europa costituisce l'indicatore più vistoso della condizione di precarietà e di incertezza che si trovano a vivere tanti popoli e Paesi; esemplari sono i casi della Siria, della Libia e della regione del Corno d'Africa le cui popolazioni sono vittime di una spirale di violenza e di crudeltà che non sembra avere fine.

Se è del tutto comprensibile che tante persone siano disposte ad affrontare le prove estreme di una traversata del deserto e poi delle acque del Mediterraneo in condizioni precarie e sotto il ricatto dei trafficanti di esseri umani, è altrettanto vero che in Europa, e nel nostro Paese in particolare, cresce l'allarme tra la popolazione per il timore che le dimensioni crescenti dei flussi migratori non siano più governabili. I problemi di ordine pubblico e di sostenibilità finanziaria si fanno sempre più incalzanti: la spesa che il nostro paese sostiene annualmente per il salvataggio e l'accoglienza dei migranti che approdano alle coste italiane ammonta ormai a diverse centinaia di milioni di euro.

Da tempo l'Italia ha sollecitato, insieme a Spagna, Francia, Malta e Grecia, un intervento più deciso dell'Unione eu-

ropea che alleviasse il carico oggettivamente eccessivo gravante sui paesi di primo approdo. Va peraltro considerato che, al di là delle dimensioni degli sbarchi e della drammaticità delle modalità di attraversamento del Mar Mediterraneo, la migrazione lungo la rotta di questo mare ha caratteri peculiari non riscontrabili in altre regioni, anche per la provenienza di migranti che spesso provengono da Paesi molto lontani e per i quali si riscontrano forti difficoltà di integrazione, anche per l'assenza di reti di protezione di connazionali già presenti sul territorio UE.

È questo il caso degli eritrei così come di altri migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub sahariana. L'Europa per troppo tempo ha trascurato le richieste di assistenza e di sostegno dei paesi più esposti, peraltro ignorando le previsioni dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabiliscono che le politiche in materia di controllo delle frontiere, di asilo e di immigrazione, e la loro attuazione, sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

Quando non ha addirittura ignorato il problema, l'Europa è intervenuta con grande ritardo; soltanto dopo che la macabra contabilità delle vittime del mare ha raggiunto livelli insostenibili per le coscienze civili ha finalmente deciso di delineare una strategia coerente ed organica sul fenomeno migratorio.

Occorre dunque valutare se il risultato dell'intervento europeo, l'Agenda sulla migrazione presentata dalla Commissione europea il 13 maggio scorso, sia adeguata alla sfida difficilissima che chiama in causa l'Europa: salvaguardare la sicurezza e le frontiere lottando contro la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e lo sfruttamento degli immigrati clandestini e, allo stesso tempo, salvare più vite umane, realizzando un sistema di riconoscimento

della protezione internazionale e in particolare dello status di rifugiato a chi ne ha diritto in termini più rapidi di quanto avvenga attualmente.

L'Agenda si articola in una parte iniziale dedicata ad azioni immediate per far fronte all'attuale emergenza dei numerosi arrivi sulle coste del sud dell'Europa, che vede esposte in prima linea in particolare l'Italia e la Grecia, ed in una seconda parte in cui si delinea (basandola su quattro pilastri) una nuova strategia sull'immigrazione di più ampio respiro.

Circa le misure urgenti ricordo, tra le più importanti, il potenziamento delle missioni congiunte coordinate dall'Agenzia Frontex denominate Triton (relativa ai flussi di migranti irregolari che arrivano in Sicilia) e Poseidon (relativa ai flussi migratori del Mediterraneo orientale verso la Grecia), attraverso la triplicazione delle risorse per il 2015 e il 2016.

Al riguardo merita sottolineare che il documento si apre con un forte apprezzamento per l'operazione Mare nostrum, condotta unilateralmente dal nostro Paese con notevole sforzo di risorse umane, strumentali e finanziario e oggetto di forti e ingiuste polemiche da parte di altri Paesi. Quell'operazione evitò la morte di tante persone nel Mediterraneo.

L'aumento delle risorse nell'ottica della Commissione dovrebbe conseguire gli stessi risultati ottenuti con la missione italiana Mare Nostrum consentendo all'Agenzia Frontex di svolgere la duplice funzione di sorveglianza delle frontiere e di aiuto al salvataggio dei migranti in mare», anche in assenza di un esplicito mandato dell'Agenzia. In proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se tale previsione sia corretta ovvero se sia comunque necessario intervenire esplicitamente sul mandato di Frontex.

In linea generale, si può rilevare che l'aumento delle risorse destinate complessivamente alla tematica della migrazione rappresenta il segno concreto ed evidente della maggiore attenzione delle istituzioni europee per il tema, forse più ancora dei programmi di ricollocazione di reinsediamento.

Viene altresì in considerazione la volontà dell'UE, espressa anche nel consenso internazionale dell'ONU, di avviare una missione (di politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE) volta a identificare, catturare ed eventualmente mettere fuori uso anche in acque territoriali degli Stati di partenza (in particolare la Libia), i natanti adoperati dalle reti dei trafficanti lungo le rotte del Mediterraneo. Si tratta di un'ipotesi la cui concreta realizzabilità dipenderà tra l'altro dal processo di stabilizzazione della confusa situazione politica in Libia e in mancanza dal sostegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Giova ricordare, tra le misure urgenti più importanti contenute nell'Agenda, lo schema di ricollocazione (oggetto di una proposta di decisione del Consiglio) che consiste in una redistribuzione di 24 mila richiedenti che arriveranno in Italia e di 16 mila in Grecia con evidente bisogno di protezione internazionale a partire dal 15 aprile 2015 e per i due anni successivi, tra tutti gli altri Stati membri. Al riguardo ricordo che tale redistribuzione tra gli altri Stati membri sarà realizzata mediante delle chiavi di distribuzione che tengono in massimo conto la popolazione e il PIL complessivo di uno Stato membro (fattore di ponderazione fissato al 40 per cento), nonché con minor intensità il tasso di disoccupazione e il carico di domande di asilo e dei richiedenti reinsediati presso uno Stato membro.

Al riguardo, fatta salva l'opportunità di affrontare il tema più diffusamente, appare lecito domandarsi per quali motivazioni non si sia inserito tra i parametri per la quantificazione della redistribuzione dei richiedenti asilo presso gli Stati membri anche il PIL pro capite per evitare che Stati con un alto PIL in quanto più popolosi, nondimeno esposti più duramente alle conseguenze della crisi economica, dovrebbero farsi carico, sulla base dei criteri indicati, di un maggior numero di soggetti rispetto a Stati più ricchi. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il tasso di disoccupazione inciderebbe soltanto per il 10 per cento.

Tra le altre criticità di tale sistema di redistribuzione segnalò la facoltà attribuita agli Stati membri destinatari dei richiedenti asilo provenienti da Italia e Grecia di rifiutare la ricollocazione per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. A tal proposito né la comunicazione né la relativa proposta di decisione del consiglio specificano che esito potrebbe aversi in caso di diniego dello Stato membro interessato.

La Commissione europea ha poi preannunciato l'intenzione di presentare, entro il 2015, una proposta legislativa che preveda un sistema permanente di ricollocazione obbligatorio da attivare automaticamente in caso di afflusso massiccio, che distribuisca all'interno dell'UE le persone con evidente bisogno di protezione internazionale; tale sistema tiene conto degli sforzi già compiuti dagli Stati membri su base volontaria. È presumibile che la Commissione, prima di delineare tale sistema obbligatorio, voglia verificare gli esiti della procedura sperimentale prevista per i prossimi due anni: in tal senso le reazioni, e le eventuali resistenze di alcuni paesi membri, già in parte preannunciate, dovranno essere attentamente valutate anche ai fini dell'accoglimento di una successiva proposta volta a rendere vincolante la ricollocazione.

Di pari importanza nell'Agenda sulla migrazione il meccanismo di reinsediamento i cui contorni sono stati delineati in una raccomandazione della Commissione datata 27 maggio 2015. Per reinsediamento deve intendersi il trasferimento di una persona in evidente stato di necessità di protezione internazionale, su richiesta dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, da uno Stato terzo a uno Stato membro, in accordo con quest'ultimo, con l'obiettivo di ammetterlo e di garantirgli il diritto di restare e ogni altro diritto analogo a quelli garantiti ad un beneficiario di protezione. Si tratta di un programma su base volontaria degli Stati che riguarderà 20 mila persone in due anni e che

riguarderà profughi ubicati in particolare in Nord Africa, Medio Oriente (ad esempio in Libano) e Corno d'Africa.

Il programma è sostenuto da un finanziamento supplementare di 50 milioni per il biennio 2015-2016 al Fondo asilo migrazione e integrazione (AMIF).

Se ritenuto necessario, la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta relativa a un approccio legislativo vincolante ed obbligatorio per il periodo successivo al 2016. Anche su questo aspetto si pongono i problemi cui già si è accennato con riferimento al programma di ricollocazione.

L'agenda prevede altresì un capitolo dedicato al rafforzamento dei programmi di sviluppo e di protezione regionale in Africa settentrionale nel Corno d'Africa e in Medio Oriente nonché la creazione di un centro polifunzionale in Niger, la cui funzione sia offrire informazioni, protezione locale, e opportunità di reinsediamento alle persone in stato di necessità.

Sono infine previste tra le misure più urgenti: la mobilitazione di un importo supplementare di 60 milioni di EUR in finanziamenti di emergenza, destinati tra l'altro a sostenere gli Stati membri sottoposti a particolare pressione ai fini dell'accoglienza dei migranti e della capacità di prestare loro assistenza sanitaria; l'istituzione di un nuovo metodo basato su « punti di crisi »: in altre parole si tratta di attività di sostegno fornita dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO, da Frontex e da Europol (coordinati dalla Commissione), sul terreno degli Stati membri in prima linea, in particolare ai fini delle operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo, del coordinamento delle attività di rimpatrio.

Per quanto riguarda l'elaborazione di una più ampia strategia sulla migrazione l'Agenda prevede i seguenti quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne; una politica di asilo forte; una nuova politica di migrazione legale.

Sul primo versante viene anzitutto in considerazione il piano di azione 2015-2020 per potenziare le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti, contribuire a smantellarle, consegnare i colpevoli alla giustizia e sequestrarne i beni. Si tratta di una serie di misure tra le quali spicca la volontà di potenziare le indagini finanziarie tramite le sinergie con organismi come le unità di informazione finanziaria, banche e servizi internazionali di trasferimento di denaro. Nello stesso settore sarà inoltre importante per la Commissione rafforzare le politiche effettive di rimpatrio di migranti che non hanno titolo a rimanere sul territorio dell'unione europea.

Circa il salvataggio delle vite umane e la sicurezza delle frontiere esterne l'Agenda propone anzitutto un rafforzamento del coordinamento a livello UE delle funzioni di guardia costiera. Sarà poi necessario secondo la commissione rafforzare le capacità dei paesi terzi (in particolare quelli dell'Africa settentrionale) di gestire le loro frontiere, in particolare ai fini del salvataggio dei migranti in pericolo.

Circa le politiche di asilo la Commissione propone un nuovo processo di monitoraggio sistematico che esamini l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di protezione internazionale e promuova la fiducia reciproca tra Stati membri.

La Commissione intende in sintesi dotare gli Stati membri di indicatori di qualità semplici e ben definiti e di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, in particolare di quelli che appartengono a categorie vulnerabili come i minori.

Ma soprattutto ritiene che il meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo (fondato sul cosiddetto regolamento Dublino) non funzioni come dovrebbe, atteso che nel 2014 solo cinque Stati membri (tra i quali l'Italia) hanno trattato il 72 per cento di tutte le domande presentate di asilo nell'UE.

A tal proposito è previsto nella comunicazione che nel 2016 si intraprenda una valutazione del sistema Dublino al fine di valutare se sia necessario una revisione dei parametri giuridici al fine di una più equa distribuzione anche alla luce dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento sopra citati.

Al riguardo non appare chiaro se tale revisione possa tradursi in una deroga sistematica ai criteri per l'individuazione dello Stato competente ovvero se ciò riguardi altre questioni, anche tenendo conto del fatto che tuttora permangono forti differenze nei parametri usati dai singoli Stati membri per il riconoscimento dello status di protezione internazionale nonostante la funzione svolta dall'EASO.

Per quanto riguarda il tema di una nuova politica di migrazione legale la Commissione europea richiama anzitutto l'importanza di approvare in tempi rapidi la proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio scolastico, tirocinio (remunerato e non), attività di volontariato e alla pari. È inoltre previsto nella comunicazione che si avvii (previa consultazione pubblica) un processo di revisione della direttiva cosiddetta Carta blu (relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) atteso che tale disciplina si è in sostanza rivelato come uno strumento scarsamente utilizzato.

La Commissione europea intende inoltre istituire un'apposita piattaforma di cooperazione con gli Stati membri, le imprese e i sindacati e le altre parti sociali sulla migrazione economica, allo scopo di aumentare i vantaggi della migrazione per l'economia europea e per i migranti stessi.

Infine nella Comunicazione si indica come uno dei modi in cui l'UE può aiutare i paesi di origine a trarre vantaggio dalla migrazione il rendere meno costosi, più rapidi e più sicuri i trasferimenti delle rimesse dei migranti.

Nell'ultima parte della comunicazione sono altresì indicati alcuni spunti di riflessione per una serie di settori. Si tratta

di questioni eterogenee e de iure condendo di lungo periodo, come il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, come l'istituzione di una vera e propria guardia costiera europea, o come infine la creazione di un sistema di manifestazione di interesse mediante il quale in base a criteri verificabili sarebbe effettuata una prima selezione dei potenziali migranti dalle cui liste i datori di lavoro potrebbero selezionare i candidati prioritari con la conseguenza che la migrazione avverrebbe soltanto una volta offerto il lavoro.

Comunica, infine, che sono in corso contatti informali con la presidenza della 1^a Commissione del Senato in vista del possibile svolgimento di un ciclo di audizioni, che potrebbe aver luogo, presumibilmente – previa valutazione degli Uffici di presidenza congiunti delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, integrati dai rappresentanti dei gruppi – nella prima decade del prossimo mese di luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della

revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Nuovo testo C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. (Nuovo testo C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3104 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia agricoltura, che rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni – ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione – pur essendovi alcuni casi in cui, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, la legislazione in materia agricola può avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ovvero può interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, nel caso in cui vengano

in rilievo questioni legate alla ricerca scientifica e tecnologica, e alla tutela della salute e dell'alimentazione;

considerato, altresì, che vengono a rilievo altre materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali in particolare le materie: « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettere g) e l) della Costituzione);

espresso particolare apprezzamento per la previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, introdotta a seguito del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al comma 2 dell'articolo 3, con riferimento al decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta del relatore di riformulazione del subemendamento 0.2.500 (versione corretta).3 Colletti</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 2.500 (versione corretta) come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.2.500 (versione corretta).3 (nuova formulazione) Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca</i>)	26
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare (<i>Deliberazione</i>)	22
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
AVVERTENZA	23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del quere-

lante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti presentati alla

proposta di legge in esame, ad eccezione dell'emendamento 2.500 (*versione corretta*) del relatore e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato al bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 giugno 2015*). Avverte che il relatore ha ritirato il suo subemendamento 0.2.500 (*versione corretta*).⁴

Walter VERINI (PD), *relatore*, interviene in merito al suo emendamento 2.500 (*versione corretta*), per ribadire che è stato presentato su sollecitudine e stimolo del consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana in relazione all'esigenza di regolamentare la materia del risarcimento del danno da parte del direttore o del giornalista nel caso in cui il giornale o la proprietà fallisca. Rileva che in questi ultimi tempi si sono registrati casi eclatanti di fallimenti di giornali, tra i quali non si può non ricordare l'Unità, ma ciò non significa che l'emendamento sia stato da lui presentato con specifico riferimento a questi casi. In realtà, si tratta di prevedere una norma di carattere generale ed astratto che si potrà applicare in futuro a casi estremamente delicati che al momento sono ignorati dal diritto, come quelli in cui il giornale o la proprietà fallisce. Occorre una norma che tuteli i giornalisti in queste situazioni, ricordando anche che in alcuni casi i giornalisti sono responsabili di condotte che sono conseguenti a determinate politiche editoriali.

Alla base del suo emendamento vi è quindi solamente l'esigenza di tutelare i giornalisti in una situazione di debolezza. Dichiaro di essere aperto a qualsiasi proposta migliorativa dell'emendamento sotto il profilo tecnico-giuridico. A tale proposito, dichiaro di condividere sostanzialmente l'emendamento del Movimento 5 Stelle che trasferisce la disposizione oggetto dell'emendamento nel codice civile ed, in particolare, nell'articolo 2751-*bis*, che ha per oggetto i crediti privilegiati.

Esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.2.500 (*versione*

corretta).³ ove riformulato nel senso che illustra (*vedi allegato 1*) e invita al ritiro degli altri subemendamenti.

Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL), prima di passare all'esame dell'emendamento del relatore, che ne condivide lo spirito, ritiene importante rimarcare l'auspicio che il Senato approvi senza modifiche il testo che sarà trasmesso dalla Camera per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione di una legge il cui obiettivo primario era eliminare il carcere per i giornalisti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'emendamento del relatore possa essere meglio collocato in un articolo aggiuntivo una volta in cui si ritenesse di intervenire nel codice civile, considerato che ogni articolo del testo contiene disposizioni dirette a modificare particolari complessi normativi.

Andrea COLLETTI (M5S) ricorda che il suo gruppo era contrario all'emendamento del relatore per una serie di questioni, quali: l'irricevibilità dello stesso a causa della violazione del principio della doppia conforme; l'errore nel modificare parzialmente la disciplina del privilegio dei crediti anziché procedere attraverso una riforma complessiva della materia; limitare inizialmente la disposizione ai soli direttori; la previsione della norma transitoria.

In merito alla proposta di riformulazione dichiara di non condividere lo spostamento della disposizione sul credito del direttore o del giornalista che ha risarcito il danno dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, anziché, come previsto dal suo subemendamento, dopo il numero 5-*ter*), in quanto il numero 2) si riferisce alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera, rispetto ai quali non vede alcuna attinenza relativamente al credito del direttore o del giornalista, che peraltro ha alla sua base un reato commesso dal creditore stesso. Per tale ragione occorre prevedere il credito del direttore o del giornalista dopo i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, previsti dal numero 5-*ter*).

Ritenendo pertanto peggiorativa, rispetto al suo subemendamento, la proposta di riformulazione, dichiara di non accoglierla.

Walter VERINI (PD), *relatore*, dichiara di non avere alcuna contrarietà ad inserire la nuova ipotesi di privilegio dopo il numero 5-*ter*) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, come richiesto dal deputato Colletti.

Si sofferma, inoltre, sull'ambito di applicazione soggettiva della sua proposta di riformulazione del subemendamento Colletti 0.2.500 (*versione corretta*).³, specificando di aver inserito il riferimento al giornalista pubblicista per accogliere un ulteriore subemendamento presentato dal deputato Colletti, ritenendo comunque opportuno prevedere che la norma non si applichi al solo giornalista professionista. Tuttavia, dopo un'ulteriore riflessione ritiene che sarebbe opportuno fare riferimento in maniera generica alla categoria del giornalista, in quanto la previsione del giornalista pubblicista rischia di escludere irragionevolmente il giornalista praticante. A suo parere non sarebbe necessario procedere a specificazioni, in quanto nella categoria generica del giornalista rientrano i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che anche i giornalisti praticanti siano ricompresi nella formulazione proposta dal relatore. Tuttavia, si riserva di approfondire la questione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea. Per il momento ritiene che possa essere mantenuta la formulazione proposta dal relatore.

Franco VAZIO (PD) dichiara di condividere le perplessità del relatore.

Per cui sarebbe opportuno eliminare il riferimento al giornalista pubblicista per reinserirlo eventualmente in assemblea qualora se ne dimostrasse la necessità a seguito di un approfondimento della questione sollevata dal relatore.

Walter VERINI (PD), *relatore*, prende atto della replica del deputato Colletti e,

quindi, non modifica la sua proposta di riformulazione in relazione al riferimento al magistrato ancorché pubblicista. Modifica, invece, la sua proposta in merito al collocamento della disposizione nell'articolo 2751-*bis*, inserendola al numero 5-*ter*) anziché al numero 5-*bis*). Accoglie l'invito della Presidente in merito alla trasformazione del suo emendamento, riferito all'articolo 2, in un articolo aggiuntivo successivo all'articolo 6, che abbia per oggetto le modifiche al codice civile (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S) pur rimanendo tutte le fortissime perplessità sul merito dell'emendamento del relatore dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo subemendamento, che è finalizzato, più che altro, a ridurre i danni che deriverebbero dall'approvazione dell'emendamento 2.500 (*versione corretta*) nella sua formulazione originaria. Per tale ragione il suo gruppo si asterrà.

Il viceministro Enrico COSTA alla luce del dibattito in Commissione e preso atto che è emerso un atteggiamento di favore per l'emendamento del relatore così come verrebbe modificato dall'approvazione del subemendamento Colletti 0.2.500 (*versione corretta*).³ come riformulato, esprime parere favorevole su tale subemendamento qualora riformulato nonché sull'emendamento 2.500 (*versione corretta*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver precisato al deputato Colletti di aver considerato l'emendamento del relatore 2.500 (*versione corretta*) ricevibile essendo strettamente connesso alle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera in prima lettura, con particolare riferimento all'ampliamento della responsabilità del direttore, mette in votazione subemendamento Colletti 0.2.500 (*versione corretta*).³ (*nuova formulazione*), precisando che a seguito della sua eventuale approvazione non verrebbero messi in votazione i restanti subemendamenti.

La Commissione approva il subemendamento Colletti 0.2.500 (*versione corretta*).

ta).³ (nuova formulazione) e, quindi, l'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta), come modificato dal subemendamento approvato (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver dato conto dell'emendamento 2.500 (versione corretta) come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.2.500 (versione corretta).³ (nuova formulazione) Colletti (vedi allegato 3), avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 29 aprile scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto

alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia oggetto delle proposte di legge, di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, di professori universitari nonché di rappresentanti di associazioni e comitati che operano nel settore delle adozioni e dell'affidamento dei minori.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Lucrezia MOLLICA, *Avvocato e rappresentante dell'Associazione « La Gabbianella e altri animali »*, Carla FORCOLIN, *Presidente dell'Associazione « La Gabbianella e altri animali »*, Alessandro SARTORI, *Presidente dell'Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF)*, Manuela CECCHI, *Referente del Gruppo Minori dell'AIAF*, Cristina MAGGIA, *Vicepresidente dell'Associazione*

italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, Paola LOVATI, Presidente dell'Unione nazionale camere minorili (UNCM), Arnaldo MORACE PINELLI, Professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e Cesare Massimo BIANCA, Libero docente di diritto civile.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Michela MARZANO (PD) e Jole SANTELLI (FI-PdL).

Rispondono ai quesiti posti Paola LOVATI, Presidente dell'Unione nazionale camere minorili (UNCM), Carla LODA, Referente del Gruppo Minori dell'AIAF, Cristina MAGGIA, Vicepresidente dell'Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Genova e Carla FORCOLIN, Presidente dell'Associazione « La Gabbianella e altri animali ».

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DEL RELATORE DI RIFORMULAZIONE DEL SUBMENDAMENTO 0. 2. 500 (VERSIONE CORRETTA).3 COLLETTI

Sostituire le parole da: Il credito del direttore responsabile fino alle parole: si applica anche alle procedure in corso *con le seguenti:* All'articolo 2751-*bis*, del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: « 2-*bis*) Il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista. ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Sostituire le parole da: Dopo il comma 3 *fino alle parole:* si applica anche alle procedure in corso *con le seguenti:* Dopo l'articolo 6 *aggiungere il seguente:* « Art. 6-bis (Modifica al codice civile) 1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente: « 5-quater) Il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicista. ».

0. 2. 500 (versione corretta).**3** (nuova formulazione) Colletti, Businarolo, Ferra-

resi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

Il credito del direttore responsabile e del giornalista che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato, ha privilegio generale sui mobili a norma dell'articolo 2751-bis, primo comma, numero 2, del codice civile, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore.

La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la sentenza ha accertato la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista.

La presente disposizione si applica anche alle procedure in corso.

2. 500. (versione corretta) Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTO 2. 500 (VERSIONE CORRETTA) COME RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DEL SUBEMENDAMENTO 0. 2. 500 (VERSIONE CORRETTA).3 (NUOVA FORMULAZIONE) COLLETTI, BUSINAROLO, FERRARESI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, SARTI, LIUZZI, VACCA

ART. 6.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica al codice civile).

1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, dopo il numero 5-ter), è aggiunto il seguente: « 5-quater) il credito, nei confronti del proprietario della pubblicazione

o dell'editore, del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicitista, che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista ancorché pubblicitista. ».

2. 500. (versione corretta) Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) ..	27
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore di Egitto in Italia, Amr Mostafa Kamal Helmy, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) ..	28
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ». Atto n. 175 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo PICCHI.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.10.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE
EUROPEA****AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza
del presidente Guglielmo PICCHI.*

Audizione dell'Ambasciatore di Egitto in Italia, Amr Mostafa Kamal Helmy, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza
del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.*

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ».

Atto n. 175.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 20 luglio 2015 e che la Commissione Bilancio, assegnataria del provvedimento ai fini dell'espressione dei rilievi sui profili di natura

finanziaria, dovrà esprimersi non oltre il 28 giugno 2015.

Segnala quindi che lo Statuto è previsto dall'articolo 17 della legge n. 125 del 2014, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, ed ha la funzione di disciplinare in modo complessivo le competenze ed il funzionamento della nuova Agenzia istituita da tale norma.

Ricorda il lavoro svolto dalla Commissione in occasione dell'esame della sopra citata legge di riforma e di cui la collega Quartapelle Procopio è stata relatrice. Sottolinea che l'adozione dello Statuto costituisce, quindi, l'atto finale del percorso di riforma complessivo della cooperazione allo sviluppo, su cui è già intervenuto il parere del Consiglio di Stato.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ricorda come la nuova normativa generale ha previsto l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, disciplinata da un apposito Statuto che ne fissa le regole, l'organizzazione ed il funzionamento. Lo Statuto, oggi all'esame della Commissione, sarà definitivamente emanato con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sottolinea che la riforma della cooperazione allo sviluppo è stata oggetto di una profonda attenzione da parte della Commissione – come dimostrano gli approfondimenti istruttori dedicati a questo tema – nella consapevolezza, condivisa da tutte le forze parlamentari, che l'avvio di una « Cooperazione italiana 2.0 » concorra a qualificare significativamente la collocazione dell'Italia del mondo e nelle organizzazioni internazionali, specialmente in una fase così delicata della situazione geopolitica globale.

Cambiano i dati di fondo della cooperazione internazionale allo sviluppo e cambiano quindi i temi al centro del dibattito: non è un caso che si stia assistendo ad una importante riorganizzazione della materia e della macchina operativa, nei Paesi Bassi, in Canada, in

Australia e Danimarca, per adeguare le *policy* a temi come quello degli interventi di adattamento al cambiamento climatico e ad approcci come quello del partenariato territoriale a livello internazionale, che stanno sempre più diventando aree d'intervento prioritario per la cooperazione allo sviluppo.

La nuova Agenzia, sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, godrà di una larga capacità di azione, grazie ad una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione.

Spetterà al Ministero il ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione allo sviluppo, mentre l'Agenzia è chiamata a svolgere attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione.

Segnala che il provvedimento si articola in sette Capi e ventisette articoli. In estrema sintesi il Capo I (artt. 1-3) illustra i principi generali che regolano l'Agenzia, definendone l'ambito di azione e le finalità. Chiarisce altresì la configurazione del rapporto con il MAECI e le modalità con cui il MAECI esercita i propri poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia.

Il Capo II (artt. 4-9), dedicato all'organizzazione dell'Agenzia, disciplina il sistema e le funzioni degli organi dell'Agenzia, nonché la sua articolazione in uffici, in Italia ed all'estero. In particolare l'articolo 8 si occupa dell'assetto organizzativo dell'Agenzia in Italia: la sede centrale dell'Agenzia è a Roma, mentre l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, che si articolano in non più di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal Direttore nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'articolo 9 riguarda le sedi all'estero dell'Agenzia, che possono essere istituite fino al numero di 30: la loro direzione è affidata a personale dirigenziale della terza area del MAECI, ovvero a personale tratto dal ruolo degli esperti

precedentemente in servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Rileva a tale proposito che l'attuale rete delle unità tecniche di cooperazione allo sviluppo – che ha subito nel tempo modifiche e che in futuro dovrà essere costantemente adeguata all'evoluzione delle priorità di azione dell'Agenzia e del contesto internazionale – comprende 16 sedi e 2 sezioni distaccate in un totale di 18 Paesi. Nelle sedi all'estero possono essere inviati con criteri determinati dal Comitato congiunto fino a 20 dipendenti tratti dal ruolo degli esperti di cui in precedenza, ovvero da personale delle aree funzionali del MAECI che opti per il trasferimento alle dipendenze dell'Agenzia, o ancora da personale precedentemente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la DGCS. È, inoltre, prevista la regolamentazione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale locale da utilizzare nelle sedi all'estero. I capi delle sedi all'estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di personale e si compone degli articoli 10 e 11. L'articolo 10 riguarda il reclutamento e inquadramento del personale, e prevede la suddivisione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia in profili professionali distinti nei settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia avviene tenendo conto dell'esperienza professionale maturata solo ai fini dell'individuazione del profilo professionale idoneo, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti e l'area e la fascia retributiva di appartenenza. L'articolo 11 riguarda la realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero, per i quali l'Agenzia realizza e controlla *in loco* le iniziative di cooperazione mediante il proprio personale ivi destinato, ovvero l'invio in missione di dipendenti di altre ammi-

nistrazioni pubbliche o ancora di personale non appartenente alla pubblica amministrazione. È prevista anche la possibilità della stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato disciplinati dal diritto locale, per personale da impiegare nelle medesime funzioni.

Evidenzia che il personale di cui in precedenza dipende ai fini amministrativi e disciplinari dal capo della sede all'estero e non può esercitare altre attività professionali: il Direttore dell'Agenzia può revocare in qualsiasi momento l'avvio o la prosecuzione di una missione per gravi ragioni, anche eventualmente connesse ai rapporti con le autorità locali.

Il Capo IV (articolo 12-16) contiene disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi, illustrando dapprima la struttura e le procedure relative al bilancio dell'Agenzia e le modalità con cui si dispone il trasferimento all'estero delle risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari appartenenti all'Agenzia o ad altra amministrazione pubblica (articolo 12). Nel Capo V (artt. 17-19) sono contenute norme relative alla collaborazione con le organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro. Il successivo Capo VI (artt. 20-22) è dedicato all'adozione di un Codice di comportamento dell'Agenzia, alla valutazione delle iniziative di cooperazione e ai controlli interni sull'attività dell'Agenzia stessa.

Chiude il provvedimento il Capo VII (articolo 23-27), che riporta le disposizioni transitorie e finali utili a disciplinare la fase di transizione dall'attuale sistema di cooperazione, disciplinato dalla legge n. 49 del 1987, al nuovo, introdotto dalla legge n. 125 del 2014.

Segnala che la relazione tecnico-finanziaria per la quantificazione degli oneri del provvedimento evidenzia come non vi siano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le nuove strutture previste con l'entrata in funzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avranno sedi e risorse derivanti dal precedente

assetto, e lo stesso vale per il personale chiamato a far parte dei ranghi dell'Agenzia nelle sue varie articolazioni.

Il documento ricorda altresì, con riferimento all'articolo 9 dello schema di regolamento, le unità di personale previste per il reclutamento nelle sedi all'estero in base all'articolo 19, comma 6, della legge n. 125 del 2014 restino soggette all'espressa esclusione, ivi contenuta, dell'applicazione dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 – scongiurando pertanto ogni possibilità che in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero dell'Agenzia il relativo personale assunto localmente possa essere riassunto presso un'altra sede dell'Agenzia o altro ufficio dell'amministrazione pubblica in Italia o all'estero. A tal fine i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa in caso di chiusura o soppressione della sede. Analogo discorso vale per la soppressione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, cui l'Agenzia subentrerà a tutti gli effetti utilizzandone anche qui parzialmente le risorse.

Tutto ciò premesso, ritiene particolarmente significativi i rilievi mossi nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che evidenziano alcune potenziali problematicità della normativa in discussione e che verranno adeguatamente tenuti in conto nella formulazione del parere: la necessità di meglio precisare le forme della partecipazione e del dialogo strutturato dell'Agenzia con la società civile e con il sistema complessivo della cooperazione allo sviluppo; la possibile attenuazione delle funzioni di vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti dell'Agenzia che parrebbe configurarsi con la stipula della convenzione tra i due soggetti; il rischio di eccesso di potere che rappresenterebbe l'attribuzione al Direttore dell'Agenzia della nomina dei componenti del Comitato direttivo; la necessaria limitazione della facoltà del Comitato direttivo di esprimere

autonomamente pareri sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione di contabilità; l'ulteriore specificazione a ciò che l'istituzione delle sedi all'estero escluda in modo assoluto aggravii di bilancio.

Sottolinea, infine, in primo luogo l'opportunità di dare rapidamente attuazione alla previsione di un codice etico in conformità con quello del MAECI (articolo 17, comma 10 della legge n. 125) che contribuirà ad orientare l'approccio operativo nella giusta direzione; così pure la maggiore snellezza procedurale, favorita anche dal venir meno del controllo della Ragioneria, che comporterà ovviamente la necessità di assoluta attenzione a prevenire rischi di abusi e usi impropri che maglie più larghe di controllo possono permettere, potrà rendere più efficiente e rapida la macchina amministrativa.

Al di là della dimensione normativa, evidenza come il successo dell'Agenzia dipenderà soprattutto dalla professionalizzazione del personale: a questo proposito dobbiamo essere consapevoli del fatto che soluzioni in piena continuità col passato di re-inquadramento nella nuova struttura delle risorse umane oggi impiegate a norma della legge n. 49 del 1987 non saranno sufficienti; allo stesso modo ipotesi generiche di «rottamazione» e di ringiovanimento del personale sarebbero in sé insufficienti oltre che difficilmente praticabili.

Restano, inoltre, altri profili specifici che il Parlamento dovrà monitorare con attenzione per interpretare autenticamente e attuare compiutamente lo spirito della nuova normativa. Si riferisce, ad esempio, alla messa a sistema di un approccio innovativo – se possibile in partenariato coi Paesi *partner* beneficiari dei flussi di cooperazione allo sviluppo e con altri donatori bilaterali e del sistema delle Nazioni Unite –, al tema strategico della valutazione d'impatto e quindi anche la correlata costruzione di sistemi di rilevazione di informazioni e dati sugli interventi e le politiche che il MAECI, avvalendosi anche di valutatori indipendenti

esterni (articolo 20, comma 2), dovrà coordinare strategicamente e «imporre» come prassi all'Agenzia.

Allo stesso modo sarà importante l'effettivo funzionamento del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, con riferimento ai criteri di rappresentatività, rotazione dei membri, peso delle diverse istanze presenti, modalità di convocazione ed espletamento delle funzioni e significato che si vorrà dare al comma 2 dell'articolo 16, secondo cui il Comitato esprimerà pareri sull'efficacia e la valutazione delle forme di intervento.

Un ultimo punto chiave relativo alle sfide da affrontare su cui occorre richiamare in modo particolare l'attenzione è un tema che interroga oggi tutte le politiche bilaterali di cooperazione allo sviluppo, ovvero il coinvolgimento attivo e qualificato dei soggetti *profit*. La cooperazione allo sviluppo è infatti definita come «parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia» (articolo 1, comma 1), il che obbliga a ricercare il maggior grado possibile di coerenza e unitarietà con gli altri ambiti e dimensioni della politica estera. Il tema cruciale della valorizzazione del contributo dei soggetti *profit* e le conseguenti nuove opportunità per l'internazionalizzazione economica derivanti dalla riforma della legge italiana per la cooperazione allo sviluppo, si iscrive all'interno di un quadro più ampio di quello italiano, di cui è importante tener conto e che rimanda a recenti Comunicazioni della Commissione europea sul ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo (maggio 2014), Linee guida dell'OCSE, Principi guida su Imprese e diritti umani adottati dalle Nazioni Unite nel 2011.

Tra le questioni di fondo da tematizzare segnala, infine, l'importanza di stabilire una netta distinzione fra Direzione generale del Ministero, investita di compiti prettamente politici, e nuova Agenzia, che svolgerà invece funzioni esclusivamente amministrative.

Conclusivamente, preannuncia la presentazione di una proposta di parere in occasione di una prossima seduta segna-

lando fin da ora piena disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le forze politiche presenti in Commissione, anche in sinergia con il Senato, al fine di pervenire ad un parere che contribuisca all'obiettivo di un'attuazione rapida e consistente della legge di riforma della cooperazione allo sviluppo.

Il viceministro Lapo PISTELLI annuncia di volersi esprimere con brevità, perché la funzione del Governo nella fase presente è semmai quella di recepire il punto di vista delle Commissioni parlamentari.

Formula l'auspicio affinché la Commissione esprima il proprio parere in tempi brevi giacché urge la pubblicazione dello Statuto, momento a partire del quale potranno essere svolti gli ulteriori adempimenti necessari all'entrata in funzione della nuova Agenzia, incluso il codice etico richiamato dalla relattrice. In particolare, esprime l'auspicio che l'avvio delle sue attività possa coincidere con la fine dell'anno, per cui si rende essenziale la pubblicazione dell'atto in discussione sulla *Gazzetta Ufficiale* per il mese di luglio considerato il necessario passaggio del provvedimento presso la Corte dei Conti.

Ricorda inoltre come la « terza colonna » dell'impianto previsto dalla legge n. 125 del 2014, la cosiddetta « Banca per lo sviluppo », sia in una fase già assai avanzata, come si stia procedendo al reclutamento del personale e come tutti i soggetti chiamati a giocare un ruolo nella fase attuativa si siano positivamente attivati. Segnala inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, alla luce degli esiti del Consiglio europeo « affari esteri » del 26 maggio scorso, dedicato ai temi dello sviluppo, ha annunciato la propria intenzione di partecipare alla Terza Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo che si terrà ad Addis Abeba nel mese di luglio, in cui si inizierà a riscrivere la « grammatica esterna » della cooperazione italiana.

Annuncia, infine, che domani è previsto l'insediamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

(CICS): a dimostrazione dell'attenzione con cui si sta procedendo agli adempimenti previsti dalla nuova legge di riforma.

Maria Edera SPADONI (M5S), segnalando la forte attenzione da parte del suo gruppo sul provvedimento in titolo, sottolinea alcune problematicità presenti nel suo impianto.

In particolare, all'articolo 12 richiede che, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale della nuova Agenzia, sia previsto l'obbligo di fornire in visione alle Commissioni competenti il documento. All'articolo 22, che disciplina i controlli interni previsti dal decreto n. 286 del 1999 anche in tema di personale, ritiene auspicabile che venga resa consultabile la banca dati. Si tratta di una questione di trasparenza e che consente di prendere contezza degli opportuni indicatori di efficienza ed efficacia. Per quanto riguarda la procedura di reclutamento del direttore, prevista dall'articolo 5, sottolinea la necessità che sia meglio precisata la composizione della commissione al fine di scongiurare che vi siedano esclusivamente elementi interni all'Agenzia. All'articolo 10, comma 2, evidenzia come debba essere specificato con maggiore chiarezza qual è il soggetto preposto alle procedure di selezione, se sia il direttore o il comitato direttivo.

Venendo poi al parere espresso dal Consiglio di Stato, rileva come debba essere prestato ad esso la necessaria attenzione. In particolare, sottolinea come risulti effettivamente opportuno che il Comitato direttivo esprima un parere sulle proposte di modifica dello Statuto esclusivamente su richiesta del Ministro; mentre considera la richiesta di riservare la nomina dei membri di tale comitato al Ministro suscettibile di ridurre in modo significativo l'autonomia della nuova struttura.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

C. 2802 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che di conseguenza il relatore, onorevole Chaouki, ha predisposto un emendamento di recepimento della stessa *(vedi allegato 1)*.

Il Viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Chaouki, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e Commissione per le questioni regionali. La Commissione Affari sociali non ha invece espresso parere e la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che di conseguenza il relatore, onorevole Alli, ha predisposto un emendamento di recepimento della stessa *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (C. 2802 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione.

3. 1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla Giornata della Marina militare	36
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su <i>Internet</i> dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	38
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2015-2017 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i>)	39
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla Giornata della Marina militare.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che questa mattina a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la deposizione di una corona sulla tomba del Grande Ammiraglio e duca del mare Paolo Thaon di Revel, si sono aperte le celebrazioni per la 97^a Giornata della Marina militare.

Rimarca che quella della Marina è una Forza armata custode ed erede di una nobile ed antica tradizione nazionale, che risale a tempi anche anteriori all'epoca delle Repubbliche marinare.

Si associa, quindi, alle parole pronunciate questa mattina dal Presidente della Repubblica, il quale, nel rendere omaggio alla Marina, ha detto che questa « ha dimostrato di saper operare a livello di eccellenza, affrontando con rigore, capacità e senso di umanità, le sfide poste dalle crisi internazionali, nel Mediterraneo e nei teatri più lontani ».

Dopo aver ricordato che la giornata odierna come occasione per la festa della Marina è stata scelta per commemorare l'impresa di Premuda, che ha cambiato il corso della I Guerra Mondiale, esprime a tutti i marinai italiani la gratitudine e la riconoscenza del Paese per l'abnegazione e la professionalità con la quale quotidianamente assolvono ai loro compiti a servizio della Nazione, insieme al sentimento di orgoglio per lo straordinario esempio di lealtà, dedizione e di professionalità che il loro operato offre continuamente.

Formula poi ancora una volta l'auspicio che i due fucilieri della Brigata Marina

San Marco, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone – che la Commissione ha testé salutato telefonicamente prima dell'inizio della seduta – possano finalmente rientrare in Patria in modo definitivo e con onore, vedendo la fine della attuale condizione di ingiusta restrizione della libertà personale nella quale sono tenuti ormai da oltre tre anni.

Ricorda, inoltre, che la Commissione è in attesa che i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano alle Commissioni competenti sugli ultimi sviluppi della situazione e sulle iniziative che il Governo intende assumere per una definitiva e positiva soluzione della vicenda.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.

Atto n. 167.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà venerdì 12 giugno e che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha manifestato l'esigenza di disporre di più tempo per fornire i dati e i chiarimenti chiesti nel corso della discussione dalla relatrice.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO evidenzia come le questioni che la relatrice ha posto al Governo siano particolarmente complesse e come ci sia bisogno di più tempo per svolgere tutti i necessari approfondimenti. Aggiunge che verosimilmente i chiarimenti richiesti potranno essere forniti dal Governo la prossima settimana.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il differimento dell'esame oltre il termine di venerdì 12 giugno è possibile solo a condizione che il Governo dichiari espressa-

mente di essere disponibile ad attendere l'espressione del parere parlamentare prima di emanare il decreto. Alla scadenza del termine previsto per il parere, il Governo è infatti legittimato all'emanazione del decreto anche in mancanza del parere parlamentare. Ricorda, quindi, che l'esame dovrebbe essere rinviato a non prima di martedì 23 o mercoledì 24 giugno, in quanto la prossima settimana la relatrice è impegnata nella missione della Commissione per la visita del Salone di Le Bourget a Parigi. Informa peraltro che la 4a Commissione del Senato, che sta esaminando anch'essa il decreto per il parere al Governo, si è orientata per un rinvio dell'espressione del parere oltre il termine del 12 giugno.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere fino a mercoledì 24 giugno.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, premesso di essere pronta a depositare una proposta di parere fin da oggi, si dichiara disponibile a un rinvio, per attendere che il Governo fornisca i chiarimenti che gli sono stati chiesti. Sottolinea che tali chiarimenti dovranno pervenire prima dell'ultima seduta utile, in modo che lei possa disporre di qualche giorno per valutarli e per tenerne conto prima di presentare la sua proposta di parere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ribadisce che l'intenzione del Governo è di far pervenire alla relatrice già nella prossima settimana elementi di risposta alle questioni da lei poste.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su Internet dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 3 giugno 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno scorso il deputato Frusone ha illustrato un nuovo testo della risoluzione in discussione e che il rappresentante del Governo si è riservato di esprimersi su tale nuovo testo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, pur ribadendo la volontà del Dicastero della difesa di evitare che la sovrapposizione di norme impedisca una maggiore fruizione dei dati geografici e meteorologici in possesso degli enti militari, evidenzia come l'intervento normativo sollecitato dal nuovo testo della risoluzione richieda adeguati approfondimenti, in quanto occorre trovare una soluzione che consenta di evitare di recare un pregiudizio finanziario agli enti stessi, che si ripercuoterebbe sull'attività svolta da essi.

Segnala la necessità che siano mantenute inalterate le previsioni di entrata derivanti dai servizi resi dagli enti, le quali sono indispensabili per la loro stessa sopravvivenza, ed esprime il timore che rendere gratuiti tali servizi possa avere come effetto quello di aumentare la platea degli utenti, con ciò incrementando anche i costi di gestione degli stessi servizi forniti.

Dopo aver quindi prospettato la possibilità di acquisire i necessari elementi d'informazione attraverso l'audizione di tecnici ed esperti e aver assicurato la propria disponibilità a fornire le necessarie indicazioni, conclude invitando il presentatore della risoluzione a considerare anche la possibilità di rendere meno vincolante l'impegno, formulandolo nel senso di impegnare il Governo a « valutare la possibilità di adottare iniziative normative » per modificare la disciplina concernente i dati in possesso degli enti militari.

Luca FRUSONE (M5S) osserva che l'armonizzazione della normativa rappresenta un aspetto imprescindibile e, pertanto, ritiene che l'invito rivolto dal rappresentante del Governo a riformulare la risoluzione ammorbidendo l'impegno non possa essere accolto.

Condivide, invece, le considerazioni riguardanti l'aspetto finanziario e la necessità di evitare pregiudizi all'attività degli enti militari. Rileva, tuttavia, come non ci si debba soffermare solo sul dato contabile, ma ragionare anche in termini più ampi, tenendo conto delle opportunità di sviluppo che una maggiore divulgazione dei dati può offrire. Osserva, infatti, che in altre esperienze straniere l'effetto moltiplicatore generato dalla fruibilità di tali dati ha permesso di conseguire innegabili benefici economici che hanno ampiamente ripianato le perdite derivanti dalle mancate entrate per la vendita dei dati stessi.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritiene fondamentale che il Governo chiarisca se c'è la volontà dell'Esecutivo di investire risorse in questo settore al fine di promuovere un vero e proprio processo di sviluppo.

Si dichiara d'accordo sulla necessità di acquisire ulteriori elementi di informazione e manifesta l'orientamento favorevole allo svolgimento di audizioni di esperti, segnalando l'opportunità di non limitarle alla tematica dei costi e di approfondire anche l'aspetto riguardante l'impatto industriale connesso alla fruibilità dei dati.

Gian Piero SCANU (PD) condivide i contenuti della risoluzione del collega Frusone, sia con riguardo al merito, sia con riferimento alle prospettive da questa delineate.

Evidenzia, peraltro, come anche il rappresentante del Governo abbia espresso il proprio apprezzamento, pur rilevando alcune difficoltà che gli hanno suggerito l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Tutto ciò considerato, al fine di favorire un positivo esito dell'atto di indirizzo, ritiene che si possa sin da ora prendere atto del generale consenso su di esso, stabilendo che lo svolgimento dell'attività conoscitiva sarà dedicato al superamento delle difficoltà di carattere finanziario emerse durante il dibattito.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2015-2017.

(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, nelle due precedenti occasioni in cui il Documento programmatico pluriennale per la difesa è stato esaminato dalla Commissione, l'iter di esame si è concluso con la presentazione, da parte dei relatori, di un

intervento conclusivo riassuntivo delle diverse questioni emerse, che è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di discussione. Ricorda, inoltre, che l'esame di relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 124 del regolamento può concludersi con una risoluzione in Commissione.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, premesso che il documento in titolo è il più importante atto di programmazione nell'ambito del settore della difesa che il Parlamento sia chiamato a esaminare, ricorda che la presentazione di questo documento al Parlamento è stata prevista per la prima volta tre anni fa, dalla legge n. 244 del 2012, di revisione dello strumento militare (adesso articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare).

Dopo aver rilevato con apprezzamento che, per i contenuti e il taglio, il documento in esame risponde per la prima volta in modo pieno allo spirito e al dettato della norma della citata legge n. 244 che l'ha previsto, ricorda che tale norma è ispirata sostanzialmente all'idea della partecipazione del Parlamento alle scelte programmatiche del Governo in materia di difesa. Affinché anche il Parlamento, da parte sua, corrisponda a questo spirito, è a suo avviso essenziale che la Commissione riesca a maturare sul documento una posizione che sia il più possibile unitaria e condivisa.

Ciò premesso, dichiara che si limiterà ad alcune considerazioni di massima su taluni aspetti specifici, rinviando alla fine del dibattito l'espressione di valutazioni e di giudizi conclusivi, in modo da poter tenere conto di tutte le posizioni che emergeranno, nell'auspicio di pervenire a una sintesi delle diverse prospettive nella quale possano alla fine riconoscersi tutte le componenti della Commissione. A tal fine, nell'ottica di agevolare i lavori e di arrivare a una conclusione dell'esame in tempi auspicabilmente ristretti – se possibile nel giro di due settimane da oggi – si dichiara pronto ad ascoltare e a pren-

dere in considerazione tutte le osservazioni e i rilievi che i commissari vorranno fargli pervenire.

Quanto agli aspetti specifici sui quali, come preannunciato, intende soffermarsi fin da oggi, essi attengono alla ripartizione delle spese per la difesa tra le voci del personale, dell'esercizio e degli investimenti e alle dotazioni per l'acquisito degli aerei da guerra F-35.

Rispetto al primo punto, evidenzia che la percentuale di spesa per il personale, che si attesta intono al 75 per cento del complesso delle spese, è ancora ben lontana da quel 50 per cento che era stato fissato come obiettivo nel corso del dibattito sulla legge n. 244 del 2012. Si tratta peraltro di una criticità certamente non riconducibile esclusivamente alla responsabilità del Ministero della difesa, in quanto spetta al Governo nella sua collegialità attivare gli strumenti di mobilità necessari per ridurre il personale e l'incidenza della relativa spesa sul complesso delle spese per la difesa.

Quanto ai velivoli F-35, rileva una mancanza di coerenza tra la programmazione degli acquisti cui il Governo intende procedere stando al documento in esame e gli impegni indirizzati al Governo stesso con la mozione a sua prima firma n. 1/00586, approvata dall'Assemblea il 24 settembre scorso con il parere favorevole dello stesso Esecutivo. Tale mozione ha infatti impegnato il Governo a riesaminare l'intero programma F-35 con l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente previsto.

Si dice convinto che su questo punto entrambe le parti, il Governo e il Parlamento, debbano lavorare alla costruzione di un'intesa e alla ricerca di un punto di incontro in spirito costruttivo e senza partiti presi né impuntature. Sono possibili al riguardo soluzioni cui si riserva di fare cenno in un momento successivo del dibattito. Nel ribadire che da parte sua non c'è alcuna volontà di fomentare divisioni e c'è anzi la piena volontà di collaborare, si dice certo che anche da parte del Governo vi sarà la stessa disponibilità e apertura al dialogo.

Donatella DURANTI (SEL) raccoglie favorevolmente l'invito del relatore a collaborare in vista del raggiungimento di una posizione unitaria e condivisa della Commissione, dicendosi convinta che questa sia l'unica modalità di lavoro utilizzabile quando si tratta di discutere di un documento di programmazione strategica pluriennale di questa importanza. Preannuncia che farà pertanto pervenire al relatore anche per iscritto osservazioni e dati che potranno essergli utili nel suo lavoro.

Quanto al merito, dichiara che anche il suo gruppo rileva l'incoerenza tra gli impegni indirizzati al Governo con le mozioni approvate dall'Assemblea sugli F-35 e il documento in esame, dal quale emerge che il Governo, lungi dal dimezzare le spese su questo capitolo, sembra invece volerle aumentare nei prossimi anni. A questo riguardo, ricorda che il Parlamento è sovrano e che il Governo è chiamato ad attuarne gli indirizzi politici.

Quanto al riparto delle spese complessive per la difesa tra personale, esercizio e investimenti, sottolinea criticamente che la spesa per esercizio – che è essenziale per la vita effettiva dello strumento militare e che ha importanti ricadute sui territori e nella vita del personale civile e militare del Ministero della difesa – continua ad essere lontana dall'obiettivo del 25 per cento del totale.

Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso che in questa Commissione è sempre stata possibile una discussione aperta e costruttiva tra maggioranza e opposizione su tutti i temi, anche quelli sui quali il Governo ha posizioni proprie molto definite, esprime l'auspicio che anche in questo caso si possa proseguire su questa linea. Quanto alle modalità di esame, ritiene che, una volta esaminate nel merito le diverse questioni, la Commissione potrà valutare se procedere alla discussione di una risoluzione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Governo condivide l'impostazione del relatore ed è disponibile a collaborare, a condizione che da parte di tutti vi sia l'effettiva disponibilità ad ascoltare fino in fondo le ragioni del Governo sulle diverse questioni e che il confronto

possa avvenire in modo leale e trasparente. Conclude sottolineando che, prima di essere al Governo, è stato tra i parlamentari che hanno voluto e votato la legge n. 244 del 2012, della quale condivide quindi lo spirito.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 42

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 44

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 46

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle nuove proposte emendative trasmesse.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea, in data 9 giugno, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che, oltre alle proposte emendative già contenute nel fascicolo n. 1 sul quale si è espressa la Commissione nella seduta di ieri, reca nuove proposte emendative.

In merito a tali nuove proposte emendative osserva che appaiono carenti di quantificazione dell'onere e di copertura finanziaria gli identici subemendamenti Caparini 0.5.200.1 e Galgano 0.5.200.2, volti a ridurre, per determinati casi, l'importo del contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre.

Chiede poi chiarimenti alla rappresentante del Governo in relazione alle seguenti proposte emendative:

5.201 (*Nuova formulazione*) della Commissione, che modifica il comma 2-bis dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotto dall'articolo 5 del presente provvedimento al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4020. In particolare, l'emendamento, per quanto riguarda i costi amministrativi di AGCOM da ripartire tra le imprese interessate, elimina il riferimento ai costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1 del citato articolo 34, sostituendolo con un più generico riferimento ai costi amministrativi sostenuti per l'esercizio delle funzioni attribuiti dalla legge alla predetta Autorità nelle materie di cui al comma 1. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

8.0200 della Commissione, che introduce disposizioni relative ai viaggi vacanze e circuiti tutto compreso ai fini della

chiusura della procedura di infrazione n. 2012/4094. In particolare, sono apportate alcune modificazioni al decreto legislativo n. 79 del 2011, recante Codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, prevedendosi che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, sia per i viaggi all'estero, che per i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo paese, garantiscono il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza dell'intermediario o dell'organizzatore. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 viene corrispondentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 51 del predetto decreto legislativo n. 79 del 2011, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo di garanzia per consentire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore. Viene infine previsto, con una disposizione transitoria, che le istanze di rimborso relative ai contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 – da presentare entro tre mesi dalla data in cui si sarebbe dovuto concludere il viaggio – sono imputate alla gestione liquidatoria del Fondo nazionale di garanzia nei limiti della capienza del Fondo stesso. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della citata proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, nonché agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla nuova disciplina introdotta con particolare riguardo alla citata disposizione transitoria;

22.300 del Governo, volta a sopprimere l'articolo 22 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, concernente modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014, che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire

l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'articolo 22, con particolare riguardo alle conseguenze connesse all'eventuale mancato superamento della menzionata procedura di infrazione.

Fa presente inoltre che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Caparini 0.5.200.1 e Galgano 0.5.200.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.201 (*Nuova formulazione*) della Commissione, a condizione che dopo le parole: « per l'esercizio delle funzioni » siano aggiunte le seguenti: « di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie ».

Esprime infine nulla osta con riferimento alle altre proposte emendative segnalate dal relatore e a tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative al disegno di legge C. 2977-A Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.201 (*Nuova formulazione*) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

dopo le parole: per l'esercizio delle funzioni *aggiungere le seguenti:* di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 0.5.200.1 e 0.5.200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.35.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

C. 2802 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale la Convenzione in esame non introduce nuovi compiti o attività rispetto a quelli già previsti dalla vigente legislazione. Prende altresì atto di quanto indicato nell'analisi tecnico-normativa, in base alla quale le previsioni della Convenzione sono sostanzialmente in linea con la legislazione nazionale fatte salve alcune previsioni, considerate peraltro non rilevanti dalla stessa analisi tecnico-normativa. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che la ratifica della Convenzione non comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma, in primo luogo, che la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, concorda con il relatore circa l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 del suddetto disegno di legge specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2802 Governo, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Convenzione di cui all'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in questo quadro, appare necessario integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, in merito ai profili di quantificazione prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'UE e l'Ucraina, con specifico riguardo all'operatività degli organi di cooperazione previsti dall'Accordo medesimo, non richiede contributi aggiuntivi né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. In merito ai profili dell'Accordo relativi all'Associazione e alla realizzazione di un'Area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) tra UE ed Ucraina, osserva che, ai sensi della relazione tecnica, la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. In proposito, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che peraltro non fornisce altri elementi a supporto di tale asserita compensatività. In ordine alla possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in proposito, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. In ordine alla quantificazione degli oneri per spese di missione, evidenzia che la stima delle stesse sembra improntata a criteri di prudenzialità, osservando come, in caso di oneri eccedenti le spese previste, la relativa compensazione sarebbe assicurata dall'applicazione della clausola di salva-

guardia prevista dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Alla luce di tali considerazioni, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, considera necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Ritiene infine che, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare dal comma 2 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Sul punto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che le minori entrate derivanti dalla graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, prevista dall'Accordo in esame, saranno compensate da una corrispondente riduzione delle spese generata dall'Accordo medesimo. Segnala, inoltre, che l'Accordo in termini assoluti dovrebbe comunque far accrescere significativamente le esporta-

zioni europee verso l'Ucraina, secondo quanto rilevato in proposito anche dall'Agenzia delle dogane.

Rassicura, altresì, che l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene necessario, infine, che all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in considerazione del fatto che gli oneri oggetto di copertura non risultano riferibili esclusivamente a spese di missione, venga soppresso il riferimento a tali spese, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in relazione a queste ultime.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3053 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le minori entrate derivanti dalla graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, prevista dall'Accordo in esame, saranno compensate da una corrispondente riduzione delle spese generata dall'Accordo medesimo;

l'Accordo in termini assoluti, comunque, dovrebbe far accrescere significativamente le esportazioni europee verso l'Ucraina;

l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, considerato che gli oneri oggetto di copertura non risultano riferibili esclusivamente a spese di missione, appare necessario sopprimere il riferimento a tali spese, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in relazione a queste ultime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , per gli oneri relativi alle spese di missione,».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014). Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale e che ulteriori relazioni tecniche, riferite ad alcune delle modifiche introdotte in prima lettura, sono state presentate nel corso dell'esame presso il Senato.

Con riferimento agli articoli 1 e 3, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa (ricorso alle ordinarie strutture) e di copertura finanziaria (ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o, in alternativa, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie. Rileva inoltre che il Senato, contestualmente all'integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale, ha inserito all'articolo 1, comma 4, in ottemperanza ad un parere espresso dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la clausola finanziaria che richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In ordine all'inserimento delle predette direttive, non presenti nel testo iniziale del provvedimento, ritiene che andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto dell'ampiezza degli ambiti di intervento in esse delineati. Con riferimento alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, osserva che il disegno di legge in esame non richiama espressamente il meccanismo di finanziamento già presente in precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012. Rileva che, in base a tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i

controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito che – anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme – il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge n. 234 del 2012 doveva intendersi confermato. Segnala pertanto l'opportunità – al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo – di acquisire un'analogha conferma anche con riferimento al disegno di legge in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fa presente che la norma prevede, altresì, che qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, osserva che l'articolo

1, comma 4, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento presentato in prima lettura al Senato, riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie. Ricorda che anche in tali ultime occasioni non era, infatti, stato previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Non ha nulla da osservare in merito all'articolo 2, in materia di violazioni delle disposizioni sulla concorrenza, nel presupposto che la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari, di cui al comma 1, lettera *d*), sia realizzata senza determinare costi aggiuntivi connessi ad aggravii per le strutture interessate.

In merito all'articolo 7, concernente i sistemi di garanzia dei depositi, evidenzia che l'attuazione della direttiva in esame non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.

Fa presente poi che le disposizioni di cui all'articolo 8, recante risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, non appaiono avere effetti diretti sulla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di mercati degli strumenti finanziari, pur tenendo conto di quanto precisato dalla relazione tecnica, con riferimento all'organismo previsto dal comma 1, lettera *o*), andrebbe confermato, a suo avviso, che tutte le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello stesso possano essere effettivamente coperte mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, assicurando anche l'allineamento temporale tra le predette spese e il gettito delle contribuzioni. Con riferimento alla risoluzione extragiudiziale per i reclami dei consuma-

tori di cui al comma 1, lettera *t*), tenuto conto che la disposizione prevede espressamente che le relative spese siano a carico della CONSOB, soggetto non appartenente al comparto della pubblica amministrazione, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che le predette spese possano essere sostenute dalla CONSOB nell'ambito del proprio sistema di autofinanziamento.

In merito alla disposizione di cui alla lettera *o*) dell'articolo 11, in materia di sanzioni penali in caso di abusi di mercato, che prevede la possibilità di concedere incentivi finanziari, andrebbe precisata, a suo avviso, la portata di tali benefici e i relativi effetti per la finanza pubblica, precisando altresì le risorse con cui farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 13, concernente i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, non formula osservazioni in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento con specifico riferimento ai nuovi compiti di vigilanza e indagine assegnati all'IVASS e alla CONSOB dall'articolo in esame. Rileva, infatti, come detti Istituti non rientrino nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione. Fa presente, inoltre, che la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell'IVASS e della CONSOB è costituita dai contributi a carico dei soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei rispettivi fabbisogni.

Posto che l'articolo 14, recante valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai fini dell'attuazione della direttiva 2014/52/UE, prevede una revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale finalizzata sia alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi sia al loro rafforzamento qualitativo, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che le ammi-

nistrazioni pubbliche possano far fronte a tale revisione senza oneri per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 1, lettera *d*), del predetto articolo 14, che destina i proventi di sanzioni al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e alla protezione sanitaria della popolazione, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti volti a definire la possibile entità del gettito aggiuntivo da destinare alle predette finalità, di cui viene previsto un potenziamento. In particolare, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'idoneità delle risorse in questione, il cui ammontare presenta margini di incertezza, a finanziare attività che sembrano rivestire carattere di obbligatorietà. Considera tali chiarimenti necessari al fine di verificare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria recata dalla norma.

Per quanto concerne l'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, ravvisa la necessità di acquisire elementi di valutazione al fine di individuare, sia pure in linea di massima, gli effetti finanziari potenzialmente ascrivibili alla norma in esame. In particolare andrebbero forniti, a suo avviso, elementi volti ad escludere possibili costi aggiuntivi connessi agli adempimenti che saranno richiesti alle amministrazioni pubbliche (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali) soprattutto nel comparto sanitario ed ambientale, anche in considerazione del più elevato standard dei controlli desumibile dal testo e dalla nota tecnica depositata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dell'articolo 16, recante rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che gli adempimenti previsti dalla norma possano essere disposti senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro, in merito alla norma di cui al comma 1, lettera *a*), concernente l'istituzione di squadre investigative comuni, evidenzia che il relativo onere appare limitato all'entità della spesa autorizzata, pari a 310 mila euro a decorrere dal 2015. Ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'effettiva riconducibilità entro un limite massimo di spesa delle attività in questione, che sembrano assumere carattere obbligatorio in attuazione di una decisione quadro. In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 4, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio triennale 2015-2017, del quale è previsto l'utilizzo, in misura pari a 310 mila euro a decorrere dall'anno 2015, per la copertura degli oneri connessi all'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla costituzione e al funzionamento di squadre investigative comuni, reca le necessarie disponibilità, sebbene priva di un'apposita voce programmatica. Con riferimento alla formulazione della norma, ritiene che i citati oneri, decorrenti dal 2015, debbano essere intesi come annuali, pur in mancanza di un'espressa indicazione al riguardo nel testo del provvedimento. Sul punto è opportuna, a suo avviso, una conferma da parte del Governo.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 19, in materia di scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame per le amministrazioni pubbliche interessate, innanzitutto l'Amministrazione della giustizia, possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 20, recante decisione quadro sul Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari, secondo le modalità e i criteri tecnici individuati dalla decisione quadro in esame, vengano effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene utile una conferma, con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del *software* di interconnessione.

In merito all'articolo 21, recante decisione quadro sulla « recidiva europea », non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – lo scambio di informazioni con autorità giurisdizionali di altri Stati membri dell'UE in merito a decisioni di condanna dalle stesse adottate avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo, infine, ai contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, oggetto di esame congiunto, non ha rilievi da formulare per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede un rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, in particolar modo al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al passaggio del disegno di legge di delegazione europea

2014 tra i due rami del Parlamento, precisando in proposito che il Ministero dell'economia e delle finanze ha già provveduto ad inoltrare una richiesta in tal senso alle amministrazioni competenti per materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 164.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Osserva che il provvedimento è emanato sulla base della delega legislativa contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 (n. 96 del 2013), in base al quale il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Rileva che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il testo reca, all'articolo 9, una clausola di neutralità finanziaria.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili finanziari, in merito agli articoli da 1 a 9, concernenti i pagamenti transfrontalieri, non ha nulla da osservare riguardo ai profili di quantificazione.

Circa i profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9 dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione del carattere meramente ricognitivo del predetto articolo, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel confermare che dall'attuazione dello schema di decreto in discussione non deriveranno comunque nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, concorda con le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 9 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo l'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » con quella più pertinente di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (atto n. 164);

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 9 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 9 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05750 Gebhard: Proroga del termine fino al quale può essere effettuata la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo	53
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	56
5-05751 Causi: Chiarimenti in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani	54
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	54
AVVERTENZA	55

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05750 Gebhard: Proroga del termine fino al quale può essere effettuata la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta.

5-05751 Causi: Chiarimenti in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.

Tiziano ARLOTTI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziano ARLOTTI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, ricorda innanzitutto di aver già in precedenza sollevato la questione, posta dall'interrogazione, relativa all'interpretazione della nozione di « pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale » contenuta nell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione Italia – San Marino contro le doppie imposizioni.

A tale proposito rammenta come, all'inizio del 2014, l'allora Direttore generale dell'Agenzia delle entrate Attilio Befera, in risposta a tale quesito interpretativo, oltre a richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 1550 del 2012, con la quale era stato ricompreso nella nozione di sicurezza sociale sia il trattamento assistenziale sia quello previdenziale, abbia ritenuto condivisibile, data la complessità della materia oggetto della questione, l'attivazione di un tavolo tecnico bilaterale.

Ricorda quindi che il suddetto articolo 18 della Convenzione, in tema di pensioni corrisposte nei due Stati, al paragrafo 1, stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, mentre al paragrafo 3 prevede che le pensioni ricevute nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente siano imponibili solo in detto Stato.

In tale contesto non può dichiararsi soddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando come essa non risolva le palesi incertezze interpretative emerse in merito al regime di tassazione applicabile alle pensioni dei frontalieri italiani, i quali

sono in numero pari a circa 1.500. Auspica quindi che, come prospettato nella parte finale della risposta stessa, si sviluppi un confronto bilaterale tra l'Amministrazione finanziaria italiana e quella sanmarinese e si addivenga, al più presto, a una soluzione chiara e dirimente della questione posta dall'interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05752, al fine di disporre di più compiuti elementi di risposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) accoglie la richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo, concorde il presentatore, l'interrogazione Pescò n. 5-05752 sarà svolta la prossima settimana.

Avverte altresì che, a seguito di tale rinvio, il gruppo M5S potrà chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, nella prossima settimana, anche di un'interrogazione a risposta in Commissione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Carella, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Atto n. 162.

ALLEGATO 1

5-05750 Gebhard: Proroga del termine fino al quale può essere effettuata la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Tale disposizione è stata attuata con i cosiddetti « decreti compensazione » ossia i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012.

In particolare, il decreto ministeriale del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, fissava al 30 aprile 2012 il termine entro il quale dovevano essere notificati gli atti per poter accedere alla compensazione. Detto termine in seguito è stato prorogato al 30 settembre 2013 dall'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Ciò premesso, l'onorevole interrogante chiede se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga possibile prorogare la data attualmente prevista (30 settembre 2013) al fine di permettere alle imprese di continuare a compensare anche debiti di recente iscrizione a ruolo, visti gli effetti benefici di tale procedura sulle imprese interessate e nell'ottica della trasformazione della norma da occasionale e d'ur-

genza a meccanismo strutturale per la compensazione dei debiti della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata disciplinata la possibilità di compensare, nell'anno 2014, le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Inoltre, l'articolo 1, comma 19, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, « anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma », con rinvio per « le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione », ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

A tal proposito, si fa presente che lo schema di decreto di cui al citato articolo 1, comma 19, della legge di stabilità per il 2015, per la compensazione, nell'anno 2015, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014, con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con modalità analoghe a quelle previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, è in avanzata fase di predisposizione.

In conclusione si osserva, pertanto, che anche a prescindere dall'eventuale

proroga della data di efficacia dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (30 settembre 2013) auspicata dall'onorevole interrogante, allo stato attuale rimane salva la possibilità per i contribuenti che ricadono nella citata previsione recata dalla « legge di stabilità 2015 » di compensare i ruoli recati dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014 con i propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, laddove questi ultimi siano di importo pari o superiore.

ALLEGATO 2

5-05751 Causi: Chiarimenti in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti sollecitano opportuni chiarimenti in merito alla tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani, in modo da superare le difficoltà interpretative connesse alle disposizioni contenute nell'articolo 18 (pensioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni attualmente vigente tra Italia e San Marino.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Tra Italia e San Marino è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, modificata con un successivo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

La Convenzione ed il Protocollo di modifica sono stati entrambi ratificati con legge 19 luglio 2013, n. 88 e sono in vigore dal 3 ottobre 2013.

L'articolo 18 della Convenzione disciplina la tassazione dei trattamenti pensionistici. In particolare, si fa riferimento alle pensioni e retribuzioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego non relativo a funzioni pubbliche (articolo 18, paragrafo 1), soggette a tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario del trattamento, e delle pensioni ed altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale (articolo 18, paragrafo 3), soggetti a tassazione soltanto nello Stato della fonte.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, per l'individuazione dell'ambito applicativo delle citate disposizioni convenzionali risulta necessario definire la nozione di sicurezza sociale presente nel medesimo Trattato internazionale.

Gli onorevoli interroganti segnalano, al riguardo, come, secondo quanto previsto dal paragrafo 28 del Commentario all'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la nozione di sicurezza sociale si riferisca ad un sistema di protezione obbligatoria istituita da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, malattia o morte.

Sulla questione si è registrato un contrasto interpretativo tra le Autorità di San Marino e l'Agenzia delle entrate.

Infatti, la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino, recentemente, nella circolare n. 14227 del 2014 del 7 febbraio 2014 ha precisato che tutte le prestazioni pensionistiche, erogate a fronte di contributi obbligatori ai sensi della legislazione sanmarinese, rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 18, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale mentre nel paragrafo 1 del medesimo articolo rientrerebbero unicamente le pensioni erogate sulla base di contribuzioni volontarie da parte del lavoratore.

In sostanza, dall'interpretazione fornita dalle Autorità sammarinesi consegue che l'insieme delle pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità, erogate dall'ISS a resi-

denti italiani dovrebbero essere assoggettate a tassazione esclusiva a San Marino.

Di diverso avviso è invece l'Agenzia delle entrate che in sede di risposta ad un'istanza di interpello fornita dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ad un residente italiano titolare di una pensione di fonte sanmarinese, afferma che le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, nel caso di specie in Italia, restando esclusa la possibilità di fruire del credito previsto dall'articolo 165 del TUIR per le imposte applicate a San Marino.

In merito al significato da attribuire all'espressione « sicurezza sociale » giova rilevare, altresì, che l'Agenzia delle entrate, con Circolare del 21 luglio 2003, n. 41/E, ha fornito l'interpretazione di tale nozione, per quanto riguarda le Convenzioni con Finlandia, Svezia e Lussemburgo, affermando che essa ricomprende solo i trattamenti non a carattere contributivo, cioè le cosiddette pensioni sociali e quelle di invalidità; di conseguenza tutti gli altri trattamenti erogati in relazione ad un cessato impiego ed al versamento dei relativi contributi (pensioni di anzianità, vecchiaia e reversibilità) rientrano nella regola generale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

In merito alla fattispecie in esame deve poi richiamarsi quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione – V Sezione Civile – con sentenza del 3 febbraio 2012 n. 1550, relativamente alla pensione pagata ad un residente italiano per un'attività lavorativa svolta in Lussemburgo.

Nella predetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che la nozione di sicurezza sociale, contenuta nella Convenzione tra Italia e Lussemburgo deve essere interpretata, ai sensi dell'articolo 3, « comma 2 » del predetto Trattato internazionale, secondo il significato ad essa attribuito « dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, la detta espressione è indicativa di un concetto di ampio con-

tenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona e alla sua dignità e, in quanto tali inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'articolo 38 Costituzione... e presenti anche nel diritto internazionale ».

Da ciò deriva che, per la Suprema Corte, nel genere « sicurezza sociale » debba trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale con la conseguenza che sia le pensioni di anzianità che quelle di vecchiaia sono da ricondurre nell'ambito della sicurezza sociale.

Deve precisarsi che la citata sentenza della Cassazione, riguardando unicamente la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, risulta, in ogni caso, ininfluenza ai fini dell'interpretazione del Trattato tra Italia e San Marino che andrebbe, invece, concordata in sede bilaterale.

Il paragrafo 28 del Commentario al Modello OCSE citato dagli Onorevoli interroganti, prendendo atto della differenza tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, non reca alcuna indicazione univoca rispetto alla fattispecie in esame ma ne rinvia la definizione a negoziati bilaterali tra i Paesi coinvolti.

Pertanto, al fine di evitare casi di doppia imposizione si rende necessario addivenire ad un accordo di portata generale, tra le Autorità competenti di Italia e San Marino, circa l'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale.

A tal riguardo si fa presente che, anche se la Convenzione non prevede, come nella generalità dei Trattati per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese, la costituzione di alcuna commissione tecnica deputata all'applicazione della stessa, la problematica in questione è stata oggetto di un tavolo tecnico bilaterale tra rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria italiana e rappresentanti dell'Amministrazione sanmarinese in esito al quale, non sussistendo elementi che possano fare escludere l'attuale imponibilità in Italia dei redditi in questione, le parti si sono riservate la possibilità di verificare eventuali nuove soluzioni in chiave prospettica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla VIII Commissione</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) .	65
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
RISOLUZIONI:	
7-00673 Carrescia: Sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	62
7-00679 De Rosa: In materia di smaltimento dei rifiuti RAEE (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00116</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Riformulazione approvata dalla VIII Commissione</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta odierna, illustra una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione testé illustrata.

Mirko BUSTO (M5S), presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di relazione alternativa (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di relazione presentata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione formulata dal presidente, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul documento in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso.

Salvatore MATARRESE (ScpI), propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00673 Carrescia: Sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 giugno scorso.

La sottosegretaria Silvia VELO chiede che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta, in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel prendere atto della richiesta della rappresentante del Governo, chiede che il seguito della discussione dell'atto di indirizzo a sua firma sia comunque posto all'ordine del giorno della Commissione entro la prossima settimana.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'assicurare che la questione sarà rimessa all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00679 De Rosa: In materia di smaltimento dei rifiuti RAEE.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00116).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'atto di indirizzo in discussione, che impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, e 10, comma 10, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo, a condizione che l'impegno venga riformulato nei termini seguenti: « a valu-

tare l'opportunità di chiarire il dubbio interpretativo relativamente alle certificazioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nell'ambito di una circolare già in corso di predisposizione da parte degli uffici ministeriali ».

Piergiorgio CARRESCIA (PD), accetta la riformulazione testé proposta dalla rappresentante del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione De Rosa 7-00679, come riformulata, che assume il numero 8-00116 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.25.

Mercoledì 10 giugno 2015.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di inserire nell'allegato B del disegno di legge le seguenti direttive:

UE 2014/80 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla pro-

tezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (termine di recepimento 10 luglio 2016);

UE 2014/101 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (termine di recepimento 20 maggio 2016);

UE 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);

UE 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016).

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di Delegazione europea 2014 »,

premesso che:

l'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

la norma *de quo* è finalizzata all'attuazione dei principi di razionalizzazione, semplificazione, armonizzazione e non duplicazione dei procedimenti autorizzatori in materia ambientale – con particolare riferimento alla procedura di VIA, della quale si offre una nuova definizione all'interno della Direttiva 2014/52/UE – secondo i criteri dettati dalla c.d. regolamentazione intelligente (*smart regulation*) nell'ottica di uno snellimento delle regole amministrative e di una maggiore partecipazione del « pubblico » al processo decisionale attraverso il rafforzamento della qualità delle informazioni in termini di disponibilità, trasparenza e tempestività (portale elettronico dedicato ed obblighi di pubblicazione);

si procede ad una revisione e razionalizzazione del regime sanzionatorio

(sospensione dei lavori ed adeguamento dell'opera, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi) e all'introduzione del criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità inerenti al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e di protezione sanitaria della popolazione nel caso di incidenti o calamità naturali (popolazione, salute umana e territorio sono espressamente considerati quali fattori oggetto di impatto);

si richiede, inoltre, una maggiore sinergia, coordinamento e coerenza con le altre discipline UE (Direttive habitat, uccelli, acque, rifiuti, emissioni industriali al fine di evitare il più possibile fenomeni di duplicazione del monitoraggio), soprattutto in considerazione delle nuove tematiche di carattere ambientale (biodiversità, territorio ed uso sostenibile del suolo, popolazione e salute umana, rischio per il patrimonio culturale e cambiamento climatico);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nella relazione della Commissione del 23 luglio 2009 sull'applicazione e l'efficacia della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, che precede la direttiva 2011/92/UE, veniva sottolineata la necessità di migliorare i principi della valutazione dell'im-

patto ambientale dei progetti e di modificare la direttiva 85/337/CEE, con particolare riferimento alla procedura di c.d. *screening*, alla qualità della procedura di VIA, al coinvolgimento del pubblico sin dalle prime fasi del procedimento, al coordinamento con altre direttive comunitarie in materia ambientale;

b) con la direttiva 2014/52/UE viene ulteriormente evidenziata la necessità di apportare modifiche alla disciplina in materia di VIA, e dunque alla direttiva 2011/92/UE, al fine di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale;

c) la direttiva in questione presenta pertanto forti elementi di novità e il suo recepimento, in tempi brevi, è da considerarsi una autentica priorità tanto più che in materia ambientale, alla violazione delle disposizioni non corrisponde una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva;

d) le motivazioni che hanno indotto al superamento della precedente direttiva 2011/92/UE sono ben descritte nei 42 « *considerando* » che accompagnano il testo, tuttavia, essendo la direttiva uno strumento di indirizzo generale, riteniamo opportuno indicare alcuni punti critici sui quali si rende necessario un « rafforzamento » in sede di recepimento; Di particolare rilievo e degni della massima attenzione sono i seguenti punti:

il « *considerando* » n. 9, in merito all'uso sostenibile del suolo e alla necessità che i progetti pubblici e privati limitino il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, è oggetto di stretta attualità; appare pertanto necessario pervenire quanto prima all'approvare di una normativa na-

zionale nonché contribuire nelle sedi opportune al rafforzamento della normativa europea;

la verifica del « cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane » al fine di « meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio » citata nel « *considerando* » n. 16, non viene esplicitata né nel testo né negli allegati della direttiva, se non per l'inserimento del « paesaggio » tra i fattori oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva. La centralità del paesaggio italiano, così come definita dall'articolo 9 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 151 del 24 giugno 1986, afferma con forza la tutela dell'ambiente come valore costituzionale primario in quanto espressione dell'interesse diffuso dei cittadini. Si ritiene pertanto opportuno che in sede di recepimento venga esplicitata quantomeno la verifica dell'impatto visivo dei progetti sul paesaggio;

e) si condividono inoltre le ulteriori criticità segnalate da ISPRA, nella sua analisi pubblicata nel dicembre 2014, ove si rileva che rispetto agli obiettivi della direttiva del 2011/92/UE la direttiva 2014/52/UE non affronta alcune questioni rilevanti. In particolare, si sottolinea che non è stato riportato l'obiettivo previsto nel « *considerando* » n. 12 in merito alla disciplina dei progetti in ambiente marino, anche in riferimento alle prescrizioni della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi; non viene esplicitata la verifica dell'impatto visivo dei progetti indicata nel « *considerando* » n. 16; si rileva la mancata previsione di concreti strumenti per l'attuazione delle misure di compensazione e mitigazione di cui al « *considerando* » n. 35, nonché l'assenza di indicazioni in merito all'integrazione tra la VIA e la VAS (« *considerando* » n. 37). Viene, inoltre, evidenziata l'assenza di indicazioni in merito a talune tematiche di particolare rilievo, con particolare riferimento alle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi non convenzionali (*shale gas*) e alla necessità di

coordinare le disposizioni in materia di VIA con la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale (Direttiva Inspire 2007/2/CE);

f) la direttiva 2014/52/UE introduce ulteriori profili per i quali si ritiene necessario un tempestivo intervento normativo in fase di recepimento e sui quali i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 14 del presente disegno di legge non si soffermano. In particolare, si segnala la mancanza di indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

la previsione di misure che assicurino l'indipendenza tra autorità competente e committenti al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse. L'articolo 9-bis introdotto dalla direttiva 2014/52/UE afferma, infatti, che « Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva »;

il rafforzamento della partecipazione del pubblico al procedimento e al processo decisionale, garantendo un flusso più efficace ed efficiente delle informazioni ai fini della accessibilità e fruizione delle stesse e prevedendo adeguate forme di consultazione, anche nei casi di procedure di VIA transfrontaliere. In particolare, la direttiva 2014/52/UE introduce ulteriori disposizioni in materia di partecipazione al procedimento del pubblico e di tutti gli enti interessati. Le informazioni devono essere tempestive e rese disponibili anche in formato elettronico (la nuova direttiva fa riferimento ad « un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili »), oltre che mediante pubblica-

zione sulla stampa o mediante il lancio di pubbliche consultazioni;

la previsione di un livello di dettaglio delle informazioni che il committente deve fornire sulle possibili soluzioni alternative, compresa l'alternativa zero. La direttiva nel « considerando » n. 18 e nelle disposizioni di modifica, precisa che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, che compete al committente del progetto, dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame da quest'ultimo che sono pertinenti a tale progetto, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto;

inoltre, in riferimento all'impatto ambientale cumulativo dei progetti, occorre valutare l'opportunità di coniugare la semplificazione delle procedure con l'esigenza di garantire una elevata tutela di protezione ambientale evitando un frazionamento artificioso dei progetti che possa abbassare il livello di tutela dell'ambiente;

g) la normativa nazionale sulla valutazione di impatto ambientale è stata recentemente modificata con il decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando il codice dell'ambiente (Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152), al fine di superare le procedure di infrazione 2009/2046 e 2013/2170 e si ritiene necessario che gli ulteriori interventi normativi di recepimento della direttiva 2014/52/UE siano accompagnati da un complessivo intervento di coordinamento e armonizzazione normativa;

h) l'articolo 15 reca criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle

sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Si auspica che la disciplina dei controlli che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda che l'analisi delle acque avvenga con cadenze temporali più frequenti rispetto alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva, con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili e con una disciplina specifica affinché l'obbligo di informazione alle popolazioni sia effettivo, efficace e aggiornato;

i) l'articolo 16 introduce un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori

ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, con particolare riferimento agli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine. Il criterio indicato prevede l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, misure di protezione dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva. La complessità dei contenuti della direttiva renderebbe opportuna l'istituzione di un tavolo di lavoro e di confronto anche al fine di pervenire ad una disciplina organica della materia che consenta un'applicazione rigorosa ed effettiva delle disposizioni più restrittive.

Mannino, Busto, Daga, De Rosa,
Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 » (Doc. LXXXVII, n. 3);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

7-00679 De Rosa: Sulle certificazioni dei sistemi di gestione dei RAEE.**RIFORMULAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premesso che:

i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo RAEE), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono;

in Italia la materia è regolamentata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

al capo I del decreto legislativo 49 del 2014, « Sistemi di gestione dei RAEE », la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 9 (« I sistemi individuali ») e del comma 10 dell'articolo 10 (« I sistemi collettivi ») è poco chiara, e potrebbe quindi creare qualche dubbio interpretativo. La *ratio* della norma è quella di prevedere un'adeguata certificazione che garantisca la correttezza dell'operato dei sistemi: sebbene l'interpretazione corretta

sia quindi quella di prevedere una sola certificazione (ISO o EMAS o altro sistema), l'attuale formulazione potrebbe determinare qualche incertezza tra i soggetti interessati;

non esplicitando in maniera chiara che una certificazione esclude le altre, qualora fosse attuata in modo erroneo (nel senso cioè di imporre ai sistemi collettivi o individuali sia le certificazioni ISO 9001 e 14001 sia la registrazione EMAS), questa disposizione comporterebbe un inutile aggravio di costi e procedure, essendo ciascuno dei due sistemi di certificazione, da solo, sufficiente a garantire il raggiungimento dei requisiti richiesti dal decreto,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di chiarire il dubbio interpretativo, relativamente alle certificazioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nell'ambito di una circolare già in corso di predisposizione da parte degli uffici ministeriali.

(8-00116) « De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolizzi, Carrescia, Realacci ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	73
Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, propone che la Commissione esprima nulla osta sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), auspicando, in premessa, che per il futuro sia assicurata la trasmissione tempestiva al Parlamento degli schemi di contratto di programma, al fine di non privare di rilevanza sostanziale l'esame parlamentare e la definitiva approvazione degli stessi.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Franco BRUNO (Misto-MAIE-ApI), chiede chiarimenti sulla formulazione della proposta di parere e in particolare sul significato del nulla osta espresso dalla Commissione.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, rileva che lo schema di contratto si riferisce ad un periodo concluso da tempo e che pertanto la Commissione non esprime valutazioni di merito, dal momento che in ogni caso non potrebbero tradursi in indirizzi per il futuro.

Michele Pompeo META, *presidente*, evidenzia che il nulla osta sostanzialmente comporta una presa d'atto da parte della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015.

Atto n. 153.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello del relatore sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 (Atto n. 152);

premessi che:

lo schema di contratto è stato presentato al Parlamento assai oltre il termine del triennio al quale si riferisce;

come è emerso dall'esame dell'atto, i rapporti fra lo Stato e la società riferiti al triennio 2010-2012, sono stati gestiti sulla base del principio di continuità ri-

spetto alla precedente gestione; l'approvazione dello schema di contratto di programma per il triennio 2010-2012 risponde pertanto esclusivamente alla finalità di regolarizzare anche sotto il profilo formale tali rapporti;

risulta pertanto necessario, per il futuro, assicurare la trasmissione tempestiva al Parlamento degli schemi di contratto di programma in questione, al fine di non privare di rilevanza sostanziale l'esame parlamentare e la definitiva approvazione degli stessi,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 (Atto n. 153);

premesso che:

il contratto di programma, di durata triennale, disciplina i rapporti tra lo Stato e la società, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi che la società è tenuta a prestare, agli obiettivi e parametri di sicurezza e qualità dei servizi stessi, alle modalità di remunerazione e agli obiettivi di efficientamento dei costi, al piano di investimenti correlato con il perseguimento delle finalità istituzionali;

per quanto concerne l'ambito dei servizi prestati da ENAV, il contratto di programma 2013-2015 inserisce nella lista degli aeroporti gestiti da ENAV l'aeroporto di Brescia Montichiari; prevede e disciplina il subentro di ENAV all'Aeronautica militare nella fornitura dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti di Roma Ciampino e Verona Villafranca, dove tale subentro è stato completato nel luglio 2014, di Brindisi e Treviso, in cui è previsto che abbia luogo entro, rispettivamente, il giugno e il dicembre 2015, e di Rimini, in cui è previsto entro il 2016; autorizza, infine, la società ad avviare le procedure per consentire il subentro di altri soggetti nella fornitura dei servizi di navigazione aerea in alcuni aeroporti minori;

per quanto concerne le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di

navigazione aerea, il contratto di programma 2013-2015, prevede, a decorrere dal 2015, una modalità di determinazione della tariffa CTT (coefficiente di tariffazione di terminale), relativa ai servizi di assistenza al volo in terminale, e della tariffa CUT (coefficiente unitario di tariffazione), relativa ai servizi di assistenza al volo in rotta, conforme a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 3 maggio 2013, n. 390/2013, «Regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete» e dal Regolamento (CE) 3 maggio 2013, n. 391/2013, «Regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea»; in particolare, a decorrere dal 2015, la tariffa CTT è determinata distintamente con riferimento a tre fasce di traffico, definite sulla base dei movimenti di trasporto aereo che si registrano nei singoli aeroporti;

le novità introdotte dal contratto di programma 2013-2015 si inseriscono in un contesto in cui è stata prospettata la cessione sul mercato di una quota del capitale sociale di ENAV, comunque non superiore al 49 per cento; risulta altresì da completare la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della società e deve essere nominato l'amministratore delegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle previsioni dell'articolo 3, siano adottate le misure opportune per assicurare che il passaggio dall'Aeronautica militare ad ENAV della fornitura dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti di Roma Ciampino e Verona Villafranca, dove tale passaggio è stato completato nel luglio 2014, e di Brindisi, Treviso e Rimini, in cui è da completare nei tempi indicati in premessa, abbia luogo in modo da garantire la sicurezza delle operazioni di volo e l'efficienza nella prestazione dei servizi stessi, anche per quanto concerne la gestione del personale in essi impegnato, proseguendo, anche con riferimento a questo aspetto, il rapporto di piena collaborazione che sussiste tra la società e l'Aeronautica militare e agevolando il transito a domanda del personale militare, come previsto dall'articolo 4, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) sia adottato, nell'impostazione del contratto di programma relativo al triennio 2016-2018, il criterio generale per cui sarà assicurata la fornitura del servizio di torre da parte di ENAV negli aeroporti individuati come aeroporti di interesse nazionale nel Piano nazionale degli aeroporti; in coerenza con tale criterio, siano inclusi nell'Allegato del contratto di programma 2016-2018 recante l'elenco degli aeroporti gestiti da ENAV (corrispondente all'Allegato D dello schema di contratto di programma in esame) aeroporti, quali quelli di Cuneo Levaldigi e di Comiso, prevedendo per tali aeroporti la fornitura del servizio di torre da parte di ENAV. Siano assunte altresì tutte le iniziative opportune per assicurare la risoluzione mediante accordo di situazioni di contenzioso in essere tra ENAV e gestori aeroportuali relative al riconoscimento a ENAV del corrispettivo per i servizi forniti in regime convenzionale;

c) in relazione alla facoltà per ENAV, ai sensi del sesto paragrafo dell'articolo 3,

di rivedere al ribasso il livello di servizi di navigazione aerea prestati, in caso di riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale a causa di variazioni dello scenario economico e strategico e, comunque, di eventi indipendenti dalla società stessa, siano adottate le opportune iniziative per assicurare che tale facoltà sia esercitata in modo da salvaguardare comunque i livelli di sicurezza previsti per le operazioni di volo che continueranno a essere effettuate negli aeroporti eventualmente interessati dall'applicazione di tale clausola;

d) in relazione all'attuazione del contratto di programma in esame e alla definizione del successivo, siano adottate le iniziative utili per garantire che la nuova metodologia di determinazione della tariffa CTT (coefficiente di tariffazione di terminale) e della tariffa CUT (coefficiente unitario di tariffazione), in conformità ai Regolamenti (CE) n. 390/2013 e n. 391/2013, e, in particolare, la determinazione della tariffa CTT in modo differenziato per tre fasce di aeroporti, definite sulla base dei movimenti di trasporto aereo che si registrano nei singoli scali, sia applicata in modo da perseguire pienamente l'efficientamento dei costi e delle tariffe stesse;

e) con riferimento al Piano di *performance* inoltrato nel luglio 2014 alla Commissione europea, si dia seguito, per quanto concerne sia l'efficienza economica sia la qualità del servizio, alle indicazioni formulate dalla medesima Commissione europea nella Decisione di esecuzione n. 347/2015;

f) per quanto concerne l'attuazione delle previsioni in materia di contabilità analitica e di trasparenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17, siano adottate opportune iniziative per garantire la piena trasparenza delle attività di ENAV anche per quanto concerne l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza;

g) in relazione alla decisione del Governo di cedere sul mercato una quota, in ogni caso non superiore al 49 per cento, del capitale sociale di ENAV Spa, il Governo assuma le misure opportune per garantire che la cessione sia effettuata con modalità tali da assicurare il mantenimento dei più elevati *standard* nelle condizioni di sicurezza e di qualità nell'erogazione dei servizi di navigazione aerea, nonché il perseguimento delle finalità di interesse pubblico e istituzionale che caratterizzano l'attività della società, anche in collaborazione con istituzioni, enti, organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

h) in relazione agli assetti degli organi di governo della società, il Governo assuma le misure opportune per pervenire tempestivamente a completare la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e all'individuazione dell'amministratore delegato;

i) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per pervenire tempestivamente alla definizione dello schema di contratto di programma relativo al triennio 2016-2018, in modo che l'esame parlamentare e l'approvazione definitiva dello stesso abbiano luogo prima dell'inizio del periodo al quale si riferisce.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 – Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	78
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014)86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	98
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 – Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva del disegno di legge di

delegazione europea assegnato a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (doc. LXXXVII, n. 3), che sarà esaminata congiuntamente al disegno di legge (in base al parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010).

L'esame congiunto di tali atti si svolgerà pertanto secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le Commissioni dovranno invece esprimere un parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emenda-

menti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qua-

lora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.

Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2014 e il parere sulla relazione il prossimo 17 giugno.

Illustra quindi, in sostituzione del relatore Donati, il contenuto della legge di delegazione europea 2014.

Segnala preliminarmente che, in base alla legge di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea (legge 24 dicembre 2012, n. 234), che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea la legge di delegazione europea, il provvedimento in esame ha un contenuto limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli articoli del disegno di legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro.

Evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli contenenti principi e criteri direttivi specifici (da 11 a 21 articoli), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare

con delega legislativa (da 41 a 58 le direttive, da 6 a 10 le decisioni quadro, da 3 a 6 i regolamenti).

Passando al contenuto di merito del provvedimento e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, introdotto dal Senato, detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/CE che introduce una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza. Ai sensi dell'articolo 21 della direttiva, il termine di recepimento nell'ordinamento nazionale è fissato al 27 dicembre 2016.

In particolare, in base al comma 1 dell'articolo 2 – in virtù del riferimento all'articolo 1, comma 1 – il Governo dovrà esercitare la delega entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, rispettando le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo nel dare attuazione alla direttiva dovrà attenersi a quelli dettati dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di seguito illustrate:

lettera a): introdurre le modifiche all'articolo 1 della L. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) necessarie a consentire l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE nonché degli artt. 2 e 3 della L. 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante;

lettera b): estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione

della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, nonché alle relative azioni di risarcimento dei danni;

lettera c): prevedere che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori di cui all'articolo 140 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) quando ricadano nell'ambito applicativo della direttiva o comunque si tratti di azioni di risarcimento dei danni di cui alla lett. *b)*; si ricorda che, il 3 giugno 2015, è stata approvata dalla Camera dei deputati, la proposta di legge (C. 1335-A e abb.) volta a modificare la disciplina dell'azione di classe di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo;

lettera d): prevedere la *revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa* (i cd. tribunali delle imprese) concentrando le controversie per le violazioni in materia di concorrenza di cui alla direttiva 2014/104/CE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in base al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale. La delega, nello stabilire la competenza delle sezioni specializzate, mantiene fermo il riparto di competenze in materia con il giudice amministrativo, cui spetta giudicare delle controversie relative all'aggiudicazione. Ciò premesso, sono quindi attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le controversie sui contratti pubblici – sopra o sotto-soglia comunitaria – in cui sia parte una società di capitali e, a seguito dell'attuazione della delega, anche una società di persone.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative

alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. In particolare, la direttiva è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.

La norma reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge (la direttiva era già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario S. 1758 ed è stata espunta dallo stesso durante l'esame presso il Senato).

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 20 maggio 2016; tale termine coincide con il termine iniziale di decorrenza delle medesime nuove norme. Alcune misure transitorie (fino al 20 maggio 2017) sono ammesse ai sensi dell'articolo 30 della Direttiva stessa.

I principi e criteri direttivi specifici fissati all'articolo 6 prevedono:

l'abrogazione esplicita del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante « attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco » (lettera a));

il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori (lettera b));

la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute (lettera c));

in un'ottica di semplificazione, una rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della direttiva 2014/40/UE (lettera d));

l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'ele-

vato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima (lettera e));

l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina di cui all'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, il quale concerne i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi (lettera f));

l'ammissione fino alla data del 20 maggio 2017 della vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 – purché trasferiti entro il 20 agosto 2016 dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e purché venduti entro il 20 ottobre 2016 dal depositario autorizzato alle rivendite – (lettera g));

l'equiparazione dei prodotti non conformi alla direttiva 2014/40/UE, eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il suddetto termine del 20 maggio 2017, ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine (lettera g) citata);

la definizione, in ragione dei tempi di stagionatura e di produzione, per i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, di termini temporali più ampi rispetto a quelli contemplati dalla suddetta lettera g), compatibilmente con la normativa comunitaria (lettera h)).

Ai sensi del comma 3, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 4 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne le direttive contenute nell'allegato B si segnalano una

serie di direttive rientranti negli ambiti di competenza della commissione attività produttive.

La direttiva 2013/56/UE, entrata in vigore il 30 dicembre 2013, modifica in più punti la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La direttiva 2006/66/CE stabilisce principalmente le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, le deroghe previste, e le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.

La direttiva 2013/56 deve essere recepita, come stabilito dall'articolo 3, entro il 1° luglio 2015. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 2 della direttiva 2013/56 stabilisce inoltre l'abrogazione della decisione 2009/603/CE, che prevede gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE, ora riportati nell'Allegato IV aggiunto alla direttiva 2006/66. Di seguito, sono individuati gli ambiti delle disposizioni puntualmente modificate dall'articolo 1 della direttiva 2013/56.

Per quanto concerne i nuovi termini temporali per le esclusioni dai divieti di immissione sul mercato di pile e accumulatori non in regola si ricorda che la direttiva 2006/66/CE ha vietato l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 per cento di mercurio in peso (articolo 4, par. 1, lettera a) e l'immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 per cento di cadmio in peso (articolo 4, par. 1, lettera b), prevedendo l'esclusione da tali divieti per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso (articolo

4, par. 2), e, tra l'altro, per le pile e gli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili (articolo 4, par.3, lettera c).

La direttiva 2013/56 modificando la direttiva 2006/66 ha circoscritto la deroga ai suddetti divieti, prevedendo precisi limiti temporali. In particolare, l'articolo 1, numero 1), lettere a) e b), della nuova direttiva ha stabilito che la deroga al divieto di immissione sul mercato è fissata, rispettivamente, per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, fino al 1° ottobre 2015 (articolo 4, nuovo par. 2); le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili, fino al 31 dicembre 2016 (articolo 4, nuovo par. 3, lett. c). La direttiva 2013/56, all'articolo 1, numero 1, lettera c) modifica inoltre il paragrafo 4 dell'articolo 4 della direttiva 2006/66, prevedendo che, in caso di mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), cioè contenenti fino allo 0,0005 per cento di mercurio in peso, la Commissione possa proporre l'esclusione per le pile a bottone medesime dal divieto di immissione previsto; tuttavia, la Commissione, con la prevista relazione COM(2014) 632 final, resa nel mese di ottobre 2014, in merito alla disponibilità sul mercato di pile a bottone senza mercurio per protesi acustiche, conformemente al nuovo articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE, non ha ritenuto necessario prorogare la suddetta deroga fissata al 1° ottobre 2015.

Il numero 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 6 della direttiva 2006/66 che disciplina l'immissione sul mercato di pile e accumulatori. In particolare, viene sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 6 della direttiva 2006/66 che prevedeva che gli Stati membri ritirassero dal mercato le pile e gli accumulatori non in regola.

Il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 6 della direttiva 2006/66 prevede ora che le pile e gli accumulatori non in regola, ma legalmente introdotti sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 4, possano essere

commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. In tema di obiettivi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori il numero 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 10, par. 4, della direttiva 2006/66 ed introduce la possibilità, da parte della Commissione, di adottare atti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per stabilire disposizioni transitorie al fine di risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i tassi di raccolta (vedi *infra* articolo 10, par. 2 della direttiva 2006/66), a causa di circostanze nazionali specifiche, e per definire inoltre una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali definita entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Si ricorda che il paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 2006/66 stabilisce che gli Stati membri conseguano almeno i seguenti tassi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili: 25 per cento entro il 26 settembre 2012; 45 per cento entro il 26 settembre 2016.

Per quanto riguarda la rimozione di rifiuti di pile e accumulatori, il numero 4 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 della direttiva 2006/66 ed introduce la figura del professionista qualificato indipendente dai produttori per la rimozione di rifiuti di pile e accumulatori. In particolare, viene introdotto l'obbligo a carico dei produttori di progettare gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori, qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale.

In materia di trattamento e riciclaggio di pile e accumulatori i numeri 5 e 6 dell'articolo 1 modificano l'articolo 12 della direttiva 2006/66, che disciplina il trattamento e il riciclaggio di pile e accumulatori contenenti cadmio, mercurio o piombo, prevedendo altresì il conferi-

mento in discariche o depositi sotterranei, allorché non disponibile un mercato finale valido.

Il numero 5 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 6 dell'articolo 12 della direttiva 2006/66 e prevede l'emanazione da parte della Commissione di atti di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Il citato paragrafo 6 dell'articolo 12 prevedeva l'adattamento o l'integrazione, entro il 26 marzo 2010, dell'allegato III recante i requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio della direttiva 2006/66, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in cui erano contenute le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

riciclaggio del 65 per cento in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che fosse tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;

riciclaggio del 75 per cento in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che fosse tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;

riciclaggio del 50 per cento in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

Il numero 6 dell'articolo 1 sopprime il paragrafo 7 dell'articolo 12 della direttiva 2006/66 che prevedeva una consultazione da parte della Commissione, prima di proporre modifiche dell'allegato III, delle parti interessate (produttori, operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, operatori di impianti di trattamento, organizzazioni ambientaliste, organizzazioni dei consumatori e associazioni dei lavoratori).

Il numero 7 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/66 recante la disciplina sulle esportazioni per il trattamento e il riciclaggio dei

rifiuti di pile e accumulatori, che prevedeva, per l'attuazione delle norme contenute nel medesimo articolo 15, la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Il nuovo paragrafo 3 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 23 *bis*, per stabilire norme dettagliate volte a integrare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 15 medesimo, in particolare, sui criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.

Il paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva 2006/66 disciplina l'esportazione dei rifiuti di pile e accumulatori al di fuori della Unione europea, stabilendo che i medesimi rifiuti sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della direttiva 2006/66 solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva medesima.

In materia di registrazione dei produttori e piccoli produttori il numero 8 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 17 della direttiva 2006/66, in merito alla disciplina per la registrazione dei produttori, prevedendo in particolare gli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro a norma dell'allegato IV. Il numero 9 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 18, recante la disciplina per i produttori di piccolissime quantità di pile o accumulatori, relativamente alla pubblicità e alla comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri delle misure di deroga, adottate dai singoli Stati, riguardo al finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori a carico dei produttori. Il numero 14 dell'articolo 1 introduce l'allegato IV alla direttiva 2006/66 che disciplina gli obblighi procedurali di registrazione dei produttori.

Per quanto concerne la questione dell'etichettatura il numero 10 dell'articolo 1

sostituisce con le lettere a) e b), rispettivamente, i paragrafi 2 e 7 dell'articolo 21 della direttiva 2006/66.

Con la prima modifica, viene conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 23-*bis*, per stabilire norme dettagliate per integrare l'obbligo previsto di indicare la capacità di tutte le pile e gli accumulatori portatili su di essi, in modo visibile, leggibile e indelebile, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato adottati entro il 26 marzo 2009.

Con la seconda modifica si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23-*bis* per la concessione di deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito nel medesimo articolo 21, adottati con la consultazione delle parti interessate (produttori, operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, operatori di impianti di trattamento, organizzazioni ambientaliste, organizzazioni dei consumatori e associazioni dei lavoratori).

I numeri 11 e 13 dell'articolo 1 intervengono, rispettivamente, con riguardo ai rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva, prevedendo atti di esecuzione per i questionari o gli schemi utilizzati per la redazione delle relazioni previste, e alla procedura di comitato come indicata dall'articolo 24 della direttiva 2006/66.

Il numero 12 dell'articolo 1 aggiunge l'articolo 23-*bis*, che stabilisce le condizioni poste per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione con riguardo a disposizioni previste nella direttiva. In particolare, tale potere è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013, e, tacitamente, viene prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La direttiva 2014/27/UE, entrata in vigore il 25 marzo 2014, riguarda le sostanze e le miscele pericolose. Essa novella alcune precedenti direttive, per conformarle alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che ha

istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, basato sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale.

Poiché le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura, la direttiva 2014/27/UE opera novelle nel testo delle medesime, al fine di garantire la continuità della loro efficacia. La direttiva 2014/27/UE non muta l'ambito di applicazione delle direttive suddette. Inoltre, come si afferma nel considerando numero 5, la direttiva è intesa a mantenere il livello di protezione dei lavoratori (garantito dalle suddette direttive precedenti).

La novella di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/27/UE concerne forme di segnalazione di sostanze o miscele pericolose. Le novelle di cui agli articoli 2 e 3 riguardano gli agenti biologici ed alcuni processi industriali, mentre quella di cui all'articolo 4 concerne gli agenti chimici. L'articolo 5 novella in parte la disciplina contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il termine per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è fissato al 1° giugno 2015.

Le seguenti direttive toccano altresì le competenze della X Commissione:

2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione);

2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);

2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 con-

cernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) fanno parte di un pacchetto unitario, il cosiddetto «pacchetto di adeguamento al nuovo quadro normativo».

Si trattava di nove proposte legislative, predisposte contestualmente dalla Commissione europea, finalizzate ad adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al «nuovo quadro normativo» (NQN). Quest'ultimo è costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti medesimi, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

L'adeguamento ha riguardato tra l'altro:

misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui: dettagliati obblighi non solo per i fabbricanti (articolo 5 della direttiva 2014/28/UE, articolo 6 della direttiva 2014/29/UE, articolo 7 della direttiva 2014/30/UE) ma anche per gli importatori ed i distributori (artt. 7 e 8 della direttiva 2014/28/CE, 8 e 9 della direttiva 2014/29/UE e 9 e 10 della direttiva 2014/30/UE). Sono state altresì introdotte norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;

misure volte a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati, con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla

competenza nello svolgimento della loro attività (articolo 28 della direttiva 2014/28/UE, 21 della direttiva 2014/29/UE e 24 della direttiva 2014/30/UE). È previsto altresì un processo di notifica rivisto, con la possibilità per gli Stati membri di esprimere obiezioni sulla notifica di un organismo effettuata da un altro Stato membro (articolo 32, par. 5, della direttiva 2014/28/UE, 25, par. 5, della direttiva 2014/29/UE e 28, par. 5, della direttiva 2014/30/UE). Pregnanti obblighi di informazione sono posti a carico degli organismi notificati (articolo 38 della direttiva 2014/28/UE, 31 della direttiva 2014/29/UE e 34 della direttiva 2014/30/UE);

misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

Il termine fissato per il recepimento delle tre direttive è il 19 aprile 2016.

La direttiva 2014/31/UE disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione; prodotti importati da un Paese terzo (nuovi o usati). La direttiva in esame procede alla rifusione delle norme relative agli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico contenute nella direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. Ai sensi della direttiva, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione sono responsabili della conformità degli strumenti per pesare; pertanto dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alle norme europee. In particolare, gli operatori che si assumono la responsabilità – come fabbricanti, distributori o importatori di questo tipo di strumenti – di immetterli sul mercato, devono assumersi specifici obblighi che riguardano soprattutto l'osservanza delle disposizioni tecniche della direttiva, la collaborazione con le istituzioni di vigilanza

nazionali, la redazione della dichiarazione di conformità UE, la garanzia dell'accesso alle informazioni.

Le procedure di valutazione della conformità richiedono l'intervento di organismi di valutazione, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza. A tal fine, la direttiva stabilisce prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione che desiderano essere notificati. Inoltre, stabilisce le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo. Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento, essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità.

È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica. Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico possano essere immessi sul mercato soltanto se – adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili – non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

La direttiva prevede l'istituzione di un Comitato che assiste la Commissione nella definizione di specifiche tecniche, al fine di coordinare tutte le normative nazionali sulla materia.

La direttiva si suddivide in 6 Capi: il primo contiene disposizioni generali; il secondo contiene la disciplina degli obblighi dei vari operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti), nonché le regole di identifica-

zione degli operatori stessi. Il Capo terzo tratta della conformità degli strumenti, procedure di valutazione, dichiarazione di conformità UE, regole e condizioni per l'apposizione della marcatura UE. Il Capo quarto disciplina la procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità (l'autorità di notifica designata dagli Stati membri, le prescrizioni relative agli organismi notificati e quelli relativi all'autorità di notifica), le procedure di notifica e le contestazioni, con le relative procedure di ricorso. Il Capo quinto disciplina la vigilanza del mercato dell'Unione, i controlli sugli strumenti che entrano nel mercato e le procedure di salvaguardia. Il Capo sesto regola il funzionamento del Comitato che assiste la Commissione europea, e reca disposizioni sulle sanzioni applicabili alle infrazioni commesse dagli operatori economici. Nello stesso Capo sesto vi sono gli articoli relativi all'entrata in vigore e al recepimento della direttiva, da effettuare entro il 19 aprile 2016.

La direttiva 2014/32/UE intende procedere alla rifusione del contenuto della direttiva 2004/22/CE del Consiglio relativa agli strumenti di misura, che ha subito nel tempo sostanziali modificazioni. Infatti, essa disciplina gli strumenti di misura nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione; nuovi o usati, importati da un paese terzo. La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Si ricorda che la direttiva 2004/22/CE – nota come Direttiva MID « *Measuring Instruments Directive* » – è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 22 del 2007.

Oggetto principale della nuova disciplina è la commercializzazione degli strumenti di misura, che sono prodotti sottoposti a controlli metrologici legali, data l'importanza della loro funzione in diversi settori: dalla sanità pubblica alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori, tutti ambiti dove è necessario soddisfare adeguatamente esigenze relative all'interesse pubblico. La direttiva fissa le norme volte a garantire i requisiti di

prestazione che gli strumenti di misurazione devono soddisfare e i loro livelli di affidabilità.

La direttiva 2004/22/CE consentiva l'applicazione del principio di opzionalità, che permetteva agli Stati membri di esercitare il loro diritto se prescrivere o meno l'utilizzo degli strumenti coperti dalla direttiva; tuttavia la prescrizione di controlli metrologici legali da parte degli Stati membri dovrebbe sempre avvenire nel quadro della disciplina fissata dalla direttiva. La norma europea prescrive quindi quali obblighi sono tenuti ad osservare tutti gli operatori che intervengono nella catena della progettazione, produzione, commercializzazione e uso degli strumenti di misurazione legali. In particolare, si richiede ai fabbricanti di mettere a disposizione sul loro sito internet una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva. D'altro canto, la necessità di garantire un livello uniforme di controllo su tutto il territorio dell'Unione rende indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità attivi negli Stati membri osservino prescrizioni obbligatorie e soprattutto che siano notificati per poter svolgere i loro servizi di valutazione. Infatti, viene introdotto dalla presente direttiva un sistema di accreditamento per la verifica dei requisiti degli organismi di valutazione e degli enti che per essi lavorano, ai quali spesso, nella pratica, vengono subappaltate le attività di verifica.

Gli organismi di valutazione di conformità devono, ai sensi della direttiva, non imporre inutili oneri amministrativi alle aziende e agli operatori economici e funzionare in modo coordinato, per garantire parità di trattamento tra gli operatori e coerenza tecnica. Al fine di tenere conto dello sviluppo della tecnologia di misura, la Direttiva prevede misure volte a delegare alla Commissione il potere di adottare atti per quanto riguarda specifiche modifiche tecniche. Essa prevede anche un adeguato periodo di transizione per consentire l'utilizzo di strumenti già esistenti

sul mercato ma non corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa aggiornata.

La direttiva si compone di 7 Capi: il primo reca disposizioni generali; il secondo gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, rappresentanti, distributori); il terzo descrive i requisiti di conformità degli strumenti di misura, le procedure di verifica della conformità, la documentazione tecnica richiesta, la marcatura di conformità. Il Capo quarto disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità (prescrizioni relative all'autorità di notifica e relative agli organismi notificati), le procedure di notifica e i casi di contestazione, nonché gli obblighi di informazione. Il Capo quinto disciplina le attività di vigilanza sul mercato dell'Unione e i controlli sugli strumenti che vengono importati, al fine di salvaguardare il mercato europeo. Il Capo sesto istituisce un Comitato per gli strumenti di misura che assiste la Commissione nella sua attività di normazione tecnica. L'ultimo capo reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e al recepimento. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure nazionali di recepimento entro il 19 aprile 2016, data dalla quale è abrogata la precedente direttiva 2004/22/CE.

La direttiva 2014/34/UE reca disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai loro componenti, ai sistemi di sicurezza che, pur non operando in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono necessari o utili per prevenire rischi di esplosione. La direttiva in esame, di rifusione, abroga la precedente direttiva in materia 94/9/CE anche al fine di adeguare le previgenti disposizioni al nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/CE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Si ricorda che la direttiva 94/9/CE è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998.

Il Capo 1 (articoli 1-5) della direttiva è dedicato alle disposizioni generali. L'articolo 1, oltre a definire l'oggetto della disciplina nei termini sinteticamente ricordati, esclude dal campo di applicazione della direttiva le apparecchiature mediche, i sistemi di sicurezza diretti a prevenire pericoli di esplosioni derivanti dalla presenza di esplosivi o componenti chimici instabili, le apparecchiature utilizzate in ambienti domestici, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e le navi o unità mobili *offshore* o apparecchi ivi utilizzati. Gli Stati membri sono chiamati a mettere in commercio o a mettere in servizio solo quei prodotti che soddisfino i requisiti della direttiva ed in particolare rispettino i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II. Di tali apparecchi gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione.

Il Capo 2 (articoli 6-11) dispone in ordine agli obblighi degli operatori. In particolare i fabbricanti – che possono anche nominare loro rappresentanti autorizzati – devono garantire la conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e preparano la documentazione tecnica che sono tenuti a conservare, insieme alla documentazione di conformità, per almeno dieci anni dalla commercializzazione.

Gli importatori, oltre a verificare la presenza della necessaria documentazione tecnica e la conformità del prodotto, sono chiamati ad assicurare la presenza delle informazioni necessarie, quali la denominazione del prodotto e le istruzioni per il corretto uso. Anche i distributori sono tenuti ad assicurare l'ottemperanza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e, al pari degli importatori, sono obbligati a segnalare la presenza sul mercato di prodotti che non rispettino i requisiti prescritti, nonché a fornire qualsiasi informazione e documentazione che venga loro richiesta dall'autorità nazionale competente.

Il Capo 3 (articoli 12-16) detta disposizioni sulla conformità del prodotto. In particolare, si presume che un prodotto

sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, dettati dall'allegato II, quando sia conforme a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel caso non siano state indicate norme armonizzate, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alle parti interessate, secondo le disposizioni adottate dai medesimi Stati membri, le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Sono quindi introdotte, attraverso gli allegati III-IX, le procedure di verifica della conformità all'esito delle quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità UE, la cui struttura è fissata dall'Allegato X. Per quanto riguarda le marcature CE, si applicano le disposizioni generali dettate dal regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Il Capo 4 (articoli 17-33) è dedicato alla notifica, da parte di uno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità. A tal fine, viene designata un'autorità di notifica in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività. Inoltre, viene stabilito che le procedure di notificazione debbano essere separate da quelle di valutazione della conformità: la direttiva detta, infatti, specifiche prescrizioni sugli organi di valutazione della conformità tese ad assicurarne l'indipendenza e la terzietà. Sono inoltre richiesti specifici requisiti di indipendenza e di preparazione professionale per i dipendenti di tali organismi notificati. Tali requisiti devono essere rispettati anche da eventuali organismi affiliati o subappaltatori.

La direttiva introduce quindi norme specifiche sulla domanda di notifica e sulle procedure per l'espletamento del procedimento di notifica. Sui casi di contestazione della competenza degli organismi notificati indaga la Commissione, ad essa lo Stato

membro notificante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste. Nei casi in cui la contestazione risulti fondata, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati. Ulteriori disposizioni prevedono obblighi di informazione in capo agli organismi notificati. Si prevede infine che la Commissione organizzi scambi di esperienze tra le autorità nazionali e forme di coordinamento degli organismi notificati. Con riferimento alle procedure di vigilanza e controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario, il Capo 5 (articoli 34-38) rimanda alle corrispondenti disposizioni di carattere generale del citato regolamento (CE) n. 765/2008. Il medesimo Capo, con riferimento alle procedure di salvaguardia, prevede che le autorità di vigilanza, quando rilevino la mancanza dei requisiti di sicurezza e salute prescritti, chiedano tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive necessarie o di ritirare un prodotto dal mercato. Se l'operatore economico non ottempera alle suddette misure di salvaguardia, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie. Qualora le misure nazionali volte a correggere casi di mancata conformità siano oggetto di obiezioni, la Commissione avvia immediatamente le consultazioni e con atto di esecuzione determina se la misura nazionale sia giustificata.

Il Capo 6 (articoli 39-45) stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e rinvia alla legislazione europea applicabile alle procedure di comitato. In merito alle sanzioni, si prevede che gli Stati membri possano prevedere sanzioni penali per gravi inottemperanze da parte degli operatori. Sono dettate, infine, nel medesimo Capo, disposizioni transitorie e finali. Vi si prevede,

tra l'altro, che i distributori possono rendere disponibili sul mercato prodotti conformi alla previgente disciplina fino al 20 aprile 2016.

Il termine di recepimento è fissato al 19 aprile 2016.

Il testo della direttiva 2014/35/UE, nasce dalla necessità di modificare la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Risulta infatti necessario adeguare la normativa in vigore al cd. « pacchetto merci » adottato nel 2008, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla decisione 768/2008/CE che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

L'obiettivo della direttiva 2014/35/UE è quello è garantire che il materiale elettrico posto sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, assicurando anche il funzionamento del mercato interno. L'ambito di applicazione è il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua (le eccezioni vengono indicate all'allegato II). Solo il materiale elettrico costruito conformemente alla regola dell'arte può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione (gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico sono elencati nell'Allegato I); a tal fine il Capo II specifica gli obblighi cui devono sottoporsi fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. In particolare, il dettato della direttiva prevede che tutti gli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione siano obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato

dell'Unione proveniente da paesi terzi. Gli articoli 8 e 9 impongono a tal fine obblighi ad importatori e distributori che li rendono responsabili della conformità della merce alla sicurezza. Gli importatori, ad esempio, prima di immettere sul mercato il materiale si devono assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, indicano sul materiale elettrico il proprio nome e garantiscono che sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Gli articoli da 12 a 17 recano disposizioni riguardanti la conformità del materiale elettrico in presenza di norme armonizzate, la presunzione di conformità sulla base di norme internazionali o nazionali, i principi generali della marcatura CE e le regole per la sua apposizione prima dell'immissione del materiale sul mercato. L'allegato I enuncia gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza. Gli articoli 18 e 19 sono dedicati al tema della vigilanza del mercato, ovvero al controllo del materiale che entra nell'Unione e recano disposizioni da attuare nel caso in cui le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritengano che un materiale elettrico presenti un rischio per la salute o la sicurezza. Viene contemplato, infine, il caso in cui uno Stato membro ritenga che il materiale elettrico dichiarato conforme presenti un rischio per la salute o la sicurezza; la procedura prevede che gli altri Stati membri e la Commissione siano immediatamente informati; quest'ultima, in base ai risultati di una valutazione, propone opportune misure o, per motivi di urgenza, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili. La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016. Il termine di recepimento da parte degli Stati membri, come indicato all'articolo 26, è fissato al 19 aprile 2016.

La direttiva 2014/53/UE introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di apposito

accessorio quale l'antenna. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi di apertura delle porte di veicoli, modem ecc.

La direttiva fissa alcuni requisiti essenziali di tali apparecchiature, in termini di protezione della salute umana e animale, nonché di protezione dei beni, anche in relazione alla direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Le apparecchiature in oggetto devono inoltre assicurare un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Esse devono essere fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio al fine di evitare interferenze.

Le apparecchiature radio devono inoltre soddisfare ulteriori requisiti a seconda della tipologia o della classe di appartenenza: sarà la Commissione, con atto delegato, a stabilire la corrispondenza tra tipologie di apparecchi e requisiti che essi dovranno soddisfare. A tale proposito, si segnala il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati, che ha la durata di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2014.

I suddetti requisiti si possono riassumere nel modo seguente: compatibilità con accessori standardizzati, in particolare carica batterie; possibilità di interazione con altri apparecchi radio; possibilità di collegamento ad interfacce dello stesso tipo reperibili sul mercato europeo. Gli apparecchi devono poi assicurare la sicurezza della rete e del suo funzionamento; devono essere dotati di dispositivi atti ad assicurare la protezione dei dati dell'utente; devono poter supportare alcune funzioni atte a proteggere dalle frodi; devono assicurare l'accessibilità ai servizi di emergenza, nonché alle persone con disabilità.

Ai fini di una migliore sorveglianza del mercato, la direttiva pone in capo ai fabbricanti l'obbligo di registrazione centralizzata delle apparecchiature a decorrere dal 12 giugno 2018. Le modalità attuative di tale disposizione sono parimenti fissate dalla Commissione con atto delegato. Sono quindi dettate disposizioni sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio e uso in relazione alla conformità delle apparecchiature alla presente direttiva.

La direttiva pone in capo agli operatori economici specifici obblighi, prevedendo che ogni operatore (fabbricante, importatore, distributore) sia responsabile della conformità delle apparecchiature ai dettami della presente direttiva in relazione al ruolo da essi svolto nella catena di distribuzione. In particolare, i fabbricanti provvedono affinché le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.

La Commissione effettua un esame dell'applicazione della direttiva facendone rapporto entro il 12 giugno 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. Il rapporto dovrà in particolare incentrarsi sull'efficacia della direttiva nel favorire un sistema coerente delle apparecchiature radio nell'Unione, nel favorire la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione, nonché l'armonizzazione delle norme. Inoltre, si dovranno verificare le misure introdotte in termini di protezione del consumatore, la compatibilità con gli accessori e il corretto funzionamento degli schermi ove presenti.

Il termine di recepimento è fissato al 12 giugno 2016.

La direttiva 2014/68/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, ha lo scopo di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro

comune per la commercializzazione dei prodotti. Inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature – compresi eventualmente elementi annessi a parti pressurizzate – sottoposte ad una pressione superiore a 0,5 bar. Essa fissa gli obblighi di tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione, in relazione ai loro rispettivi ruoli. A tal fine, la direttiva reca disciplina relativa agli obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti da loro autorizzati, degli importatori e dei distributori.

La direttiva impone ai fabbricanti di assicurare che le attrezzature siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. Ulteriori obblighi riguardano la preparazione e la conservazione della documentazione tecnica. Inoltre, i produttori devono indicare sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e il proprio indirizzo postale, quale punto unico di contatto. Qualora dimensione o conformazione dell'attrezzatura non consentano l'apposizione di tali indicazioni, queste andranno riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura. Le informazioni relative al punto unico di contatto devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. Analoghi obblighi relativi alla denominazione, al marchio o denominazione, nonché al punto di contatto sono posti in capo agli importatori. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ed è redatta secondo la struttura indicata nell'allegato IV. La marcatura CE è soggetta ai principi generali previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008. La direttiva in esame, peraltro, detta le

disposizioni specifiche circa le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura suddetta.

La direttiva, inoltre, disciplina i casi in cui le attrezzature presentino rischi per la sicurezza: in tali casi, lo Stato membro, qualora le competenti autorità di vigilanza abbiano evidenziato tali rischi, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive al fine di rendere l'attrezzatura a pressione conforme oppure di ritirare o di richiamare il prodotto dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio. I risultati della valutazione sulla conformità devono essere resi noti agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui la mancata conformità non investa il solo territorio nazionale.

La direttiva attribuisce, infine, alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di tenere debitamente in conto eventuali problemi relativi alla sicurezza che dovessero emergere. Tale delega è conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2015. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni sull'atto delegato entro due mesi: in caso di obiezione l'atto non entra in vigore. È abrogata (con la decorrenza prevista dall'articolo 50) la direttiva 97/23/CE, le cui disposizioni sono rifuse nella presente direttiva.

Il termine di recepimento è fissato al 28 febbraio 2015.

Si segnala inoltre che il 27 marzo 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2015/0145) per il mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE.

La direttiva 2014/87/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, si compone di soli due articoli, il primo dei quali propone modifiche alla direttiva 2009/71/Euratom.

La direttiva in esame richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali

di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme.

Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevenano eventuali conflitti di interesse.

La direttiva introduce nuove norme sui titolari delle licenze, che sono direttamente responsabili della sicurezza degli impianti nucleari. Essi devono elaborare e presentare dettagliati piani di sicurezza, devono verificare periodicamente le misure di sicurezza adottate, devono stabilire efficaci misure di emergenza, devono investire adeguate risorse materiali e umane nel settore della sicurezza.

Le nuove disposizioni della direttiva in esame impongono agli Stati di regolamentare il quadro della sicurezza nucleare con misure sulla capacità e competenza degli operatori coinvolti; gli Stati devono introdurre norme sulla trasparenza e l'informazione, devono provvedere affinché gli impianti siano progettati costruiti, utilizzati e disattivati con l'obiettivo primario della sicurezza.

Inoltre, è richiesto che gli Stati membri provvedano circa la valutazione iniziale e la revisione periodica degli impianti, nonché la risposta alle emergenze che insorgano nei siti nucleari.

Infine, la direttiva richiede che ogni dieci anni almeno gli Stati dispongano verifiche di autovalutazione del quadro normativo e delle misure sulle autorità di regolamentazione.

Il termine di recepimento è il 15 agosto 2017.

La direttiva 2014/94/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

L'obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi. Ciascuno Stato membro adotta un proprio Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva. I quadri strategici nazionali devono tener conto non solo della normativa europea, ma anche delle caratteristiche regionali e della necessità di coordinamento con le norme degli altri Stati. I Quadri Strategici Nazionali così elaborati dovranno essere sottoposti alla Commissione entro il 18 novembre 2016.

I combustibili « alternativi » per il trasporto sono individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione.

Per l'elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti stabilite tra Stati membri.

Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto – tra l'altro – del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020 indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione.

Gli Stati membri assicurano il rispetto dei principi della libertà di concorrenza (i

punti di ricarica accessibili al pubblico potranno approvvigionarsi di energia presso qualunque fornitore dell'Unione) e della trasparenza dei prezzi; inoltre faranno in modo che gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria.

La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015.

Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili per gli utenti informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda di veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili o che possono essere ricaricati tramite punti di ricarica. Inoltre, renderanno disponibili informazioni circa l'ubicazione dei punti di distribuzione, in modo non discriminatorio.

Successivamente al termine di presentazione dei rispettivi Quadri Strategici Nazionali, gli Stati membri presentano entro il 18 novembre 2019 alla Commissione una relazione sull'attuazione, e successivamente ogni tre anni. La Commissione, da parte sua, trasmette entro il novembre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali ricevuti dagli Stati membri.

La direttiva in esame è corredata da due Allegati, che riguardano:

il contenuto della Relazione che la Commissione deve trasmettere al PE e al Consiglio sui vari quadri strategici nazionali ricevuti. Essa deve evidenziare le misure giuridiche richieste dagli Stati a sostegno della realizzazione delle infrastrutture per la distribuzione di combustibili alternativi, le misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano, le misure finanziarie a sostegno della realizzazione della produzione, gli investimenti in ricerca, sviluppo e dimostrazione, la stima degli obiettivi.

le specifiche tecniche per i vari punti di ricarica: distribuzione di elettricità, punti di rifornimento di idrogeno, punti di rifornimento di gas naturale.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 18 novembre 2016.

La direttiva 2014/95/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

Il primo articolo della direttiva prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. In particolare, l'articolo in esame aggiunge alla direttiva 2013/34/UE l'articolo 19-bis, concernente la « Dichiarazione di carattere non finanziario », in cui si prevede l'obbligo in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Inoltre, l'articolo 1 modifica, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

La direttiva 2014/95/UE richiede, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche

a livello consolidato. A tal fine, il medesimo articolo 1 della direttiva in esame aggiunge l'articolo 29-bis alla direttiva 2013/34/UE, in tema di « *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario* », che obbliga gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente informazioni analoghe a quelle richieste alla singola impresa e sopra richiamate.

La direttiva prevede inoltre che la Commissione:

elabori orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, anche consultando i relativi *stakeholders*, e che li pubblichi entro il 6 dicembre 2016 (articolo 2);

relazioni al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva in commento e pubblichi tale rapporto entro il 6 dicembre 2018, eventualmente correlandolo di proposte legislative (articolo 3);

Il termine di recepimento è fissato nel 6 dicembre 2016.

La direttiva (UE) 2015/13, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'Allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al campo di portata dei contatori dell'acqua.

Ricordo che la direttiva 2014/32/UE fornisce i requisiti che devono possedere alcuni strumenti di misura utilizzati per specifiche funzioni stabilite dagli Stati membri. Il primo requisito sul quale si sofferma la citata direttiva nell'allegato III è quello relativo ai contatori dell'acqua. Per tali contatori stabiliva un campo di portata pari a $Q3/Q1 \geq 10$.

Infatti, tale campo di portata riuscirebbe a garantire una maggiore economi-

cià rispetto ad altri contatori. Tuttavia, si attribuisce discrezionalità all'impresa di pubblica utilità relativamente all'installazione del contatore affinché la scelta venga effettuata anche in base alla misura del consumo previsto o prevedibile.

La direttiva in esame modifica il primo dei requisiti dei contatori dell'acqua di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE, stabilendo che il valore del campo di portata dei contatori deve essere pari a $Q3/Q1 \geq 40$, corrispondente alla qualità minima disponibile attualmente sul mercato dell'Unione. L'articolo 1 della direttiva predetta lascia peraltro inalterati gli altri requisiti previsti per i contatori d'acqua. Il nuovo campo di portata previsto dalla direttiva in esame corrisponde alle disposizioni della norma EN 14154. EN 14154 è il nuovo standard europeo che regola tutti i tipi di contatori per acqua installati su condotte chiuse e completamente riempite di acqua. Tale standard si applica a tutti i tipi di contatori indipendentemente dal principio di funzionamento. Si applica in particolare ai contatori di seguito indicati:

contatori meccanici, volumetrici e a turbina;

contatori meccanici con totalizzatore elettronico;

contatori meccanici che incorporano qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica;

contatori basati su principio di funzionamento elettrico o elettronico;

dispositivi elettronici per controlli metrologici.

Il termine di recepimento è il 19 aprile 2016.

Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 3), relativa all'anno 2014, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, ricorda che è stata

presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014) è stata trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, successivamente alla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2015.

Il documento è articolato in quattro grandi capitoli.

Il primo capitolo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di due parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia); nella seconda si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-

2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei: Parlamento europeo (elezioni europee del 22-25 maggio 2014), Commissione europea (insediata il 1° novembre 2014) e Presidente del Consiglio europeo (insediato il 1° dicembre 2014); nella terza parte, intitolata « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.

Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.

Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee. Nella prima parte, sono illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e al meccanismo di « informazione qualificata » sulle iniziative legislative europee.

Nella seconda parte del capitolo, sono riportate in dettaglio le misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano, nonché per la soluzione delle procedure di infrazione. Infine, si dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione.

La Relazione è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2014, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non le-

gislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.

Nell'ambito del dialogo politico tra la Commissione europea e l'attività svolta dalla Camera dei Deputati e in particolare dalle Commissioni parlamentari, si segnala che la X Commissione Attività produttive, con riferimento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva (COM(2013) 407 final), il 21 dicembre 2013 ha approvato il documento (Doc. XVIII, n. 10) in cui la Commissione valutando positivamente il Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva, ha posto una serie di condizioni. In particolare, la Commissione ha chiesto:

la coerenza complessiva del disegno delineato nel prosieguo dell'attività della Commissione europea per dare attuazione al Piano;

atteggiamenti più incisivi dell'Unione europea di fronte ai fenomeni di concorrenza sleale;

sul piano del contenimento dei costi di produzione (in particolare dei costi dell'energia), la possibilità di misure dirette all'attenuazione degli oneri gravanti su alcuni settori energivori, quali quello siderurgico, in relazione alle innovazioni che dovessero essere introdotte nei processi produttivi;

il potenziamento degli strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e delle risorse stanziare per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi;

lo sviluppo di adeguati strumenti e prassi a livello europeo, a partire dal settore siderurgico, atte a favorire nella definizione degli assetti dei piani indu-

striali uno sviluppo industriale sostenibile e armonico.

Il Parlamento europeo ha poi approvato la risoluzione del 4 febbraio 2014 sul citato piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (2013/2177(INI)).

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3123 alle ore 12 di venerdì 12 giugno 2015.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 giugno 2015 — Presidenza del Presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014)86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Arlotti ha presentato una proposta di documento finale.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo);

valutato positivamente il contenuto dell'Accordo nei settori della protezione dei consumatori, della politica industriale e delle imprese, della cooperazione nel settore dell'energia, del turismo e degli scambi commerciali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo);

rilevato positivamente che l'Accordo include nella parte integrante anche l'istituzione del *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA) finalizzato all'incremento dell'interscambio commerciale e alla progressiva armonizzazione regolamentare in vista di un graduale inserimento del Paese nel mercato unico europeo;

sottolineato che, per quanto concerne la proprietà intellettuale, Unione europea ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi, a tutelare i diritti di produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi, nonché a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i brevetti e le invenzioni, applicando i trattati internazionali vigenti;

osservato che nell'Accordo sono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione della Commissione recante la Strategia europea per il turismo costiero e marittimo (COM(2014)86);

preso atto degli utili elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte;

considerato che:

già attualmente l'Unione europea rappresenta la prima destinazione turistica mondiale e vanta la maggiore densità e varietà di attrazioni turistiche;

il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL dell'UE, impiegando circa il 5,2 per cento degli occupati totali (circa 9,7 milioni di lavoratori) in circa 1,8 milioni di imprese. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'UE 28 ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento del 1,6 per cento rispetto al 2012, facendone il terzo ramo di attività economica dell'Unione;

per quanto riguarda l'Italia, nel 2014 il contributo diretto e indiretto del settore al PIL è stato di 162 miliardi di euro, con un'incidenza del 10.1 per cento, superiore alla media europea. Nello stesso anno il contributo diretto e indiretto del

settore in termini di occupazione è dell'11,4 per cento con un numero di posti di lavoro di 2,553,000 unità;

rilevato in particolare che il turismo costiero e marittimo nell'UE occupa quasi 3,2 milioni di persone, di cui il 45 per cento di età compresa fra i 16 e i 35 anni;

le previsioni per il prossimo futuro delineano uno scenario caratterizzato da un considerevole incremento della domanda turistica, specie di provenienza dalle economie emergenti e l'Europa, per la varietà dei paesaggi e dei territori, del patrimonio artistico e culturale che la contraddistingue può legittimamente candidarsi a consolidare la posizione di leader globale del settore;

tali considerazioni valgono a maggior ragione per il nostro Paese che, costituendo un *unicum* anche all'interno dell'Unione europea per la ricchezza e la bellezza del territorio e del patrimonio culturale e artistico, anche in considerazione dell'estensione e della varietà delle sue coste, potrebbe garantire una offerta turistica senza confronti per qualità e dimensioni;

valorizzare la naturale vocazione turistica dell'Italia, in termini sostenibili e rispettosi del territorio, dovrebbe rappresentare una priorità per il contributo rilevantisimo che potrebbe derivarne ai fini della ripresa economica e dell'occupazione, pur disponendo l'UE di una com-

petenza limitata in materia di turismo, potendo essa soltanto completare l'azione degli Stati membri con lo specifico obiettivo di promuovere la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore, appare evidente che l'adozione della comunicazione in esame rappresenta una preziosa occasione che non deve essere sprecata per delineare una strategia coerente ed organica;

tale occasione appare particolarmente preziosa per l'Italia che subisce la concorrenza sempre più agguerrita di altri Paesi, anche a causa degli effetti negativi prodotti dalla frammentazione delle competenze tra diversi livelli di governo, dalla dispersione delle politiche e degli interventi, ivi compresi quelli relativi alla promozione, al marketing, all'incrocio tra domanda e offerta e alla qualificazione dei servizi turistici, dalla carenza di grandi operatori turistici nazionali, con conseguente spreco di risorse e scarsa efficienza degli interventi di sostegno;

considerato il parere della XIV Commissione approvato il 23 luglio 2014,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) Il Governo italiano si faccia promotore, a livello europeo, affinché sia definita, traendo spunto dalla comunicazione in esame, una strategia coerente ed organica a livello europeo, sulla base della quale delineare anche una strategia nazionale, che utilizzi tutti i mezzi disponibili, ivi inclusi quelli finanziari, allo scopo di offrire al sistema turistico europeo, con particolare riguardo a quello marittimo, strumenti utili a rafforzare e qualificare l'offerta in termini coerenti con le peculiarità dei territori e rispettosi dell'ambiente;

b) in particolare, in considerazione dell'aumento della concorrenza da parte di destinazioni a basso costo, si intervenga per la promozione e lo sviluppo di tutte le potenzialità del turismo sostenibile e di qualità, valorizzando il patrimonio cultu-

rale, ambientale, paesaggistico e artistico proprio dell'Europa, e in particolare dell'Italia;

c) si promuova l'adozione di una iniziativa volta a considerare i porti turistici come imprese turistiche in modo da consentirne l'accesso alle iniziative e alle risorse finanziarie riservate al turismo marittimo e costiero;

d) siano adottate misure per promuovere il turismo fuori stagione, puntando in particolare sulla clientela costituita dai cittadini della terza età;

e) siano adottate iniziative per migliorare la formazione e le competenze del personale del settore, sfruttando le possibilità a disposizione, partendo dal programma Erasmus+;

f) si favorisca la realizzazione di portali europei che sfruttino gli strumenti informatici e le nuove tecnologie per svolgere sia attività di informazione e promozione sia prestazione di servizi, posto che i maggiori portali online sono tutti non europei;

g) si colga l'occasione offerta dall'avvio di una politica europea per il turismo, specie marittimo, per correggere le disfunzioni che contraddistinguono l'assetto delle competenze e le politiche sino ad ora assunte a livello nazionale, in modo da superare la dispersione e la frammentazione delle iniziative e degli interventi nel settore. A tale proposito, risulta apprezzabile la modifica prospettata, nel disegno di legge costituzionale all'esame del Parlamento italiano, con riferimento all'articolo 117, lettera s), che riconduce alla competenze statali le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

h) sia assicurato l'integrale ed efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili per la promozione del turismo marittimo e costiero per il periodo 2014-2020. A tal proposito, merita apprezzamento l'impegno della Commissione,

preannunciato nella comunicazione in esame, per la predisposizione di linee guida per l'utilizzo dei diversi strumenti finanziari messi a disposizione dell'UE, soprattutto in considerazione del fatto che le caratteristiche trasversali del settore consentono l'attivazione di diversi programmi tematici dell'UE (fondi strutturali, COSME, Erasmus, Horizon 2020);

i) tali considerazioni valgono soprattutto per quanto riguarda il livello nazionale, posto che l'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 prevede finanziamenti al settore turistico sia nell'obiettivo tematico 3 (competitività dei sistemi produttivi – con 7,8 miliardi totali) che nell'obiettivo tematico 6 (tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali – 4,4 miliardi totali). In proposito, occorre quindi assicurare, in sede di attuazione dell'Accordo, la coerente definizione e realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la crescita e

la modernizzazione del turismo costiero e marittimo;

j) si verifichi la possibilità di ricorrere anche ad ulteriori risorse finanziarie, mediante l'attivazione della Banca europea per gli investimenti, in particolare per la qualificazione dell'offerta turistica delle piccole e medie imprese del settore.

k) si verifichi la possibilità di introdurre una normativa in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che tenga conto della specificità italiana, per rilanciare gli investimenti in innovazione e qualificazione delle imprese turistiche che operano sul demanio marittimo e superare l'attuale incertezza, valutando la fattibilità di tutte le soluzioni emerse in questi anni dal confronto con le organizzazioni degli imprenditori che operano sul demanio marittimo e riprendendo il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	106

RISOLUZIONI:

7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.	
7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00115</i>)	106
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	114

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Doc. VII, n. 443 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	107
Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 2494 Tripiedi (<i>Esame e rinvio</i>)	108

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'INPS, prof. Tito Boeri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb., in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	112
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S) esprime valutazioni critiche sul contenuto del disegno di legge, richiamando, in primo luogo, la delega legislativa in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, che, a suo avviso, aprirebbe le porte all'introduzione del principio della licenziabilità dei dipendenti nella pubblica amministrazione, in coerenza con il *Jobs Act* che ha inteso togliere ai lavoratori le tutele già previste dall'ordinamento. Per quanto attiene alla lettera c) dell'articolo 12, comma 1, e ai connessi criteri di delega di cui all'articolo 15, rileva la chiara intenzione del Governo di permettere agli operatori privati di entrare nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. A suo avviso, la medesima apertura agli interessi dei privati è ravvisabile nella lettera c), numero 3, dell'articolo 9, comma 1, che prevede il riassetto della scuola nazionale dell'amministrazione, consentendo di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, anche di istituzioni di formazione private. Giudica, inoltre, negativamente il criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 9, comma 1, che prevede l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, in quanto tale disposizione, rendendo più precari i dirigenti, ne indebolisce il ruolo rispetto alle pressioni della politica. Nella stessa ottica, valuta criticamente la soppressione della figura del segretario comunale, stigmatizzando l'assenza di disposizioni relative ai lavoratori precari della pubblica amministrazione e di norme in materia di sblocco della contrattazione, vista la prossima pronuncia della Corte costituzionale in materia. Con riferimento a tale sentenza, giudica negativamente l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, che, paventando l'esborso di importi evidentemente sopravvalutati, ha mandato un vero e proprio « pizzino » alla Corte costituzionale, al fine di orientarne le decisioni. Critica, infine, l'intervento legislativo su

aspetti di natura organizzativa, che dovrebbero essere rimessi alla contrattazione collettiva, e la cosiddetta staffetta generazionale che prevede l'impegno *part-time* dei lavoratori anziani, che dovrebbero accettare una riduzione di stipendio, a parità dei contributi da versare.

Antimo CESARO (SCpI) evidenzia che la collega Ciprini nel suo intervento ha utilizzato termini inappropriati e irrispettosi nel riferirsi al comportamento dell'Avvocatura dello Stato.

Claudio COMINARDI (M5S) osserva che la collega Ciprini non ha utilizzato termini irrispettosi e ha svolto un intervento assolutamente condivisibile nel merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, raccomanda a tutti i deputati l'utilizzo, nei propri interventi, di un linguaggio appropriato. Constatato che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Giorgio PICCOLO, *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che alle ore di 17 di oggi scade il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.

7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00115).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Rizzetto n. 7-00684 e Tripiedi n. 7-00686, rinviata nella seduta del 4 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che, a seguito di un'interlocuzione con il Governo, i presentatori dei due atti di indirizzo in discussione hanno elaborato un testo unificato delle proprie risoluzioni (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Simona VICARI, nell'esprimere un parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni Rizzetto n. 7-00684, e Tripiedi n. 7-00686, assicura che il Governo sta seguendo con grande attenzione le vicende dell'Alcatel, richiamando in particolare gli incontri svoltisi presso il Ministero dello sviluppo economico, nei quali si è confermata la strategicità dello stabilimento di Trieste, che produce tecnologie ottiche, un mercato considerato in espansione a livello mondiale. Fa presente, peraltro, che, lo stabilimento di Trieste è stato definito un *asset* fondamentale dallo stesso amministratore delegato dell'impresa. Assicura, infine, l'impegno del Ministero dello sviluppo economico a proseguire il lavoro fin qui svolto.

Luisella ALBANELLA (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla risoluzione, richiamandosi alle precedenti risoluzioni approvate dalla Commissione in materia di tutela dei livelli occupazionali della medesima azienda. Esprime la sua preoccupazione per i precedenti dell'azienda coinvolta nell'acquisto, che spesso ha proceduto alla delocalizzazione delle produzioni delle aziende rilevate, e invita, pertanto, il Governo a non sottovalutare i rischi della situazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni Rizzetto n. 7-00684 e Tripiedi n. 7-00686.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00115.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.

Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Doc. VII, n. 443.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 giugno, l'esame preliminare proseguirà anche nella seduta di domani e il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 10 di venerdì 12 giugno 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S), rileva in primo luogo l'incostituzionalità del decreto-legge, che attua solo il 12 per cento della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, prevedendo la presentazione di nuovi ricorsi alla Corte costituzionale. In particolare, evidenzia come il Governo abbia privilegiato il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione senza tenere conto della necessità di tutelare anche gli altri

principi costituzionali, ricordando le iniziative legislative del proprio movimento politico volte a rimuovere dalla Costituzione il principio del pareggio di bilancio. A suo giudizio, inoltre, rimangono senza soluzione alcuni problemi, come quello dei lavoratori deceduti e dei loro superstiti. Passando all'esame più puntuale del contenuto del decreto-legge, critica il contenuto dell'articolo 7, relativo all'anticipo in busta paga del TFR, ricordando l'opposizione del gruppo M5S nel corso dell'iter di approvazione della legge di stabilità 2015. In particolare, nel rilevare lo scarso utilizzo della possibilità di anticipo del trattamento di fine rapporto nella busta paga, richiama le critiche rivolte dalle imprese a tale anticipazione, osservando che il correttivo introdotto dal decreto-legge in esame appare volto, ancora una volta, a favorire le banche. Esprime critiche anche sull'articolo 5, che modifica i criteri di rideterminazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo. A suo avviso, infatti, il correttivo introdotto colpisce le future pensioni dei giovani, a causa della svalutazione dei contributi da loro versati. Sottolinea anche come sia difficilmente interpretabile la disposizione che prevede un futuro recupero del maggiore coefficiente applicato in caso di presenza di coefficienti negativi. Preannuncia, infine, la prossima presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di una proposta volta a istituire un Ministero per i pensionati, con funzione di monitoraggio e di consulenza.

Claudio COMINARDI (M5S), con riferimento all'articolo 1, che detta disposizioni per l'attuazione della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, propone di riconsiderare piuttosto il contenuto della precedente sentenza n. 316 del 2010, che ha giudicato legittima la sospensione degli adeguamenti per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. In tal modo, a suo avviso, si potrebbe procedere a un rimborso immediato degli arretrati per i trattamenti inferiori alla soglia di quattro volte il trattamento minimo INPS e, per i

trattamenti oltre tale soglia, a rimborsi dilazionati nel tempo. Stigmatizza, inoltre, la mancanza nel decreto-legge di interventi equi, che sanino i problemi esistenti, quali quelli relativi alle pensioni d'oro e ai vitalizi derivanti da cariche elettive e quelli derivanti dalla penalizzazione dei giovani per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo. Giudica, poi, troppo modesto il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di « tipo B », che, a suo avviso, dovrebbero essere privilegiati rispetto agli ammortizzatori sociali in deroga. Con riferimento all'articolo 5, che riguarda la rideterminazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, osserva che la positività della misura è solo apparente e chiede al Governo chiarimenti in merito al meccanismo di recupero previsto. Con riferimento all'articolo 7, sottolinea il fallimento dell'operazione dell'anticipo in busta paga del TFR e auspica la tutela di tale istituto, peculiare del Paese, evitando di favorire, come sembra fare la disposizione in esame, le banche. Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti correttivi del decreto-legge, su cui il suo gruppo esprime una valutazione complessivamente negativa.

Roberto SIMONETTI (LNA), richiamando il proprio intervento nell'ambito dell'esame delle questioni pregiudiziali, ribadisce come il decreto-legge in esame debba ritenersi incostituzionale, non essendo prevista la restituzione integrale degli adeguamenti, e stigmatizza la previsione di una indicizzazione limitata a decorrere dal 2016, non contemplata dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) ricorda quanto affermato in audizione dal ministro Padoan sull'impossibilità di rimborsare integralmente i 17 miliardi di euro di arretrati, a causa della necessità di rispettare i parametri di bilancio previsti nell'ambito dell'Unione europea. Considerando, poi, che oltre la soglia dei 90.000 euro annui i trattamenti pensionistici continuano ad essere tassati con un'aliquota

del 43 per cento, ricorda di aver sollecitato con appositi atti di indirizzo l'introduzione di aliquote crescenti da applicare ai trattamenti superiori ai 90.000 euro annui. Sottolineato, inoltre, che – come chiarito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 26102 del 2014 – i diritti quesiti possono essere incisi *in peius* solo in forza di una legge o di un atto avente forza di legge, connotati da caratteri di ragionevolezza, stigmatizza la violazione di tali criteri da parte del decreto-legge in esame. Dichiarò, per questo, la contrarietà del suo gruppo al provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani.

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.

C. 2494 Tripiedi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, ricorda che lavoratori del settore edile sono sottoposti a continui sforzi che fanno della categoria stessa uno dei settori più usuranti dal punto di vista fisico. L'edilizia si caratterizza per l'alto rischio infortunistico, per l'elevata prevalenza di malattie occupazionali, per un elevato tasso di mortalità in generale e di neoplasie quali tumori ai polmoni, al colon, mesoteliomi e altri. I lavoratori edili sono esposti, altresì, ad agenti chimici, polveri e fibre, ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, raggi solari e biologici quali tetano e leptospira. Rilevante è la movimentazione manuale dei carichi, frequenti sono i movimenti ripetitivi e numerose sono le attività svolte in postura non corretta. Sottolinea che si lavora all'aperto, con l'esposizione ai raggi solari, al caldo, al freddo, sotto la pioggia, in alcuni momenti anche in condizioni

estreme e che il lavoro comporta un impegno fisico medio-elevato e ad alto rischio infortunistico.

Ricorda i numerosi studi svolti sul comprovato affaticamento e sulla relativa usura dei lavoratori del settore. Tali studi acquisiscono ulteriore importanza considerando che il settore dell'edilizia risulta essere strategico in Italia e ai primi posti per occupati e fatturato. Richiama i dati dell'INAIL del 2011 che registrano in Italia 1.889.000 occupati, pari al 28,8 per cento dei lavoratori dell'industria e all'8,2 per cento del totale degli occupati dell'intero sistema economico nazionale.

A testimonianza di quanto illustrato, riporta le risultanze di tre studi riguardanti l'affaticamento e l'usura dei lavoratori del settore edilizio. Il primo studio è quello pubblicato nel 2011 dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro riguardante i lavori usuranti, dove spicca il dato legato al settore edile in Europa, che detiene uno dei *record* più negativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sottolinea che, secondo quanto riportato nello studio, circa il 45 per cento dei lavoratori edili sostiene che il lavoro incide sul loro stato di salute. Sebbene sia difficile confrontare i dati a livello internazionale, in Europa la mortalità per infortunio sul lavoro in edilizia è elevata e colloca l'Italia, al pari della Spagna, fra i Paesi meno virtuosi. Nello studio è rilevata un'elevata incidenza degli infortuni nel settore e particolare importanza va attribuita ai dati relativi alla mortalità, secondo i quali un deceduto su quattro appartiene al settore dell'edilizia. Osserva che sono in netto incremento anche le segnalazioni di malattia professionale, aumentate in tutti i settori ma più che raddoppiate in edilizia nell'arco di dieci anni, con quasi il 17 per cento del totale nell'anno 2010. Le malattie prevalentemente rilevate nel settore edile sono le patologie muscolo-scheletriche e le sordità.

Il secondo studio di riferimento è quello svolto tra il 2003 e il 2011 dalla Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale nell'ambito del progetto « Tutela della salute nei cantieri edili », che

ha visto sottoposto a sorveglianza sanitaria un campione di 2.069 lavoratori edili. Osserva che al termine dello studio, 291 sono state le malattie professionali diagnosticate (con una ricorrenza pari al 14,06 per cento) in 251 lavoratori (12,13 per cento del campione). I risultati confermano la prevalenza delle sordità e delle malattie muscolo-scheletriche, seguite dalle dermatiti e dalle malattie causate da strumenti vibranti. L'incidenza di tali patologie è stata superiore al 3,5 per cento, contro una media nazionale dello 0,22 per cento, come riportato dall'INAIL nell'anno 2008. Sottolinea che i lavoratori più colpiti sono i più anziani. È, infatti, affetto da malattia professionale il 17 per cento dei lavoratori fra i 40 e 50 anni e il 41 per cento dei lavoratori ultracinquantenni. Tra le cause più frequenti dei giudizi d'idoneità con limitazioni vi sono le patologie muscolo-scheletriche e quelle cardiovascolari, che insieme rappresentano circa i tre quarti di tutte le cause. Seguono le neuropatie, le malattie dismetaboliche e il diabete.

Segnala, infine, il terzo studio, promosso dall'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia di Milano-Lodi-Brianza e realizzato nel 2011 dall'Unità operativa ospedaliera medicina del lavoro di Bergamo e dall'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo. Esso riguarda la valutazione del dispendio energetico nel lavoro edile. Scopo della ricerca è stato quello di misurare, attraverso un'indagine sul campo e su un campione di lavoratori predefinito, il dispendio energetico che comporta lo svolgimento di alcune attività tipiche dell'edilizia che possono determinare effetti sulla salute dei lavoratori che svolgono quotidianamente mansioni particolarmente impegnative dal punto di vista del carico di lavoro. L'esame dei lavoratori, sottoposti preliminarmente a visita medica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio per documentare il buono stato di salute generale, ha portato a rilevare che per tutte le attività analizzate si registrano valori superiori alla « soglia di affaticamento ».

Rileva che gli studi effettuati evidenziano che il cantiere si caratterizza come un luogo di lavoro ad alto rischio per la salute e per la difficoltà nel mantenere adeguati livelli di sicurezza e che la professione del lavoratore edile si classifica ai primi posti delle categorie dei lavori su cui incidono malattie professionali e infortuni. Sottolinea che, negli ultimi anni, sono migliorate le condizioni di sicurezza ma la crisi economica non ha favorito il miglioramento della sicurezza stessa, penalizzando gli investimenti nella prevenzione con la conseguenza che molte imprese hanno oggettive difficoltà a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Osserva, inoltre, che, nel campo dell'edilizia, non va trascurato il problema dell'invecchiamento della popolazione lavorativa. Il calo del numero di addetti negli ultimi anni ha riguardato soprattutto i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni. L'invecchiamento porta con sé l'inevitabile problema della gestione di lavoratori con maggiori problemi di salute e di *deficit* funzionali. Rileva che il lavoro in edilizia è usurante ed elevare l'età lavorativa aumenta anche il rischio di infortuni. Vero è che statisticamente i lavoratori anziani hanno meno infortuni rispetto ai più giovani, probabilmente grazie alla propria maggiore esperienza, ma hanno esiti più gravi con costi terapeutici e riabilitativi superiori.

Rileva la necessità di fare una riflessione sui costi di infortuni e malattie registrati nel settore, che risultano essere enormi sia per il singolo lavoratore sia per il datore di lavoro e lo Stato. Per ridurre tali costi, dato che il settore dei lavoratori edili rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori usuranti, reputa necessario prevederne l'inserimento nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Sottolinea che a tale decreto legislativo si riferiva, in particolare, l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03438, da lui presentata in data 6 agosto 2014, nella quale si ricordava che nel decreto in questione è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative

usuranti, e che lo stesso decreto era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori cosiddetti usuranti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni sulla precedente prevista età di pensionamento. Dai dati disponibili emerge che i lavoratori che hanno fin qui effettivamente avuto accesso ai benefici, sono relativamente pochi, che le risorse stanziare per l'attuazione della normativa, allocate nel capitolo n. 4534 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano quasi del tutto inutilizzate e che la sostanziale non attuazione della normativa si traduce in una grave penalizzazione per tutti quei lavoratori che hanno maturato l'aspettativa di accedere al sistema previdenziale con specifici benefici. Ricorda che al Ministro del lavoro e delle politiche sociali interrogato, è stato domandato se fosse a conoscenza del perché le risorse destinate a tale fondo siano state scarsamente utilizzate e se non intendesse porre in essere tutte le iniziative di carattere amministrativo o normativo necessarie per garantire l'effettiva attuazione della normativa in materia di benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti, assicurando che tutte le risorse finanziarie al momento stanziate, venissero effettivamente utilizzate per tale finalità e se non intendesse verificare la possibilità di estendere la normativa ad ulteriori categorie di lavoratori impegnati in attività ad alto stress psico-fisico, con particolare riferimento al lavoro manuale nel settore dell'edilizia. Ricorda che nella risposta all'atto parlamentare in questione, avvenuta in data 24 settembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali specificava che nell'anno 2012 sono state accolte circa 3.500 domande, con un onere complessivo di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600 con un onere di circa 79 milioni di euro e che tali somme trovano ampia capienza nelle risorse destinate al finanziamento del pensionamento dei lavoratori in parola, indicate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 67 del 2011. È emerso

che, rispetto ai 350 milioni di euro per l'anno 2012 e i 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, vi siano stati significativi risparmi di spesa ammontanti a circa 278 milioni di euro per il 2012 e circa 304 milioni per il 2013.

Ricorda, altresì, di aver presentato altri atti parlamentari sulla questione e, in particolare, la risoluzione in Commissione n. 7-00439, depositata in data 25 luglio 2014 e approvata in un testo unificato con altri atti di indirizzo in data 30 ottobre 2014, riguardante i benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti, con la quale è impegnato il Governo ad assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziata e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalla forma di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 2004. Ricorda che, in data 22 dicembre 2014, il Governo, nell'ambito dell'esame della legge di stabilità 2015, ha inoltre accolto il suo Ordine del Giorno n. 9/02679-bis-B/079, con il quale si impegna il Governo a verificare, con decorrenza dall'esercizio 2015 e a seguito della riduzione operata con la legge di stabilità dello stesso anno, se le risorse destinate ai benefici di carattere previdenziale per i lavoratori addetti ad attività usuranti, con specifico riferimento ai lavoratori edili, fossero sufficienti a far fronte alle spese necessarie a garantire nei medesimi anni la piena tutela di tali lavoratori sul piano previdenziale, anche al fine di valutare l'opportunità di adottare futuri interventi normativi finalizzati a

ripristinare il livello dei finanziamenti previsti a legislazione vigente. Ricorda ancora di avere chiesto, con l'interrogazione a risposta in commissione n. 5-04563, presentata in data 23 gennaio 2015, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se fosse a conoscenza dei dati relativi ai lavoratori del settore edilizio riguardanti l'età media di pensionamento, l'importo medio di retribuzione percepito e l'aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e l'aspettativa di vita generale. In data 18 febbraio 2015, vi è stata la risposta degli interrogati che ricordavano che la verifica della possibilità dell'estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, tra i quali i lavoratori del settore edilizio, era stata già posta all'attenzione del Governo proprio con la risoluzione appena citata del 30 ottobre 2014, accolta dal Governo e approvata dalla Commissione.

Ricorda poi che, entrando nel merito economico della questione, il rappresentante del Ministero interrogato ha sottolineato che, a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, la legge di stabilità per il 2015 ha ridotto di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti. In quella sede si è evidenziato che i dati relativi all'aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e all'aspettativa di vita generale dei lavoratori del settore edilizio non sono immediatamente rinvenibili, in quanto i dati elaborati dall'ISTAT relativi alla speranza di vita si riferiscono alla media della popolazione residente in Italia, senza alcuna classificazione in base alle specifiche caratteristiche dell'attività lavorativa. Ricorda che si è anche specificato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha interpellato espressamente l'INAIL per quanto concerne l'esposizione a fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa svolta nel settore edilizio e che la stessa INAIL, sulla base dei dati registrati nel quinquennio 2009-2013, ha individuato il

settore delle costruzioni tra i più rischiosi anche in termini di entità delle conseguenze degli infortuni sul lavoro, tanto che nello stesso periodo indicato, è stato rilevato che le malattie professionali indennizzate con esito mortale nel settore delle costruzioni hanno presentato una riduzione del 9 per cento contro una media dell'Industria e servizi che supera il 40 per cento. Secondo quanto riferito dall'INAIL, inoltre, le malattie denunciate nel periodo 2009-2013 presentano una concentrazione di casi nella classe di età 50-64 anni sia per il complesso dell'industria e servizi che per lo specifico settore delle costruzioni.

Sottolinea che, in chiusura di risposta, veniva manifestata la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il coinvolgimento dell'INPS, ad un'ulteriore analisi sul tema onde poter valutare le opportune modifiche in materia, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili. Tale disponibilità è stata confermata, poi, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, durante l'audizione in Commissione svoltasi in data 3 giugno 2015, nella quale ha ammesso la necessità di una riflessione sul tema, considerando il settore dell'edilizia e dei lavoratori edili come un'area di lavoro che potrebbe ragionevolmente essere compresa nell'ambito delle attività usuranti, in considerazione delle specificità delle mansioni e tenendo conto delle relative disponibilità finanziarie.

Passando quindi ad illustrare i contenuti della proposta di legge, rileva che l'articolo 1 richiede modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011 riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, inserendo in questa categoria anche i lavoratori edili ed affini, come individuati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2008, al fine di anticiparne l'età di pensionamento. L'articolo 2 prevede che gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro siano estesi anche alla categoria dei lavoratori edili ed affini. Sottolinea infine che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione della platea

dei beneficiari, disponendo che si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo per i lavoratori usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge n. 247 del 2007, prevedendo anche uno specifico monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative legislative. Auspica, conclusivamente, che possa registrarsi un ampio consenso nell'esame in Commissione, al fine di tutelare sul piano previdenziale i lavoratori del settore edile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del presidente dell'INPS, prof. Tito Boeri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb., in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sulle materie oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Claudio COMINARDI (M5S), Walter RIZZETTO (Misto-AL), Roberto SIMONETTI (LNA), Antonella INCERTI (PD), Patrizia MAESTRI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Carlo DELL'ARINGA (PD), Davide BARUFFI (PD), Anna GIACOBBE (PD) e Irene TINAGLI (PD), nonché Cesare DAMIANO, *presidente*.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, in sede di replica, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Intervengono, inoltre, per fornire ulteriori precisazioni, Antonello CRUDO, *Di-*

rettore centrale Pensioni dell'INPS, e Gabriele USELLI, *Direttore centrale Posizione assicurativa dell'INPS*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'INPS per il qualificato contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.

7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.

RISOLUZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

premessi che:

in data 15 aprile 2015, la multinazionale finlandese Nokia, produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato di aver acquisito, per 15,6 miliardi di euro, l'azienda franco americana Alcatel-Lucent. L'operazione è stata strutturata per far nascere un gruppo in grado di competere nei settori delle infrastrutture di rete, delle centraline e delle antenne per le comunicazioni cellulari a livello mondiale, con il colosso cinese Huawei e con quello svedese Ericsson;

in Italia, l'azienda ha la sua sede principale a Vimercate (MB), dove sono ospitati gli *headquarter* e i principali laboratori relativi agli apparati di trasmissione radio a microonde, mentre a Trieste è attivo uno stabilimento di produzione che occupa circa 850 dipendenti, di cui 320 lavoratori dipendenti di Alcatel-Lucent, circa 400 lavoratori in somministrazione provenienti da tre agenzie diverse e circa 100 lavoratori occupati in aziende di logistica e nella mensa; circa 400 dipendenti sono occupati nell'indotto, alle dipendenze dell'azienda Mw-Fep di Ronchi dei Legionari (GO);

il sito in questione ricopre un ruolo strategico per il *business* dell'impresa, poiché produce tecnologie ottiche a livello mondiale con un altissimo livello di competenze specialistiche, e si teme, pertanto, la cessione dello stesso a mul-

tinazionali statunitensi, tra le quali Flextronics, che operano nella produzione di componenti elettronici e i cui siti produttivi hanno sede in Paesi dal costo del lavoro notoriamente inferiore rispetto a quello italiano;

in data 5 maggio 2015, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, la risoluzione n. 8-00105, nella quale, tra l'altro, si è impegnato il Governo a un intervento di politica industriale e al controllo delle procedure di acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, al fine di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste;

il 13 maggio 2015, al Ministero dello sviluppo economico si è svolto un incontro tra le rappresentanze sindacali e i vertici dell'Alcatel-Lucent nel quale questi ultimi hanno comunicato ai rappresentanti sindacali l'avvio della procedura di trasferimento di ramo d'azienda, da Alcatel Lucent alla multinazionale Flextronics per la cessione delle attività dell'unità produttiva di Trieste; è stato inoltre reso noto che verrà aperto in Nord America uno stabilimento che realizzerà lo stesso prodotto che attualmente viene lavorato a Trieste. Si verrebbe, quindi, concretamente a minare la strategicità dello stabilimento triestino e, a fronte di tale rischio e della perdita dei posti di lavoro, è stato immediatamente annunciato lo

sciopero per reparti e un presidio all'ingresso dello stabilimento;

lo stabilimento Alcatel-Lucent di Trieste è uno dei più rilevanti insediamenti di un territorio già colpito da una profonda crisi occupazionale e, pertanto, la sua chiusura non solo determinerebbe un danno economico a livello nazionale, ma renderebbe gravemente difficoltoso il riassorbimento degli ulteriori disoccupati che si determinerebbero in caso di dismissione del sito, anche considerando le loro competenze altamente specialistiche;

è evidente la necessità di adottare urgenti provvedimenti affinché vengano salvaguardati, sia nel breve che nel lungo periodo, i posti di lavoro dello stabilimento della Alcatel Lucent di Trieste, tra l'altro, dichiarato strategico dalla proprietà dell'azienda, in un recente piano

industriale firmato presso il Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziativa volta a garantire che nell'ambito del trasferimento del ramo d'azienda della società Alcatel-Lucent che interessa lo stabilimento di Trieste siano salvaguardati i posti di lavoro di tutti i dipendenti del sito di Trieste, compresi i lavoratori che prestano servizio come somministrati e quelli impegnati nella logistica e nella mensa, e di quelli della collegata Mw-Fep di Ronchi dei Legionari, nonché siano garantiti i redditi dei lavoratori della Alcatel-Lucent di Trieste.

(8-00115) « Rizzetto, Tripiedi, Prodani, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	123
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsa-

bilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda nella seduta di ieri la relatrice Murer ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

Delia MURER (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), evidenziando l'inserimento nelle premesse di una sollecitazione per una rapida conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento all'esame del Senato (S. 1552-bis), recante le norme di adeguamento interno della Convenzione.

Paola BINETTI (AP) osserva che la proposta di parere della relatrice appare una strada obbligata alla luce delle modifiche intervenute al Senato, rilevando che la semplice ratifica senza norme di adeguamento interno può evitare complicazioni al nostro Paese sul piano internazionale ma non fornisce soluzioni idonee ai numerosi problemi connessi all'oggetto della Convenzione, a cominciare dalle difficoltà relative alle procedure di adozione internazionale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, l'esame in sede consultiva del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C.

3123 Governo, approvato dal Senato) e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna l'esame dei due provvedimenti proseguirà in forma disgiunta.

Avverte che sul disegno di legge di delegazione europea 2014 è stato presentato l'emendamento Lenzi 1.1 (*vedi allegato 2*).

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 1.1

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 1.1.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, ringraziando le colleghe Amato e Lenzi per il loro apporto, formula una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta precedente ha concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 mentre restano da esaminare gli articoli aggiuntivi a tale articolo.

Da, quindi, la parola alla relatrice Carnevali e al Governo per l'espressione dei pareri.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rondini 4.01, rispetto al quale preannuncia un parere favorevole con riformulazione, in quanto di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Argentin 6.02, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rondini 4.02.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rondini 4.01 e respinge l'articolo aggiuntivo Rondini 4.02.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 5.4, interamente soppressivo dell'articolo 5, e di conseguenza esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime soddisfazione per il parere favorevole sull'emendamento 5.4 presentato dal proprio gruppo, la cui approvazione consente di prevenire il realizzarsi di una situazione di ingiustizia, con un costo elevato per la collettività, pur rilevando negativamente che gli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 e Argentin 6.02, sui quali la relatrice ha preannunciato un parere favorevole, presentano un contenuto non dissimile all'articolo 5, che pertanto sembrerebbe non volersi sopprimere ma sostituire.

Paola BINETTI (AP) sottolinea che il meccanismo che si intende sopprimere appariva in ogni caso di difficile applicazione ed osserva che le agevolazioni per la stipula di assicurazioni previste dagli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 e Argentin 6.02 appaiono in linea con il complesso del provvedimento.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che le erogazioni liberali alle onlus che agiscono nell'ambito del cd « dopo di noi » sono in buona parte già possibili a legislazione vigente.

La Commissione approva l'emendamento Silvia Giordano 5.4 (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che in seguito all'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 5.4, interamente soppressivo dell'articolo 5, risultano preclusi gli emendamenti Argentin 5.2, Lorenice 5.5, Binetti 5.1, Mantero 5.6, Argentin 5.3 e 5.11, Baroni 5.7, Di Vita 5.8, Mantero

5.10 e Grillo 5.9, che pertanto non saranno posti in votazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Argentin 6.02, rispetto al quale intende proporre un'identica riformulazione riguardante anche l'articolo aggiuntivo Rondini 4.01 precedentemente accantonato.

La Commissione concorda con la proposta di accantonamento.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone un'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 ed Argentin 6.02, da riferire formalmente all'articolo 5, mirante ad elevare da 530 a 1.000 euro la detraibilità dei premi versati per assicurazioni per rischi di morte, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso di finalizzazione alla tutela delle persone con disabilità grave.

Ileana ARGENTIN (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.02 proposta dalla relatrice.

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 4.01 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

Giulia GRILLO (M5S) auspica un accantonamento degli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 ed Argentin 6.02, posto che la riformulazione proposta introduce elementi di estrema novità.

Massimo Enrico BARONI (M5S), condividendo le osservazioni della collega Grillo, sottolinea che la riformulazione proposta appare come un emendamento della relatrice, in quanto molto diverso dal contenuto delle proposte emendative ori-

ginarie, che pertanto potrebbe essere subemendato. Chiede comunque una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di poter valutare con attenzione il contenuto della riformulazione proposta.

Donata LENZI (PD) ricorda che previsioni analoghe a quelle contenute nella riformulazione proposta dalla relatrice sono già presenti nella normativa vigente, seppure in maniera meno organica e puntuale, e che con tale proposta emendativa si intende introdurre un incentivo non elevato, destinato in primo luogo alle famiglie di medio reddito che presentano la dichiarazione dei redditi, pienamente in linea con il complesso del provvedimento in esame.

Silvia GIORDANO (M5S) ribadisce l'opportunità quanto meno di una sospensione dei lavori per analizzare il contenuto innovativo della proposta della relatrice.

Marco RONDINI (LNA), ringraziando la relatrice per il sostanziale accoglimento della sua proposta, sottolinea che la riformulazione appare perfettamente in linea con il contenuto del proprio articolo aggiuntivo che viene declinato in maniera puntuale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che la proposta della relatrice si limita indicare esplicitamente e in forma puntuale agevolazioni che nelle formulazioni originarie erano affidate ad una successiva iniziativa del Governo e che pertanto il ruolo del Parlamento appare in tal modo rafforzato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, pur osservando che la riformulazione proposta dalla relatrice appare chiara nel contenuto e attinente alle proposte emendative riformulate, propone un breve sospensione dei lavori per consentire a tutti i gruppi che ne avessero bisogno una pausa di riflessione sul testo proposto.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

Massimo Enrico BARONI (M5S), alla luce dell'approfondimento svolto, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo ad

un'impostazione che favorisce operatori finanziari che possono trarre profitto dal fatto che lo Stato si sottrae all'erogazione di prestazioni dovute ai propri cittadini.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione proposta dalla relatrice, gli articoli aggiuntivi 4.01 e 6.02 assumono rispettivamente la numerazione 5.01 e 5.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Rondini 5.01 e Argentin 5.02 (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 »;

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state stralciate tutte le norme di adeguamento interno ai principi con-

venzionali, che sono confluite in un nuovo disegno di legge (S. 1552-*bis*);

condivisa la necessità di una rapida approvazione del provvedimento di ratifica della suddetta Convenzione, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale e alle richieste dell'Unione europea;

evidenziata l'opportunità di una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento recante le norme di adeguamento interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 22) 2014/36/UE, inserire la seguente:

« 22-bis) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. ».

1. 1. Lenzi.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che durante l'esame presso il Senato è stato soppresso l'articolo 10, che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

considerato che i principi e criteri direttivi specifici recati dal soppresso articolo 10 prevedevano, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, tra cui il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti, nonché la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche;

rilevato che tra le misure più rigorose che il nostro paese avrebbe potuto adottare figuravano anche l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti e re-

sponsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'attuazione di un « piano di azione nazionale radon » per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro;

considerato che il decreto legislativo da adottare in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dal soppresso articolo 10 avrebbe potuto rappresentare una occasione anche per restituire ai tecnici sanitari di radiologia medica il grado di autonomia attribuito con legge 31 gennaio 1983, n. 25, che una interpretazione restrittiva della precedente direttiva Euratom aveva limitato;

preso atto che l'articolo 15 reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e che tale direttiva si applica alle acque utilizzate per uso potabile e per scopi domestici (da rete, cisterne, bottiglie o contenitori) e alle acque utilizzate nell'industria alimentare, definisce i criteri per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e i parametri indicatori, i valori di tali parametri, le frequenze e metodi per il monitoraggio della radioattività nelle acque;

rilevato che l'articolo 15 prevede, come primo criterio direttivo specifico, l'introduzione di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa e come secondo criterio direttivo specifico, la previsione, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione delle popolazioni interessate che dovranno essere informate sulla presenza di acque esentate dai controlli (ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali; le acque considerate medicinali; acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione interessata; acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) e del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;

rilevato altresì che la direttiva 2013/51/Euratom prevede solo per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo (ovvero le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite

nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) un obbligo di informazione,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

la Commissione di merito provveda ad inserire nell'allegato B la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre il soppresso articolo 10 che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

b) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare chiaramente, per quanto riguarda il secondo criterio direttivo specifico, a quali tipologie di acque si riferisce l'obbligo di informazione.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698
Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578
Binetti e C. 2682 Rondini.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « o di invalidità permanente. » sono inserite le seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di

euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

*** 5. 01.** *(Nuova formulazione)* Rondini (già 4. 01).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « o di invalidità permanente. » sono inserite le seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

*** 5. 02.** *(Nuova formulazione)* Argentin (già 6.02).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 126

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 127

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 127

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

ERRATA CORRIGE 128

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame delle proposte emendative al testo. Avverte, inoltre, che è stata inoltrata all'Assemblea la richiesta di differire l'inizio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana. Segnala, infine, che la Commissione è in attesa del parere della Commissione Affari costituzionali, che dovrebbe pervenire nel pomeriggio.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, per deliberare il conferimento del mandato al relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'8 giugno.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver attestato la presenza in seduta dei deputati Palma e Venittelli, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso il relatore, onorevole Prina, ha introdotto la discussione sul provvedimento in esame.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che il provvedimento non concerne specificamente gli scambi commerciali tra l'Italia e la Moldavia, bensì le relazioni e la cooperazione economica tra l'Unione europea e la Moldavia, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Massimiliano BERNINI (M5S) ritiene che l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea, prevista dall'Accordo, si inserisca

nell'ottica della globalizzazione, sulla quale il suo gruppo ha già in precedenza espresso notevoli perplessità, costituendo, in particolar modo per il settore agroalimentare, una minaccia dalle conseguenze potenzialmente disastrose per il settore primario italiano. Dopo aver rilevato che dal contenuto dell'Accordo non emergono né i benefici che potrebbero derivare per il nostro settore produttivo né i rischi che esso potrebbe subire, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Franco BORDO (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO, dopo aver sottolineato l'importanza dell'Accordo in esame, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista politico, si sofferma sui positivi e benefici effetti che la ratifica dello stesso potrebbe arrecare al settore agroalimentare, che riveste importanza strategica, in un'ottica di integrazione e di interscambio.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ribadisce quanto già osservato nel corso della precedente seduta in ordine all'importanza della strategia del cosiddetto Partenariato orientale, volta alla creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno dei Paesi coinvolti e l'Unione europea.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'8 giugno.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso il relatore, onorevole Prina, ha introdotto la discussione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che l'Accordo in questione riveste importanza strategica dal punto di vista economico e commerciale, soprattutto in materia di cooperazione energetica strutturata, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Massimiliano BERNINI (M5S), dopo aver evidenziato che i presunti vantaggi economici per il sistema produttivo europeo, e per quello italiano in particolare, non sono suffragati da alcun dato contenuto nel testo dell'Accordo, ravvisa il rischio che l'Ucraina, rientrando tra i maggiori produttori di ovoprodotti, ponga in essere pratiche ed azioni che potrebbero configurarsi come vera e propria concorrenza sleale, a discapito del sistema economico e produttivo italiano. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Franco BORDO (SEL), dopo aver ricordato che l'Ucraina si inserisce in un quadro geo-politico che attualmente costituisce vero e proprio teatro di guerra, legato anche a questioni di approvvigionamento energetico, segnala i potenziali rischi che potrebbero derivare per il nostro Paese dalla ratifica dell'Accordo in esame, per un comparto strategico come quello agroalimentare.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ribadisce l'importanza delle politiche economiche e commerciali dell'Unione europea volte a stimolare nei sei *partner* orientali processi di avvicinamento all'Unione europea.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 giugno 2015:

a pagina 225:

alla prima colonna, alla trentacinquesima sostituire le parole « *Filippo GALLINELLA* » con le seguenti « *Massimiliano BERNINI* » e le parole « *del suo subemendamento* » con le seguenti « *del subemendamento Gallinella* »;

alla seconda colonna, dopo la ventisettesima riga, aggiungere il seguente periodo « *La Commissione approva altresì l'emendamento Anzaldi 3.56, come riformulato (vedi allegato 3)* »;

a pagina 226, seconda colonna, alla quinta riga dopo le parole « *emendamenti* » aggiungere la seguente « *Schullian* »;

a pagina 227, alla seconda colonna, all'undicesima riga, dopo la parola « *comunica* » aggiungere le seguenti parole « *il ritiro degli emendamenti Cenni 4.17, 4.16 e 4.15;* », alla quattordicesima riga, sopprimere le parole « *Mongiello 4.13* » e alla sedicesima riga, sopprimere le parole « *Cenni 4.17, 4.16 e 4.15* »;

a pagina 228:

alla prima colonna, dopo le parole « *Dallai 0.5.101.3* » aggiungere le seguenti « *(nuova formulazione)* »;

alla seconda colonna, alla quattordicesima riga, sostituire le parole « *Filippo GALLINELLA* » con le seguenti « *Massimiliano BERNINI* » e le parole « *dell'emendamento* » con le seguenti « *dell'emendamento Gallinella* »;

a pagina 229, prima colonna, alla seconda riga, dopo la parola « *Dallai 0.5.101.3* » aggiungere le seguenti « *(nuova formulazione)* »;

a pagina 233, prima colonna, alla quarta riga, dopo la parola « *linee* » aggiungere la seguente: « *guida* »;

a pagina 233, seconda colonna, alla quarta riga, sostituire le parole « *nel corso*

degli anni 2013, 2014 e 2015 » con le seguenti: « *copertura dei rischi* »;

a pagina 236, seconda colonna, alla quarta riga, sostituire le parole « *10 milioni* » con le seguenti: « *14 milioni* »;

a pagina 239, prima colonna, dopo l'ultima riga, aggiungere le parole « *(Approvato)* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final », del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	131
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo	131
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	132
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione)</i>	150
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Esame congiunto</i>)	132

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. JOIN(2015)6 final (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ». COM(2014)14 final.	

Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali. COM(2014)25 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

AUDIZIONI

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame del «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final», del «Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3)».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei*, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le deputate Chiara SCUVERA (PD), Marina BERLINGHIERI (PD), Maria IACONO (PD) e Adriana GALGANO (SCpI).

Replica, infine, Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei*.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 giugno 2015.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, alla luce degli approfondimenti svolti, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Guerini, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 12.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3.

(Esame congiunto).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore sul disegno di legge di delegazione europea*, ricorda innanzitutto che il disegno di legge recante la Legge di delegazione europea è stato presentato dal Governo il 5 febbraio 2015, approvato dal Senato il 14 maggio e trasmesso alla Camera dei deputati il 18 maggio 2015.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 21 articoli ed è corredato degli allegati A e B. Nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Gli articoli del disegno di legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro. Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato

modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli (passati da 11 a 21), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa (da 41 a 58 direttive, da 6 a 10 decisioni quadro, da 3 a 6 regolamenti).

Segnala che su 3 direttive risultano aperte procedure di infrazione per mancato recepimento. Si tratta della direttiva 2012/25/UE in materia di trapianti (procedura n. 2014/0287 – parere motivato); della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento degli enti creditizi e imprese di investimento (procedura n. 2015/0066 – parere motivato); e, infine, della direttiva 2014/68/UE concernente le attrezzature a pressione (procedura n. 2015/0145 – messa in mora).

Passa quindi ad una breve descrizione dei contenuti del provvedimento.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee elencate negli allegati A e B, il cui elenco è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

L'articolo 2, inserito durante l'esame presso il Senato, prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/CE, che introduce una disciplina per il risarcimento del danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza.

In particolare, la direttiva prevede l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE, nonché delle disposizioni della « legge antitrust » (n. 287/1990), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante; estende l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante; prevede che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori; prevede la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (i cd. tribunali delle imprese).

Il termine previsto per il recepimento è il 27 dicembre 2016.

L'articolo 3 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

L'articolo 5, modificato al Senato, reca principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cd. direttiva *Transparency*).

Tra gli i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 5 contempla l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB; l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; l'attribuzione alla CONSOB del potere di disporre obblighi di pubblicazione, per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali.

Il termine previsto per il recepimento è il 26 novembre 2015.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepi-

mento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. In particolare, la direttiva è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.

Il termine per il recepimento è fissato al 20 maggio 2016.

L'articolo 7, modificato durante l'esame al Senato, prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi sia attuata secondo principi e criteri direttivi specifici.

Tra essi, le norme in commento richiamano l'obiettivo della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario e l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente. Inoltre, il legislatore delegato deve determinare le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti, con alcune precisazioni.

Il termine previsto per il recepimento è il 3 luglio 2015.

L'articolo 8, modificato al Senato, prevede il recepimento nell'ordinamento interno, della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.

Il termine per il recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014.

Segnala che il 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE (procedura di infrazione n. 2015/0066). Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, fissa principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La disposizione prevede che l'adeguamento dell'ordinamento con la nuova disciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari debba avvenire, principalmente, mediante l'aggiornamento del Testo unico sulla finanza (TUF) D.Lgs. n. 58 del 1998.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2016.

L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede principi e criteri direttivi specifici di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE (UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Il termine previsto per il recepimento è il 18 marzo 2016.

L'articolo 11, inserito al Senato, prevede l'attuazione della nuova disciplina UE sugli abusi di mercato, contenuta nella direttiva 2014/57/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare individuando l'Autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra Autorità nazionale ed Autorità estere. I principi e criteri direttivi specifici sono contenuti al comma 1, lettere da *a*) a *q*).

Il termine previsto per il recepimento è il 3 luglio 2016.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation – CSD); a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, (*European Market Infrastructure Regulation – EMIR*); a trasporre nell'ordinamento in-

terno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012.

L'articolo 13, inserito durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs*).

L'articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). Detti principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame (in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B del disegno di legge), e sono finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva, enunciati nei considerando della stessa.

Il termine previsto per il recepimento è il 16 maggio 2017.

L'articolo 15, modificato durante l'esame presso il Senato, reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il termine previsto per il recepimento è il 28 novembre 2015.

L'articolo 16, inserito durante l'esame presso il Senato, introduce un criterio direttivo specifico (aggiuntivo dei principi e criteri direttivi generali del provvedimento in esame) per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori

ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

Il termine previsto per il recepimento è il 1° luglio 2016.

L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare « norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore ».

Il termine previsto per il recepimento è il 24 giugno 2015.

L'articolo 18, modificato durante l'esame presso il Senato, delega il Governo a dare attuazione a sette decisioni quadro in materia di giustizia penale: 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni, 2003/577/GAI relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, 2005/214/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale in vista della conseguente attività di sorveglianza, 2009/299/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, 2009/829/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, 2009/948/GAI sulla risoluzione dei conflitti nell'esercizio della giurisdizione penale.

L'articolo 19, inserito durante l'esame presso il Senato, delega il Governo a dare attuazione, entro sei mesi, alla decisione quadro 2009/315/GAI, finalizzata all'organizzazione ed al contenuto degli scambi tra gli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali.

L'articolo 20, inserito durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad

attuare, entro sei mesi, la decisione quadro 2009/316/GAI che, in applicazione della decisione quadro 2009/315/GAI, istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari – ECRIS.

L'articolo 21, inserito durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa agli effetti delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Segnala, in conclusione, l'orientamento manifestato dal Governo circa l'opportunità di pervenire in tempi contenuti all'approvazione definitiva del provvedimento, come anche della legge europea, il cui esame alla Camera si è concluso questa mattina. Ciò al fine di consentire quanto prima l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea, anche in un'ottica di rapida definizione e di prevenzione delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento di direttive. Il Governo ha peraltro preannunciato l'intenzione di presentare il prossimo autunno un secondo disegno di legge di delegazione europea.

Marco BERGONZI (PD), *relatore sul Doc. LXXXVII, n. 2 e sul Doc. LXXXVII, n. 3*, sottolinea come la Commissione avvii oggi l'esame congiunto delle relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relative al 2013 e al 2014, presentate dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

La relazione per il 2013 era stata trasmessa alle Camere il 27 marzo scorso, ad oltre un anno dalla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2014. Sul documento si erano già espresse tutte le commissioni competenti in sede consultiva; lo scorso 15 aprile la XIV Commissione ne aveva avviato l'esame con la sua relazione introduttiva, nella quale aveva espresso forte apprezzamento per la struttura e i contenuti dello stesso, rilevando tuttavia l'inutilità di un esame approfondito dei relativi contenuti in ragione della evidente obsolescenza.

Il 30 aprile scorso il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014 che consente invece di svolgere una verifica approfondita dell'azione svolta a livello europeo lo scorso anno e di accertarne, in particolare, l'efficacia e la coerenza con gli indirizzi parlamentari.

Il 14 maggio l'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione ha pertanto preso atto della trasmissione di tale ultima relazione e, per evidenti ragioni di coerenza procedurale, ha convenuto sull'opportunità di sospendere l'esame della relazione 2013 per riprenderlo congiuntamente con quello della relazione 2014, congiuntamente all'esame del disegno di legge di delegazione europea 2014.

In questa sede, ritiene opportuno concentrarsi sull'esame della relazione per il 2014, richiamando, ove opportuno, le differenze di impostazione con quella per il 2013.

In via preliminare, ricorda, in estrema sintesi, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana;

c) dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione,

anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee.

A differenza della relazione programmatica – che il Governo deve presentare, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 13, ogni anno entro il 31 dicembre al fine di indicare le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la relazione deve dunque contenere un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012 del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non

abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Circa l'articolazione della Relazione consuntiva 2014, è articolata in quattro grandi capitoli: i primi due e il quarto coincidono nella sostanza con i tre capitoli di cui constava la Relazione per il 2013; il terzo capitolo costituisce invece una novità.

Il primo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014, rispettivamente della Grecia e dell'Italia; nella seconda si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei: Parlamento europeo (elezioni europee del 22-25 maggio 2014), Commissione europea (insediata il 1° novembre 2014) e Presidente del Consiglio europeo (insediato il 1° dicembre 2014); nella terza parte, intitolata « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.

Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.

Il quarto ed ultimo capitolo della relazione concerne il funzionamento degli

strumenti per la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e si articola in tre sezioni principali:

a) sono anzitutto illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e dei nuclei di valutazione degli atti europei, istituiti dalla legge 234 del 2012. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012: su oltre 8.500 progetti di atti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 71 progetti di atti legislativi e più di 130 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza; inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 34 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti. Ricorda che la Relazione relativa all'anno 2013 riportava, per l'anno la trasmissione di oltre 6.700 progetti di atti dell'UE, di cui poco più di 150 progetti legislativi e 160 documenti prelegislativi segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza; 73 relazioni tecniche su progetti legislativi UE predisposte dalle amministrazioni competenti;

b) le misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano nonché per la soluzione delle procedure di infrazione. Si indicano, in particolare, dati relativi alle infrazioni pendenti nei confronti del nostro Paese nell'anno di riferimento, naturalmente obsoleti, ma utili al fine di fornire il parametro di riferimento per verificare l'andamento successivo del numero delle infrazioni nel corso del 2014 e nel 2015;

c) le iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e delle modalità di partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle attività dell'Unione nelle fasi di

formazione e attuazione della normativa europea.

Infine, si dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione.

La Relazione è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2014, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.

Evidenzia come la Relazione per il 2014 – in linea di continuità con quella per il 2013 e in netta discontinuità con le relazioni precedenti – corrisponde in buona misura alle indicazioni e agli obiettivi che a tale strumento assegna l'articolo 13 della legge n. 234. Il documento, infatti, non si limita ad una cronaca delle iniziative delle Istituzioni europee ma, in linea generale, riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati sui singoli atti e progetti di atti e richiama, sebbene con le lacune che saranno di seguito evidenziate, gli indirizzi parlamentari.

Di particolare utilità sono soprattutto i primi due capitoli che illustrano in modo molto accurato la linea negoziale seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee nel 2014, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato. Ciò consente di verificare la coerenza e l'efficacia dell'azione europea del nostro Paese, oltre che la sua rispondenza agli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni.

Nei medesimi capitoli sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene solo in alcuni casi precisato se e in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana.

A questo riguardo, segnala che nella documentazione predisposta dagli Uffici è contenuta una tavola sinottica che indica,

per ciascun atto di indirizzo approvato dalla Camera nell'anno di riferimento su progetti di atti dell'UE, quali siano le indicazioni contenute nella Relazione per il 2014.

Analogamente alla Relazione per il 2013, anche in quella per il 2014 non sono invece richiamate, singolarmente, le risoluzioni approvate, da Senato e Camera prima dei Consigli europei che si sono svolti nel corso del 2014.

Si tratta di una lacuna significativa che andrà colmata nelle prossime relazioni: tali atti di indirizzo – sebbene, occorre riconoscerlo, segnate da una certa genericità e da affermazioni talora apodittiche o tratative su alcuni temi – contengono numerose indicazioni in merito a questioni e temi di carattere generale, tra cui, ad esempio, gli sviluppi della governance economica e le iniziative per la crescita. La funzione di questi atti di indirizzo trascende dunque, almeno in parte, le specifiche riunioni del Consiglio europeo cui si riferiscono, in quanto essi contribuiscono a definire le linee generali della politica europea dell'Italia. Sarebbe stato pertanto importante darne conto, soprattutto nella prima parte del documento, dedicata alle questioni istituzionali e ai grandi temi del processo di integrazione europea, per verificare la coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento.

Per quanto riguarda il terzo e il quarto capitolo, relativi all'attuazione della politica di coesione in Italia e agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'UE, la struttura della relazione risulta complessivamente coerente con le previsioni dell'articolo 13 della legge 234 del 2012.

In particolare, è soddisfacente sul piano espositivo la illustrazione dei metodi e degli ambiti di intervento del Comitato interministeriale per gli affari europei che, ne va dato atto al Governo e in particolare al sottosegretario Gozi, è stato rilanciato nell'ultimo anno quale sede di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier di portata trasversale.

In tal modo è stata finalmente data attuazione ad uno dei pilastri della legge

n. 234 che mirava a rafforzare la coerenza e l'efficacia della posizione negoziale del nostro Paese.

La relazione per il 2014, come sottolineato in premessa, consente di operare una valutazione accurata dell'azione condotta dal nostro Paese a livello europeo nel 2014 che, in buona misura, si risolve in una verifica dei risultati conseguiti nel corso del semestre di Presidenza dell'Unione, la cui preparazione, sul piano politico oltre che organizzativo, si è svolta anche nella prima parte dello scorso anno. A questa verifica, che concerne tutte le politiche dell'Unione, contribuiranno in misura significativa i pareri delle Commissioni di settore per gli ambiti di rispettiva competenza.

Si possono tuttavia sin d'ora formulare alcune valutazioni di carattere generale in merito all'impostazione e ai grandi obiettivi perseguiti dal nostro Paese.

In via preliminare, occorre ricordare il particolare contesto in cui si è svolto il nostro semestre, apertosi subito dopo le elezioni del Parlamento europeo ed in pendenza del rinnovo della Commissione e delle altre massime cariche istituzionali dell'Unione. Ciò ha fatto sì che la Presidenza italiana gestisse un numero limitato di dossier legislativi, essendo stata riavviata lentamente e solo ad autunno inoltrato l'attività legislativa di Parlamento e Consiglio.

Tuttavia, il Governo, come giustamente evidenziato dal sottosegretario Gozi nella premessa alla Relazione consuntiva, ha evitato il rischio che, in conseguenza di queste scadenze istituzionali, il semestre di risolvesse in una sorta di adempimento più o meno burocratico e, al contrario, si è concentrato su alcune questioni politiche di fondo ottenendo, lo anticipo sin d'ora risultati nel complesso importanti.

In coerenza con il titolo del Programma della Presidenza italiana «Europa. Un nuovo inizio», il Governo si è infatti adoperato per imporre un «cambio di marcia» da parte dell'Unione, avviando un nuovo ciclo politico oltre che istituzionale dell'Unione orientato su alcune grandi priorità politiche in precedenza trascurate.

Il primo grande risultato della Presidenza, già a tutti noto e reso evidente dai dati contenuti nella relazione, attiene al metodo: aver fatto in modo che il rinnovo delle Istituzioni dell'Unione, lungi dal risolversi in un mero equilibrismo tra le posizioni dei vari Stati membri, si accompagnasse ad una effettiva ridefinizione del programma per i prossimi anni.

Questo è il significato della « Agenda Strategica in una fase di cambiamento » adottata dal Consiglio europeo e, soprattutto, dei dieci punti programmatici sulla base dei quali Jean-Claude Juncker è stato nominato Presidente della Commissione e che costituiscono la cornice dell'azione del nuovo collegio dei commissari.

Venendo invece alle scelte di merito, ritiene che il risultato più significativo colto dal nostro Paese sia stato quella di affermare il rilancio della crescita quale reale priorità dell'agenda politica europea.

Dalla lettura dei primi due capitoli della relazione risaltano i risultati ottenuti in questa direzione: dopo anni di misure volte essenzialmente al consolidamento fiscale e alle riforme strutturali, nel secondo semestre 2014 è stato riconosciuto che senza politiche anticicliche e, segnatamente il rilancio degli investimenti a sostegno della domanda aggregata, non è possibile assicurare il rilancio dell'economia europea.

Di questo nuovo approccio affermato dalla nostra Presidenza, sono stati traduzione concreta la presentazione del Piano Juncker con la connessa proposta di regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli Investimenti strategici, ora in fase di definitiva adozione, e la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita. Si tratta di misure che, pur presentando alcuni profili di criticità evidenziati in diverse occasioni dalla nostra Commissione, hanno segnato un profondo mutamento dell'agenda politica e persino della terminologia utilizzata nei vertici e nelle Istituzioni europee.

Se questi sono stati i risultati più evidenti dell'azione della Presidenza per la

crescita, meritano di essere richiamati alcuni interventi, meno celebrati, ma di rilevanza non trascurabile.

La Presidenza italiana ha portato avanti l'impegno sistematico in tutte le formazioni del Consiglio per reindirizzare l'azione europea verso la crescita dell'economia reale, al fine non soltanto di aumentare la competitività e l'occupazione ma anche per combattere l'esclusione sociale.

Risultato di questa azioni sono alcuni interventi apparentemente settoriali, tra i quali vuole richiamare senza pretesa di esaustività:

il contributo predisposto dalla Presidenza italiana alla revisione della Strategia Europa 2020, che ne prevede un più forte coordinamento con la procedura del Semestre europeo e un maggior bilanciamento fra economia reale e finanziaria;

la costituzione di un Gruppo di alto livello Competitività e Crescita (HLG), con il compito di sostenere il COREPER nel coordinamento delle politiche per la competitività e la crescita, garantendo continuità e coerenza delle politiche UE relative all'economia reale;

l'avvio di una riflessione sulla realizzazione di un'Unione dei mercati dei capitali, al fine di assicurare l'erogazione di finanziamenti all'economia reale e di attenuare la dipendenza delle PMI dal canale di finanziamento bancario;

il rilancio della riflessione sulla elaborazione di approccio integrato di politica industriale che privilegi la piccola e media industria e assicuri la valorizzazione della qualità dei prodotti;

l'adozione della nuova direttiva in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), in base alla quale gli Stati membri saranno liberi di decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, tutelando così chi sceglie di dare la priorità ai modi di produzione tradizionali;

la riforma del sistema di registrazione dei marchi, al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione;

i progressi, sebbene limitati, ottenuti con riferimento all'annosa e controversa questione della introduzione di una certificazione dell'origine dei prodotti (il cosiddetto *Made In*), sulla quale qualche anno fa era stato impossibile definire un accordo in seno al Consiglio e al Parlamento europeo. La disciplina del *Made In* consentirebbe di tutelare le produzioni di qualità con forti ricadute positive sull'industria europea e in particolare italiana. Grazie alla nostra Presidenza italiana la Commissione si è impegnata a svolgere uno studio sugli effetti sui consumatori derivanti dal Regolamento di sicurezza dei prodotti;

l'attenzione rivolta alle politiche per il turismo: si è tenuta a Napoli ad ottobre 2014 la prima riunione dei Ministri della Cultura e del Turismo dei Paesi dell'UE per affermare l'interdipendenza tra turismo e cultura e la necessità di attuare politiche e strategie coerenti per stimolare la crescita economica, la creazione di occupazione e la coesione sociale;

l'accento posto sulla ricerca, con particolare riguardo a due priorità: un mercato unico e aperto per i ricercatori ispirato al merito e alla trasparenza e un allineamento delle strategie e dei programmi di ricerca nazionali sulle grandi sfide globali. Come primo risultato di questo lavoro, il Consiglio ha impegnato tutti gli Stati membri ad approvare una tabella di marcia per lo Spazio Europeo della Ricerca entro il primo semestre del 2015;

l'impegno con cui l'Italia ha inteso porre l'istruzione e la formazione al centro delle politiche per la crescita e la creazione di posti di lavoro, raggiungendo tre importanti risultati: la riaffermazione dell'istruzione quale priorità per rendere più efficace la Strategia Europa 2020; le conclusioni del Consiglio sull'imprenditorialità nell'istruzione; la riflessione su come rendere la mobilità parte integrante dell'istruzione e formazione di tutti i giovani europei.

In sostanza, il rilancio di crescita e occupazione ha costituito la vera cornice

per gran parte delle politiche settoriali, garantendo organicità e coerenza oltre che effettività all'azione del nostro Paese.

Un secondo significativo risultato della nostra Presidenza è stato costituito dal rafforzamento degli strumenti per il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto all'interno dell'UE. Nello scorso dicembre, il Consiglio ha concordato, nonostante l'iniziale opposizione di diversi Paesi, l'avvio di un dialogo annuale tra gli Stati membri in seno al Consiglio per promuovere e salvaguardare il rispetto di tali principi e valori dell'UE.

Si tratta di passo importante verso l'affermazione della dimensione non meramente economica del processo di integrazione europea, al quale hanno concorso ulteriori progressi conseguiti nel corso della nostra Presidenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra questi l'accordo in seno al Consiglio sul regolamento in materia di procedure d'insolvenza su base transfrontaliera, sulla riforma di Eurojust e l'avanzamento delle discussioni sull'istituzione della Procura europea (EPPO), sulla questione dei *foreign fighters*, sui controlli alle frontiere esterne, attraverso una piena utilizzazione del Sistema SIS II (*Schengen Information System*) anche nei confronti dei titolari del diritto alla libera circolazione all'interno della UE, sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, attraverso la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare riferimento agli appalti pubblici, sulla messa a punto della « Cyber Security Strategy » per la definizione di azioni di contrasto alle frodi bancarie.

Un terzo ambito in cui la Presidenza italiana ha ottenuto progressi significativi sebbene non decisivi attiene alla gestione dei flussi migratori; non si può certo nascondere che soltanto nello scorso aprile, a seguito dei tragici eventi a tutti noti, l'Unione ha assunto o quanto meno discusso interventi volti a creare le basi di una reale politica comune dell'immigrazione. Al tempo stesso, va dato atto al Governo di aver ottenuto nel semestre di

Presidenza, pur in un quadro politico difficile per l'opposizione di alcuni Stati membri, alcune misure che hanno preparato il campo alle più recenti ed incisive decisioni: il lancio dell'operazione Tritón; le due importanti Conferenze con i partner del Processo di Rabat e di Khartoum, con l'obiettivo di coinvolgere responsabilmente sui temi migratori gli Stati dell'Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno d'Africa; il rilancio dello strumento dei Partenariati di Mobilità, soprattutto nel Mediterraneo, con la firma del Partenariato UE-Giordania e il lancio del nuovo dialogo UE-Libano; l'avvio del negoziato sul Regolamento sull'individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato i cui familiari non sono presenti legalmente in uno Stato membro; l'avanzamento, sotto della revisione del Codice dei visti UE.

Un altro risultato, spesso trascurato, consiste nel rafforzamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di trasparenza e lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Grazie alla nostra Presidenza, è stato definito un accordo in seno Consiglio per impedire la doppia non imposizione dei dividendi distribuiti tra gruppi societari derivante da costruzioni finanziarie ibride, colmando una lacuna che fino ad ora aveva consentito a gruppi societari di sfruttare le incongruenze esistenti tra norme fiscali nazionali per evitare di pagare tasse su alcuni tipi di utili distribuiti all'interno del gruppo.

Inoltre è stata approvata una direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, includendovi anche quelle relative alle vendite di attività finanziarie e dividendi, situazioni in cui è elevato il rischio di occultamento di capitale o attività imponibili.

Nella stessa logica, è stato definito un accordo in seno al Consiglio per l'istituzione della Piattaforma dell'UE contro il lavoro sommerso che il Consiglio ha convenuto di istituire in modo da migliorare

la cooperazione a livello dell'UE al fine di prevenire e scoraggiare più efficacemente il lavoro sommerso.

Molto positivo è il giudizio sull'azione condotta dalla nostra Presidenza in quarto e vasto ambito di intervento, la dimensione esterna dell'Unione.

L'Italia ha inteso anzitutto migliorare la capacità di risposta e intervento dell'Unione su tutti i principali teatri di crisi del Vicinato europeo, che costituisce sicuramente l'indice più evidente e clamoroso della assenza di una reale politica estera e di sicurezza comune.

Ricorda che, su richiesta italiana, nello scorso agosto è stato convocato il Consiglio Affari Esteri (CAE) straordinario, dedicato alla crisi in Iraq, al termine del quale si è dato l'avallo politico al sostegno militare fornito da alcuni Stati membri UE alla lotta contro l'ISIS. Tale Consiglio ha costituito anche un esempio innovativo di CAE dedicato a uno specifico tema, precludendo così alle innovazioni che il nuovo Alto rappresentante Mogherini sta introducendo per migliorare i metodi di lavoro del CAE.

Secondo la stessa logica, la Presidenza italiana è riuscita a portare all'attenzione dei Ministri degli affari esteri UE i fenomeni migratori, incoraggiando un approccio integrato che ne affronti le cause nei Paesi di origine e transito e le loro implicazioni in termini di politica estera e di sicurezza, nonché le questioni connesse alla lotta al terrorismo internazionale.

Degna di nota a quest'ultimo riguardo è una ulteriore innovazione di metodo della Presidenza, il rafforzamento della sinergia tra i diversi gruppi di lavoro del Consiglio che si occupano di dimensione « esterna » ed « interna » delle politiche UE per il contrasto al terrorismo.

Nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV) un importante successo del semestre italiano è stato l'avvio dell'iniziativa AMICI (A Mediterranean Investment Coordination Initiative), finalizzata a fornire un quadro di riferimento per gli investimenti e a razionalizzare gli strumenti che già operano nel Mediterraneo.

Nel contesto della Politica Commerciale Comune, la Presidenza italiana ha sostenuto l'avanzamento del negoziato per il TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) tra UE ed USA, promuovendo al tempo stesso un'iniziativa per incrementare la trasparenza. Si sono altresì conclusi i negoziati commerciali con il Canada e assicurati l'avanzamento di quelli con il Giappone.

Nel settore della politica di sicurezza e difesa comune, infine, l'Italia ha, tra le altre cose, incoraggiato l'adozione di un documento finalizzato a un più efficace coordinamento europeo delle programmazioni strategiche e degli incentivi per la cooperazione industriale nel settore difesa.

Senza pretesa alcuna di esaustività segnala in estrema sintesi i risultati conseguiti in alcuni altri settori strategici per gli interessi dell'Unione e del nostro Paese, a partire dall'agricoltura. Su iniziativa della Presidenza italiana, il Consiglio ha innanzitutto risposto alle « contro-sanzioni » russe in campo agricolo individuando alcune misure volte ad arginare il loro impatto sulle produzioni europee, con particolare riguardo ai settori dell'ortofrutta e lattiero-caseario. La Presidenza italiana ha portato avanti i lavori sul regolamento per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici nonché sull'accesso alla terra e al credito dei giovani.

Analoghe considerazioni valgono per l'ambiente. In particolare, la Presidenza italiana ha lavorato per un rafforzamento del ruolo e degli obiettivi delle politiche ambientali nel Semestre Europeo e nella Strategia Europa 2020. In tale quadro, nel luglio 2014 per la prima volta i Ministri europei dell'Ambiente e del Lavoro si sono riuniti insieme per affermare il legame tra crescita e occupazione verde. In vista della Conferenza di Parigi del 2015, si è inoltre chiuso l'accordo sul pacchetto Clima – Energia al 2030, adottato dal Consiglio europeo di ottobre con l'intesa sugli obiettivi europei in termini di riduzione delle emissioni (40 per cento), energie rinnovabili (27 per cento) e aumento dell'efficienza energetica (27 per cento).

Osserva, infine, come l'esame della Relazione consuntiva consenta di addivenire a tre prime conclusioni di massima.

La prima consiste nell'adeguatezza dello strumento ai fini del controllo sull'azione svolta dal Governo a livello europeo, sia con riguardo all'impostazione generale della politica europea dell'Italia sia con riferimento alle singole politiche.

La seconda risiede nel giudizio complessivamente positivo sui risultati conseguiti dal Governo nel 2014, e in particolare nel semestre di Presidenza italiana del Consiglio.

La terza attiene invece alla ancora carente indicazione del seguito dato agli indirizzi parlamentari e alla mancata menzione delle risoluzioni approvate prima del Consiglio europeo, che potrebbero essere considerati quali indici di una disattenzione da parte di alcune amministrazioni alle posizioni espresse dalle Camere.

Queste tre considerazioni conclusive, unitamente ad altri elementi che dovessero emergere nel corso del dibattito, anche presso le altre commissioni, potrebbero costituire oggetto di approfondimento attraverso audizioni del sottosegretario Gozi ed eventualmente di altri rappresentanti del Governo.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, interviene in primo luogo sulla Legge di delegazione europea e ringrazia il relatore Tancredi, la cui relazione bene inquadra i vari aspetti del provvedimento e richiama l'impegno del Governo a procedere speditamente nell'esame del disegno di legge, anche al fine di pervenire alla presentazione di quattro provvedimenti « europei » nel corso dell'anno. Osserva come sul provvedimento si sia svolto un esame particolarmente approfondito da parte del Senato, che ha consentito di arricchirne notevolmente il contenuto. Ora l'auspicio formulato dal Governo è quello di una sua rapida approvazione definitiva da parte della Camera, ove possibile prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari,

così da consentire la presentazione di una nuova legge di delegazione 2015 il prossimo autunno. Analogo impegno il Governo intende chiedere al Senato nell'esame della Legge europea 2014, approvata questa mattina in prima lettura dall'Assemblea della Camera.

Con riferimento alla Relazione consuntiva per l'anno 2014, ringrazia il relatore Bergonzi per gli apprezzamenti formulati nei confronti del lavoro svolto dal Governo. Sottolinea come nel corso della discussione sulla legge europea svoltasi nella mattina odierna in Assemblea sia stata opportunamente sottolineata dai colleghi Tancredi e Galgano l'importanza di lavorare con maggiore impegno nella cosiddetta « fase ascendente », di formazione della normativa europea; in tal senso la relazione dell'onorevole Bergonzi rileva l'importante mole di lavoro svolta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), e personalmente ritiene che sia questa la direzione nella quale occorre procedere, affinché la successiva fase di recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa dell'UE sia più agevole. Come ha già detto in precedenti occasioni, rinnova la propria disponibilità ad aggiornare regolarmente la XIV Commissione sui lavori del CIAE e sui principali dossier di attualità in sede europea.

Osserva infine come il relatore Bergonzi rivolga anche una critica al Governo, riguardante la mancata menzione nella Relazione consuntiva degli atti di indirizzo approvati dalle Camere. Si tratta di un rilievo rispetto al quale si impegna, affinché tutti i temi affrontati dalla prossima Relazione siano arricchiti e completati con le iniziative assunte a livello parlamentare.

Adriana GALGANO (SCpI) ricorda che nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea ha richiamato, oltre all'importanza di maggiore impegno nella « fase ascendente », anche la necessità, per la XIV Commissione, di dedicare maggiore tempo alla valutazione della compatibilità dei provvedimenti con il diritto dell'Unione europea. Non essere sufficientemente attenti su questi aspetti può infatti

rivelarsi estremamente costoso per il Paese, e da questo punto di vista ritiene che le dichiarazioni rese dal ministro Galletti relative alla possibilità di non pagare integralmente le sanzioni comminate nell'ambito della procedura di infrazione relativa alle discariche abusive siano testimonianza di un ottimismo esagerato.

Precisa infine di comprendere le esigenze di celerità evidenziate dal sottosegretario Gozi nell'iter di approvazione della Legge di delegazione 2014, alle quali, per motivi di interesse generale, non si opporrà. Intende tuttavia sottolineare come il provvedimento contenga temi di notevole rilievo, che meriterebbero adeguato approfondimento. Auspica che, per il futuro si possa procedere con diverse modalità di lavoro, che consentano una adeguata istruttoria legislativa.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 13.20.

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato.

JOIN(2015)6 final.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, evidenzia che il documento di consultazione oggi in esame è stato presentato nel quadro del processo di revisione e rilancio della Politica europea di vicinato (PEV), che costituisce una delle grandi priorità della nuova Commissione europea.

Si tratta, in effetti, anche alla luce dei recenti tragici eventi, per un verso in Nord Africa e Medio Oriente e, per altro verso in Ucraina, di uno dei nodi di maggiore importanza e criticità per le sorti stesse del processo di integrazione.

Dalla capacità dell'Unione di ripristinare la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo e alle sue frontiere orientali e di includere i Paesi di queste due aree nel mercato interno e nelle altre politiche comuni, dipende infatti, in buona misura, il raggiungimento degli obiettivi che le Istituzioni dell'Ue si sono posti in diverse ed importanti politiche: si limita a ricordare l'immigrazione, la lotta al terrorismo e alla criminalità, la sicurezza energetica nonché, più in generale, il rilancio della crescita e della competitività dell'economia europea.

L'efficacia della politica di vicinato e il perseguimento di questi obiettivi – intende sottolinearlo sin d'ora – postulerebbe tre condizioni politiche ed istituzionali che purtroppo non si sono sinora realizzate per le resistenze miopi di alcuni Stati membri.

La prima è che tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro posizione geografica, riconoscano l'importanza della dimensione meridionale e orientale della politica di vicinato: purtroppo si è registrata anche nelle ultime settimane, persino a fronte di eventi tragici, la tendenza di diversi Paesi dell'Europa centrale e settentrionale – gli stessi che esprimono costante attenzione per la crisi in Ucraina chiedendo l'intervento dell'Unione – a considerare la situazione nel Mediterraneo come un problema dei soli Paesi come il nostro che si affacciano su questo mare. Ne è dimostrazione, in particolare, il dibattito svolto sulle misure in materia di immigrazione in seno al Consiglio europeo e al Consiglio e in reazione alla Agenda per l'immigrazione della Commissione europea.

La seconda condizione per il successo della politica di vicinato è la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE: soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto.

La terza condizione, strettamente connessa alla precedente, è l'affermazione di un approccio globale ed integrato all'azione esterna dell'Unione, che deve avvalersi di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE.

Il documento di consultazione costituisce una importante occasione per tentare di superare queste lacune e conseguire progressi nella costruzione di una reale politica di vicinato.

Esso ha infatti il merito di aprire una riflessione ad ampio spettro che pone in discussione e si propone di rivedere i presupposti stessi della politica di vicinato, la sua portata e il modo di utilizzare gli strumenti.

Nella relazione intende illustrare soltanto i profili del documento di maggiore rilievo politico, rinviando alla documentazione predisposta dall'Ufficio per i rapporti con l'UE (dossier n. 33 del 19 maggio 2015) per l'analisi più dettagliata dei relativi contenuti e del contesto in cui si colloca la PEV.

Il documento parte da due giuste premesse, alla luce delle considerazioni che ho svolto in precedenza.

Anzitutto riconosce realisticamente che negli ultimi dieci anni la situazione politica è notevolmente cambiata nei paesi del vicinato, che son divenuti meno stabili. Le sfide per l'UE e i suoi partner sono maggiori: in particolare, si sono accentuate le pressioni economiche e sociali, la migrazione irregolare e i flussi di rifugiati nonché le minacce alla sicurezza.

In secondo luogo, ammette la necessità di un più coerente inserimento della PEV in una politica estera generale dell'UE, caratterizzata da un approccio globale che utilizzi tutti gli strumenti, sia dell'UE che degli Stati membri.

Fatte queste premesse, la Commissione effettua un rapido bilancio dei risultati della PEV dalla sua introduzione nel 2003 ad oggi. A questo riguardo, ricorda che, a venti giorni dalla pubblicazione del Documento di consultazione, la Commissione e l'Alto Rappresentante hanno presentato, come da prassi consolidata, una comunicazione congiunta sull'Attuazione della politica europea di vicinato nel 2014», accompagnata da due documenti di lavoro relativi rispettivamente al Partenariato orientale e al Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con i paesi della sponda sud del Mediterraneo (SWD (2015)75), nonché dalle relazioni annuali per paese.

Per l'illustrazione di questi ulteriori documenti, ricchi di dati relativi anche ai singoli Paesi, rinvia alla documentazione dell'Ufficio RUE.

In questa sede, intende sottolineare che il documento di consultazione in esame richiama quale risultato positivo della PEV il rafforzamento dei rapporti commerciali con l'UE, primo partner per quasi tutti i paesi limitrofi: il volume complessivo (importazioni ed esportazioni) dei flussi commerciali dell'UE con i paesi del partenariato orientale è stato per il 2014 di 56.566 milioni di euro e di 187.661 milioni di euro per i paesi partner del Sud del Mediterraneo. Significativi successi sarebbero poi stati conseguiti, secondo la Commissione, nella politica comune in materia di visti e di mobilità.

Per quanto attiene alle criticità della PEV e alle misure per darvi soluzione, la Commissione le riconduce a quattro grandi questioni.

La prima attiene alla «Differenziazione», vale a dire alla necessità che la PEV si adatti agli scenari sempre più diversificati che caratterizzano le aree orientale e meridionale del vicinato. Da un lato, si dovrebbero esplorare nuovi formati ancor più approfonditi di cooperazione regionale per soddisfare le aspirazioni e le scelte dei paesi che non considerano gli accordi di associazione l'ultimo stadio sulla via dell'associazione politica e dell'integrazione economica; dall'altro, andrebbero studiate nuove forme «a geome-

tria variabile» per rilanciare il dialogo con i partner che non hanno ancora assunto impegni vincolanti o hanno abbandonato i negoziati in ambito PEV.

La seconda grande questione individuata dalla Commissione consiste nella «Focalizzazione», intesa quale possibilità di circoscrivere maggiormente le aree di cooperazione, oggi vastissime, incluse all'interno della PEV, concentrandosi sui settori nei quali gli interessi dell'Unione e dei partner convergono con maggiore evidenza: promozione del commercio e dello sviluppo economico; connettività e grandi reti, specie nei settori dei trasporti e dell'energia; impegno comune contro le minacce alla sicurezza derivanti dal terrorismo e dalle situazioni di conflitto; sostegno alle azioni di rafforzamento della *governance*, partendo dallo stato di diritto e dalle libertà fondamentali; liberalizzazione dei visti e politica della mobilità, accompagnate da misure comuni di lotta al traffico di esseri umani e all'immigrazione illegale; accesso a iniziative e programmi che favoriscano gli scambi di giovani nei settori dell'istruzione e della formazione.

La terza grande area è la «Flessibilità»: la Commissione intende valutare una maggior differenziazione dei Piani d'azione vigenti, onde adattarli alle esigenze e alle priorità dei singoli paesi, anche in base al principio *more for more*, secondo il quale i partner possono scegliere una più o meno stretta integrazione con l'UE. La Commissione valuterà altresì l'adattamento dei criteri seguiti per valutare lo stato di avanzamento del processo di integrazione, nei casi in cui il partner interessato si trovi in una situazione di conflitto o di instabilità.

La quarta area è quella della «Titolarità (o *ownership*) e visibilità» della PEV.

Il documento ricorda che una delle critiche rivolte più di frequente alla PEV è l'assenza di un vero senso di parità e di compartecipazione nei paesi partner e nelle rispettive società, nonché la scarsa consapevolezza degli scopi e dell'impatto della politica di vicinato da parte delle opinioni pubbliche. La Commissione dovrebbe pertanto avviare una riflessione sulle modalità

per rendere le strutture della PEV più collaborative, in modo da sottolineare adeguatamente il ruolo di impulso e di scelta dei partner e da coinvolgere tutti gli attori all'interno delle rispettive società; per accelerare e rendere così più visibili al pubblico i benefici derivanti dalla PEV; per orientare i flussi di finanziamenti in una logica di investimenti piuttosto che di doni, così da rendere più chiaro il ruolo attivo dei paesi partner.

Partendo da queste considerazioni, il documento formula con riferimento a ciascuno dei quattro grandi temi che ho richiamato, una serie dettagliata di quesiti, che invita i colleghi a leggere nel documento stesso o nella documentazione dell'ufficio RUE.

Si limita in questa sede a rilevare che i quesiti hanno un ampio spettro: essi attengono a questioni di carattere strutturale (il mantenimento stesso della PEV, con un unico quadro a coprire vicinato orientale e meridionale) e di tipo geografico (se sia opportuno conservare l'attuale portata geografica e consentire modi più flessibili di collaborare con i « vicini dei vicini ») per passare a profili di natura gestionale (con quali modalità prevedere un approccio più globale, caratterizzato da un maggior coinvolgimento degli Stati membri, e come rivedere o variare gli strumenti della PEV, dagli accordi di associazione e le zone di libero scambio globale e approfondito ai piani d'azione e le relazioni annuali), di ordine settoriale (come concentrare più esplicitamente i partenariati su aree di interesse condiviso; potenziare le misure per la liberalizzazione dei visti; favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile nei paesi partner; integrare meglio le attività nel contesto della PESC e della PSDC all'interno della PEV, con particolare riferimento alle riforme nel settore della sicurezza; favorire lo sviluppo della cooperazione regionale; sviluppare ulteriormente l'impegno con la società civile e il dialogo interreligioso e il rispetto della diversità culturale).

Ritiene che l'esame della XIV Commissione, inserendosi in una procedura di

consultazione, debba essere inteso a fornire risposte puntuali alle domande formulate dalla Commissione.

A questo scopo, alla luce della eterogeneità e delicatezza delle questioni poste, è necessario a suo avviso un adeguato approfondimento attraverso attività conoscitive. A questo scopo, ricorda che la Commissione esteri, competente in sede primaria per l'esame dell'atto, ha avviato oggi un ciclo di audizioni alle quali la XIV Commissione potrebbe chiedere di prendere parte, come avvenuto in analoghe occasioni.

Sottolinea, inoltre, che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già avviato la discussione sul documento, offrendo numerosi spunti anche per la riflessione del Parlamento italiano.

Di particolare interesse a questo scopo è il progetto di relazione presentato dall'on. Eduard Kukan (Gruppo del Partito Popolare Europeo – Democratici-Cristiani, Slovacchia), relatore sulla revisione della politica europea di vicinato presso Commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento europeo.

Il progetto sottolinea alcuni elementi che ritengo condivisibili e che segnalo alla vostra attenzione ai fini della prosecuzione del nostro dibattito:

1. la PEV dovrebbe essere più strategica e dotata di una reale visione politica. L'UE dovrebbe individuare le sue priorità e i suoi obiettivi strategici a breve, medio e lungo termine e distinguere chiaramente fra priorità proprie e dei partner, cercando di conciliare gli obiettivi divergenti;

2. la politica di vicinato e la politica di allargamento hanno obiettivi diversi. Tuttavia, i paesi europei che fanno parte della politica di vicinato possono candidarsi per l'adesione all'UE se soddisfano i criteri e le condizioni per l'ammissione;

3. il sostegno alla democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani deve essere l'elemento centrale della PEV;

4. l'UE deve creare un quadro politico più funzionale che possa gestire tale diversità e la differenziazione dovrebbe

avvenire non solo tra partenariato orientale e meridionale, ma anche al loro interno;

5. la PEV deve essere condotta in stretto coordinamento con la politica estera e di sicurezza comune e con la politica di sicurezza e difesa comune;

6. occorre tenere conto di tutti gli attori strategici che influiscono sul vicinato, e in particolare i « vicini dei vicini » e le altre organizzazioni internazionali e regionali;

7. l'Unione dovrebbe incentrare la cooperazione sullo sviluppo economico, infrastrutturale e regionale, sull'ambiente, sulle politiche in materia di concorrenza, sulle PMI, sulla migrazione, sulla sicurezza, sull'energia e sull'efficienza energetica;

8. occorre promuovere i programmi di assistenza tecnica, come TAIEX e Twinning e la partecipazione dei paesi del vicinato ai programmi europei Erasmus e Horizon 2020.

Il progetto di relazione, una volta approvato dalla Commissione per gli affari esteri dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea plenaria del PE nell'ambito della sessione 6-9 luglio 2015.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ».
COM(2014)14 final.

Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ».
COM(2014)25 final.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in

titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2014.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatrice*, illustra i contenuti del parere sugli atti dell'Unione europea in titolo, che ha provveduto a trasmettere a tutti i componenti della Commissione, per opportuna conoscenza già nella serata di ieri. Ha quindi apportato, a seguito di sollecitazioni pervenute dai colleghi, ulteriori modifiche, riguardanti la centralità della ricerca applicata all'innovazione di prodotto, in particolare dei materiali e delle tecnologie energetiche e la spinta alla adozione pervasiva del paradigma industria 4.0 di digitalizzazione delle filiere dell'industria manifatturiera e dei relativi servizi accessori e complementari.

Segnala inoltre di non aver inserito nella proposta di parere il tema, affrontato con i colleghi del M5S e che giudica condivisibile, della produzione in tre dimensioni, in quanto direttamente rientrante nelle competenze della Commissione di merito. Ha invece ritenuto di mantenere nel parere – benché sul punto il M5S sia contrario – il tema del negoziato sull'accordo commerciale TTIP, che giudica strategico.

Richiama alcuni punti qualificanti della propria proposta di parere: l'indicazione di favorire la creazione di reti tra imprese e microimprese; l'incentivazione della produttività, anche attraverso la formazione continua anche per gli adulti; la semplificazione delle procedure per l'utilizzo dei fondi europei.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del PD.

Si sofferma quindi sulla prima delle condizioni formulate, nella quale si prevede che il Governo si adoperi, mantenendo la linea seguita sinora, affinché il Consiglio europeo affermi in modo netto e solenne l'obiettivo di portare la quota di PIL dell'UE prodotta dall'industria dall'attuale 15 per cento al 20 per cento entro il 2020. Si tratta di un obiettivo importante ed è noto a tutti che prefiggersi mete

ambiziose può incentivare risultati positivi; si tratta tuttavia, realisticamente, di un obiettivo di difficile realizzazione concreta.

Si dichiara quindi pienamente a favore delle iniziative volte ad estendere il libero scambio, e ritiene che sinora il tema dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, con particolare riferimento al TTIP, sia stato affrontato in modo piatto, senza ascoltare quelle voci progressiste – si riferisce ad esempio a quanto affermato dal giornalista Federico Rampini – che hanno evidenziato come il Trattato in questione, ove bene orientato e opportunamente applicato, potrebbe in realtà favorire molto più di quanto non si pensi la produzione italiana. A riprova di ciò rileva come alcuni conservatori americani si sarebbero dichiarati contrari alla conclusione dell'accordo.

Con riguardo infine alla condizione di cui al punto 6), che invita a considerare l'innovazione e gli sviluppi tecnologici quale dimensione necessaria dell'elaborazione di qualsiasi nuova proposta nel settore del mercato interno dei prodotti, riterrebbe opportuno integrarla con un richiamo all'industria a basso impatto ambientale.

Paolo TANCREDI (AP) valuta molto importanti i documenti in esame, e ringrazia la relatrice per l'impegno dedicato al loro esame. Segnala che laddove, alla condizione n. 13, si invita il Governo a continuare e concludere in tempi rapidi i negoziati commerciali bilaterali con i principali partner globali, occorrerebbe espungere il riferimento al Canada, essendo

l'accordo commerciale con questo paese già concluso. Si dichiara quindi favorevole al TTip, giudicando la posizione contraria dell'opposizione frutto di un pregiudizio ideologico di tipo antiamericano; rileva infatti come l'Unione europea abbia concluso oltre 100 accordi commerciali con paesi extraeuropei, ai quali nessuno si è opposto.

Preannuncia in conclusione il proprio voto favorevole.

Adriana GALGANO (SCpI) accoglie le indicazioni dei colleghi Scuvera e Tancredi, e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), in tal senso riformulata.

Con riferimento all'obiettivo di portare la quota di PIL dell'UE prodotta dall'industria dall'attuale 15 per cento al 20 per cento entro il 2020, ricorda che nel corso delle audizioni svolte è stato segnalato da più parti che si tratterebbe di una soglia non raggiungibile. Ritiene tuttavia che, con finalità di stimolo e di incentivazione, sia positivo fissare obiettivi finali molto ambiziosi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (Atto n. 165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

ricordato che la delega per il recepimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014) e che il termine per il recepimento della direttiva scade il prossimo 9 luglio 2015;

richiamati gli obiettivi della direttiva 2013/11/UE, volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, anche attraverso strumenti che garantiscano il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, rafforzando così la fiducia dei cittadini nel mercato interno;

rilevato peraltro che in base all'articolo 6 della direttiva gli Stati membri debbono garantire che le persone fisiche

incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie nel settore della risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;

ritenuto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare lo schema di decreto in esame prevedendo la presenza di professionisti negli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai fini di una maggiore tutela dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, in sede di approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/11/UE, di prevedere che negli organismi di risoluzione alternativa delle controversie sia contemplata la presenza di un professionista, al fine di garantire una maggiore tutela ai consumatori.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea » (COM(2014)14 final).

Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali (COM(2014)25 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Politiche dell'Unione europea, esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, le comunicazioni della Commissione « Per una rinascita industriale » (COM (2014)14) e « Una visione per il mercato interno dei prodotti industriali » (COM(2014)25);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento insieme alla Commissione attività produttive;

considerato che:

a) le comunicazioni della Commissione in esame e le attività conoscitive svolte hanno confermato come il rilancio dell'industria costituisca un fattore prioritario per assicurare il rilancio di una crescita economica sostenuta e stabile dell'Europa;

b) l'importanza economica delle attività industriali è significativamente maggiore di quella suggerita dalla quota del PIL attribuibile all'industria manifatturiera. L'industria è infatti all'origine di più dell'80 per cento delle esportazioni europee e dell'80 per cento delle attività di ricerca e innovazione condotte da privati, assicura circa un posto di lavoro su quattro nel settore privato, spesso altamente qualificato. Inoltre, ogni nuovo posto di lavoro creato nell'industria manifatturiera è all'origine di 0,5-2 posti di lavoro in altri settori.

c) l'industria europea mantiene tuttora la leadership mondiale sul piano della sostenibilità. Svolge altresì un ruolo primario ai fini dell'acquisizione di competenze sempre più sofisticate in relazione alla continua innovazione delle tecniche di produzione e dei prodotti;

d) le misure prospettate nelle due comunicazioni in esame appaiono, tuttavia, non adeguate al perseguimento di tale obiettivo. Si risolvono, infatti, essenzialmente in un uso più intenso di strumenti esistenti, in buona misura non vincolanti, e nell'indicazione di un numero troppo elevato di obiettivi, spesso generici e non inseriti in una strategia coerente;

e) l'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'UE consente all'Unione di costruire, insieme agli Stati membri, una reale politica industriale europea. La Commissione europea può infatti prendere sia iniziative volte al coordinamento delle azioni nazionali in materia, ai sensi del paragrafo 2, sia mediante specifiche misure legislative di sostegno agli interventi degli Stati membri, ai sensi del paragrafo 3.

f) la competitività dell'industria europea, sulla quale gravano costi più elevati rispetto a quelli sostenuti dai principali partner globali, non può essere perseguita attraverso misure di svalutazione interna. È indispensabile puntare sulle produzioni a più elevato valore aggiunto, sulla capacità di posizionarsi nei settori merceologici più redditizi e innovativi, sulla riduzione

dei costi dell'energia, sulla qualificazione del personale, sulla gestione efficace delle catene di valore e sull'accesso ai mercati di tutto il mondo;

g) a questo scopo la politica industriale europea deve avere quale obiettivo centrale quello di stabilire, nelle varie politiche settoriali dell'Unione, le misure più idonee a valorizzare le peculiarità e il vantaggio competitivo dell'industria europea in termini di specializzazioni produttive ad elevato contenuto tecnologico e di patrimonio di conoscenze e competenze;

h) la competitività dell'industria europea postula il miglioramento della qualità della regolamentazione, al fine in particolare di ridurre gli oneri non necessari per il sistema produttivo e di assicurare la certezza e la stabilità del quadro normativo;

i) per essere competitivi nello scenario economico mondiale, è indispensabile favorire la crescita dimensionale sistema industriale europeo, composto prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, attraverso forme innovative di organizzazione e facilitando l'accesso alle misure finanziate con i fondi europei;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla X Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo si adoperi, mantenendo la linea seguita sinora, affinché il Consiglio europeo affermi in modo netto e solenne l'obiettivo di portare la quota di PIL dell'UE prodotta dall'industria dall'attuale 15 per cento al 20 per cento entro il 2020;

2) sia definita una strategia ambiziosa di politica industriale dell'UE, ai sensi dell'articolo 173 del TFUE, che contempli:

un approccio integrato e coerente tra varie politiche europee;

il coordinamento tra gli interventi di politica industriale dei singoli Stati membri diretti;

l'eliminazione di forme di competizione sleale o dannosa tra i sistemi industriali nazionali in seno all'Unione europea, in particolare imponendo, secondo la procedura vigente per la sorveglianza macroeconomica, la riduzione del surplus eccessivo della bilancia dei pagamenti di alcuni Stati membri;

una tabella di marcia, preannunciata nelle comunicazioni in esame, con l'indicazione delle azioni specifiche volte alla realizzazione dei vari obiettivi indicati nella comunicazione sulla rinascita industriale (sostenere la competitività industriale; massimizzare il potenziale del mercato interno; assicurare accesso alle materie prime e all'energia a prezzi abbordabili; migliorare il sistema di istruzione e formazione; definire un quadro normativo e burocratico più favorevole alle imprese; assicurare l'accesso ai mercati finanziari);

misure volte ad incentivare, anche attraverso un sostegno di carattere finanziario, la formazione di reti di imprese, che consentano soprattutto alle PMI di collaborare, in modo flessibile e svincolato da criteri dimensionali o di territorio, su progetti di sviluppo condivisi e di accedere ai mercati globali;

la centralità della ricerca applicata all'innovazione di prodotto in particolare dei materiali e delle tecnologie energetiche;

la spinta alla adozione pervasiva del paradigma industria 4.0 di digitalizzazione delle filiere dell'industria manifatturiera e dei relativi servizi accessori e complementari;

3) sia assicurata, ove necessario mediante appropriate modifiche alla normativa europea vigente, la coerenza tra la disciplina in materia di concentrazioni ed

aiuti di Stato e gli obiettivi dell'ammodernamento di alcuni settori industriali chiave, quali, tra gli altri, la siderurgia;

4) sia valorizzato il ruolo del Consiglio Competitività, rafforzandone le responsabilità e la capacità di garantire il coordinamento orizzontale delle diverse politiche che impattano sull'economia reale, con particolare riguardo alla competitività e al rafforzamento dell'industria europea;

5) sia data rapida attuazione al pacchetto Unione per l'energia recentemente presentato dalla Commissione, attribuendo rilievo come prioritario all'obiettivo del contenimento dei costi energetici sostenuti dall'industria europea nei processi produttivi. Occorre altresì che gli Stati membri evitino di introdurre ulteriori aumenti del carico fiscale sull'energia che avrebbero una incidenza diretta in termini negativi sulla competitività dell'industria europea;

6) l'innovazione e gli sviluppi tecnologici siano considerati quale dimensione necessaria dell'elaborazione di qualsiasi nuova proposta nel settore del mercato interno dei prodotti, anche con riferimento all'industria a basso impatto ambientale;

7) sia utilizzato pienamente il potenziale della piattaforma EURES e del programma ERASMUS+, al fine di ridurre le forti differenze nell'acquisizione di competenze e nell'efficacia dei sistemi di formazione professionale nei vari Stati membri nonché ad accrescere la mobilità dei lavoratori nell'UE. A tale scopo occorre altresì sostenere percorsi individuali di apprendimento e formazione, anche fornendo compensazioni/contributi per le spese di formazione ammissibili.

8) si provveda all'aggiornamento dello *Small Business Act*, in modo da assicurare, la costituzione in qualsiasi Stato membro di un'impresa in non più di tre giorni e a un costo massimo di 100 EUR, di ridurre la durata dei contenziosi giudiziari in materia di recupero di crediti da parte delle imprese, di evitare l'insol-

venza accedendo a procedure di ristrutturazione del debito efficienti sul piano dei costi e di agevolare il trasferimento di imprese;

9) sia considerata prioritaria la realizzazione di una reale unione dei mercati dei capitali, secondo gli orientamenti prospettati nel recente Libro verde della Commissione europea, al fine di assicurare un più agevole accesso dell'industria europea e soprattutto delle PMI ai finanziamenti, riducendone le dipendenze dal credito bancario;

10) si promuova altresì la creazione di specifiche linee di credito presso la Banca europea per gli investimenti al fine di promuovere l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese europee nonché di finanziare investimenti in settori industriali chiave;

11) sia valutata, anche in vista della revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, la semplificazione delle procedure per la gestione del programma Orizzonte 2020, in particolare attraverso del suo pilastro «*Leadership industriale*», e dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI), al fine di favorirne una effettiva mobilitazione e di incentivare l'accesso ai relativi finanziamenti delle PMI;

12) sia dato seguito alle iniziative per il miglioramento della qualità della regolamentazione prospettare nelle comunicazioni in esame e nel pacchetto «*Legiferare meglio*», al fine in particolare di ridurre gli oneri non necessari per il sistema produttivo e di assicurare la certezza e la stabilità del quadro normativo. In particolare:

sia assicurata da parte della Commissione e delle altre Istituzioni dell'UE l'applicazione effettiva e sistematica del principio «*pensare anzitutto in piccolo*», in modo da concepire e valutare le politiche e la normativa dell'UE tenendo conto delle esigenze delle PMI e prevedendo, ogniqualvolta sia possibile, un regime agevolato per queste imprese. A questo scopo,

sia applicato in modo più rigoroso e sistematico il test PMI nella fase di elaborazione della legislazione per assicurare essa non imponga oneri sproporzionati alle PMI;

sia privilegiato, nei settori rilevanti per l'industria, il ricorso ai regolamenti piuttosto che alle direttive, in modo da eliminare le differenze nella tempistica di entrata in vigore delle normative nazionali di attuazione e ridurre il rischio di divergenze nel recepimento, nell'interpretazione e nell'applicazione;

siano operate revisioni periodiche della normativa relativa ai prodotti industriali al fine di assicurarne le coerenze e di verificare l'esistenza di importanti lacune, incoerenze, oneri normativi o duplicazioni;

gli Stati membri siano invitati a recepire il diritto dell'UE senza introdurre livelli di regolazione ulteriori (« gold plating ») non giustificati da rilevanti interessi pubblici;

13) si utilizzino, secondo una strategia coerente, gli strumenti delle politiche dell'UE a proiezione esterna per perseguire gli obiettivi strategici di politica industriale, al fine sia di accrescere i volumi di esportazione sia il numero di imprese esportatrici, agevolandone l'integrazione delle imprese unionali nelle catene di valore globali. A questo scopo, si ritiene prioritario:

continuare e concludere in tempi rapidi i negoziati commerciali bilaterali

con i principali partner globali, cui l'USA, il Giappone e l'India, con particolare riferimento al TTIP;

portare avanti i negoziati di accordi di libero scambio globali nonché di accordi sull'accreditamento e l'accettazione dei prodotti industriali tra l'UE e i paesi del Mediterraneo meridionale e quelli del Partenariato orientale;

adoperarsi nell'ambito degli organi dell'Organizzazione mondiale del commercio per prevenire ed evitare che paesi terzi creino barriere tecniche agli scambi, anche attraverso il ricorso alla composizione delle controversie ove necessario;

rafforzare le Missioni per la crescita e valorizzerà i servizi della rete Enterprise Europe per promuovere l'internazionalizzazione delle PMI e sostenere l'organizzazione e il *follow-up* delle Missioni per la crescita;

promuovere – assicurando un ruolo guida dell'Unione – la definizione di standard internazionali e la convergenza internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui prodotti industriali, al fine di contribuire ad abbassare i costi di messa in conformità per le industrie, rafforzando in tal modo la competitività industriale;

adoperarsi affinché le imprese dell'UE facciano rispettare i loro diritti di proprietà industriale in tutti i mercati pertinenti, in particolare nei Paesi dell'ASEAN e del MERCOSUR.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (*Svolgimento e conclusione*) 155

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 156

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 159

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 157

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Leoluca ORLANDO, *Sindaco di Palermo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il sindaco Orlando per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati su due disegni di legge (C 3027 e 3053), che si iscrivono nell'ambito della strategia del così detto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PV).

Il primo disegno di legge (C. 3027) è volto a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto anch'esso a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Nel suo complesso, l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista mol-

dova sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldova, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.

Si segnala in particolare l'articolo 1, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: promozione del graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell'associazione della Moldova alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Moldova nel mercato interno della UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale moldova con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Il disegno di legge di ratifica si compone invece di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, (e correlati a spese di missione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, entrambi i provvedimenti si inquadrano nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizi l'esame del provvedimento.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge all'esame, volto a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e

l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina, ricordando che esso si iscrive nell'ambito della strategia del così detto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PV).

In particolare, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; un *forum* di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti e, infine, la creazione di una DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

Inoltre, l'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

Esso entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE (Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati membri).

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti I. definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa; II. assi-

stenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Il disegno di legge C. 3053 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione in oggetto, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016 (e correlati a spese di missione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in

vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3027 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3027, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3053 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3053, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	161
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.25.

Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Maria Elena BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i senatori Ignazio ANGIONI (PD) e Giorgio PAGLIARI (PD).

Maria Elena BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia il Ministro Boschi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	162
Audizione del Direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	162
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 309 al n. 315</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Eleonora ANDREATTA, *direttore di Rai Fiction*, svolge una relazione, al termine

della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), e Roberto FICO, *presidente*.

Eleonora ANDREATTA, *direttore di Rai Fiction*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Andreatta e dichiara conclusa l'audizione.

Fa altresì presente che in allegato sono pubblicati, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti da n. 309 a n. 315, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 309 al n. 315)**

NESCI, LIUZZI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge»;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina l'accesso dei soggetti politici al mezzo radiotelevisivo e distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, fermo restando il principio della parità di trattamento;

la diversità «ontologica» tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata

anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 11187 e 11188 del 13 maggio 2010, nonché, da ultimo, nelle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 2014, nelle quali il Giudice amministrativo ha stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo per la valutazione del pluralismo politico nei programmi di informazione nel periodo non elettorale;

nei programmi di informazione il parametro quantitativo deve essere interpretato con un certo margine di flessibilità al fine di non pregiudicare il diritto di cronaca e la libertà editoriale, nello stesso tempo assumono particolare rilevanza i criteri qualitativi dell'imparzialità, della completezza e della obiettività nella diffusione delle informazioni e nella presentazione delle notizie;

secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei programmi di informazione il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che forze politiche analoghe debbono essere trattate in maniera analoga;

ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, ai fini della valutazione del pluralismo politico nei telegiornali riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto «indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;

i principi e le norme citati si applicano sia nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, sia, con particolare rigore, nei periodi di campagna elettorale, a norma della legge n. 28 del 2000;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

nelle more dell'entrata in vigore delle delibere attuative sono « auto-applicativi » i principi e le norme della legge n. 28 del 2000 relativi al pluralismo politico nei programmi di informazione, ricondotti alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

con il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1° aprile 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria. Tale decreto segna l'avvio della campagna elettorale e contestualmente, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche della cosiddetta *par condicio*;

con le delibere approvate il 14 aprile 2015, la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali e amministrative indette per il giorno 31 maggio 2015;

le trasmissioni della concessionaria pubblica relative alla consultazioni amministrative hanno luogo esclusivamente in sede regionale e sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale;

ai sensi delle citate delibere, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire « la presenza paritaria » dei soggetti politici ed uniformarsi « con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata

rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche »;

le medesime delibere stabiliscono che i direttori responsabili dei programmi, nonché i conduttori e i registi, « curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto » dei principi di imparzialità, correttezza e parità di trattamento, in modo tale « che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno;

i direttori responsabili dei programmi informativi Rai sono tenuti inoltre a osservare comunque « in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici »;

per tutto il periodo della campagna elettorale la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata;

qualora dal monitoraggio dei dati, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, « emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati »;

la visione dei notiziari diffusi in questo avvio di campagna elettorale dalla testata TGR Liguria consente di riscontrare agevolmente la sottorappresentazione del Movimento 5 Stelle rispetto ai soggetti analoghi;

solo a titolo di esempio, basti citare il servizio del telegiornale del 3 maggio – edizione delle 22.30 – dedicato alla campagna elettorale, che si è concentrato esclusivamente sulla presenza del Ministro Boschi a Genova a sostegno della candidata Presidente Raffaella Paita, ma alcun riferimento è stato fatto all'analogo, contestuale evento del Movimento 5 Stelle, con la presenza del deputato Di Battista a sostegno della candidata Presidente Alice Salvatore;

a prescindere dalle singole edizioni dei tg, la sottorappresentazione, più correttamente l'estromissione del Movimento 5 Stelle dall'informazione diffusa dalla testata in oggetto, è confermata dai dati diffusi dalla Rai attraverso il portale della TGR;

dai dati risulta che nel periodo 20 aprile-1° maggio 2015 (ultimo aggiornamento disponibile) i notiziari diffusi dalla TGR Liguria non hanno dedicato neppure un secondo a un esponente del Movimento 5 Stelle, né in termini di tempo gestito direttamente, né in termini di tempo totale;

pur nel rispetto delle esigenze di correlazione all'attualità e alla cronaca, la cancellazione di un soggetto politico come il Movimento 5 Stelle dall'informazione diffusa dalla testata TGR Liguria configura una violazione gravissima e ingiustificabile

dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione, del principio della parità di trattamento delle forze analoghe, nonché del principio della eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni;

le citate delibere della Commissione di vigilanza, sopra citate, stabiliscono che « qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati »;

è pleonastico osservare che l'inesistenza del dato quantitativo relativo al Movimento 5 Stelle impedisce alla radice qualsiasi valutazione di tipo qualitativo;

l'inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

si chiede di sapere:

quali misure i vertici della Rai intendano assumere affinché la testata TGR Liguria proceda ad un immediato e rigoroso riequilibrio a favore dei soggetti sottorappresentati – *rectius*, cancellati – nell'informazione diffusa dalla testata nel corso della campagna elettorale, rammentando al direttore responsabile che gli squilibri riscontrati non soltanto costituiscono gravi e ingiustificabili violazioni dei principi e delle norme in materia di pluralismo politico nell'informazione radiotelevisiva, ma sono altresì suscettibili di incidere negativamente sul corretto svolgimento del confronto politico e sullo stesso esito della consultazione elettorale in Liguria.

(309/1610)

RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare le specificità editoriali dell'informazione regionale della Rai; a tal fine si riportano di seguito alcune considerazioni formulate dall'Osservatorio di Pavia sul tema.

La TGR, sottolinea l'Osservatorio di Pavia, nel determinare la scaletta delle notizie dei tg regionali deve inevitabilmente attenersi al « criterio della notiziabilità in ambito locale correlato all'attività delle Amministrazioni presenti sul territorio ». Dunque, attenendosi prevalentemente ai fatti concreti dettati dall'agenda politica locale nonché agli altri avvenimenti dell'attualità, può capitare che in un ristretto arco temporale e circoscritto ambito territoriale non ricorrano occasioni informative afferenti determinate forze politiche.

Sottolinea ancora l'Osservatorio di Pavia che « La breve durata dei notiziari, oltre tutto con frequenti ripetizioni delle notizie più importanti, fa sì che il tempo in valore assoluto dedicato alla politica risulti assai esiguo e quindi estremamente sensibile all'agenda. Bastano pochi eventi con la presenza di un soggetto pertinente (ad esempio un fatto di cronaca che vede protagonista l'amministrazione locale, una decisione importante di politica locale, un'emergenza che merita la registrazione delle posizioni di amministratori e/o politici locali anche di località molto piccole, ecc.) a rendere « concentrata » la distribuzione dei tempi tra le forze politiche, senza che da ciò ne derivi necessariamente uno squilibrio dal punto di vista del pluralismo ». Più in particolare, « l'articolazione delle istituzioni locali tra Regione, Province e Comuni rende impossibile applicare il criterio utilizzato a livello nazionale circa un'equa ripartizione degli spazi tra Governo, maggioranza e opposizione. È necessario tenere conto della struttura amministrativa di una Regione, per una corretta interpretazione dei dati. Ci sono Regioni in cui le Amministrazioni della Regione, della Provincia e del Comune capoluogo, appartengono tutte alla stessa

coalizione: ciò comporta che gli spazi risultino concentrati a favore della medesima coalizione ».

Tutto ciò premesso, va segnalato che nel periodo successivo a quello oggetto dell'interrogazione si registrano, tra l'altro, i seguenti elementi:

il 2 maggio un servizio sulla presentazione delle liste, con doverosa citazione della candidata Presidente del M5S Alice Salvatore;

il 4 maggio un'ampia mappa di tutte le liste in corsa, senza alcuna intervento in voce, con grafica e fotografia dei candidati, compresa naturalmente la rappresentante del M5S. Il servizio è stato ritrasmesso anche nell'edizione serale;

l'8 maggio un confronto tra candidati inclusa Alice Salvatore e, nell'edizione serale, è stata trasmessa una dichiarazione della stessa;

il 9 maggio servizi con immagini sulla « marcia di Grillo » e partecipazione della candidata del Movimento;

il 10 maggio un servizio con intervista ad Alice Salvatore.

Sotto il profilo tecnico-operativo, da ultimo, si sottolinea che la redazione ligure della TGR precedentemente all'8 maggio aveva trovato enormi difficoltà nel contattare la candidata Presidente o il suo Ufficio stampa per ottenere un'intervista.

DI VITA, AIROLA. – Al Presidente della Rai. – Premesso che:

l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi annovera fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Testo unico, « la disciplina dell'informazione radiotelevisiva garantisce la presen-

tazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni »;

il Codice etico della Rai regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l'azienda assume espressamente nei confronti degli utenti con i quali interagisce nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. In qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui attività risulta regolamentata dalla legge e dal contratto di Servizio, RAI deve garantire un'offerta televisiva realizzata nel rispetto di una programmazione di qualità;

a tal fine, per quanto occorre in questa sede rilevare, lo stesso codice etico riconosce tra i suoi obiettivi prioritari i seguenti:

la libertà, la completezza, la trasparenza, l'obiettività, l'imparzialità, il pluralismo e la lealtà dell'informazione;

un elevato livello qualitativo della programmazione informativa caratterizzata (...) dalla garanzia del contraddittorio adeguato, effettivo e leale al fine di garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini a essere informati;

il medesimo Codice afferma che « l'aderenza all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità di RAI nei rapporti (...) con gli utenti e, più in generale, con l'intero contesto civile ed economico in cui RAI opera. Tale approccio è, altresì, strettamente connesso ai fondamenti etici della comunicazione pubblica ai quali RAI s'ispira attraverso l'adozione di modalità comunicative improntate, sia all'interno che all'esterno, a politiche di trasparenza e imparzialità e a una informazione puntuale e corretta »;

tra i principi di condotta generali presenti nel codice etico Rai rilevano anche quelli di diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, per cui si prescrive di

mantenere un comportamento irreprensibile con i terzi interlocutori, assicurando verità di informazione e piena credibilità;

Official Partner di Expo Milano 2015 per il Cluster Bio-Mediterraneo è la Regione Siciliana;

numerose fonti di stampa dello scorso 2 maggio (Repubblica.it Palermo, « Expo 2015, il padiglione della Sicilia in un mercato vuoto. Lo scultore Cossyro: « Mi sembra un ghetto » e « Deserto, sporco e allagato: il flop del padiglione siciliano all'Expo. L'ultimatum della Regione: « Sistemate o ci ritiriamo »; *ilFatto-Quotidiano.it*, « Expo 2015, pioggia e sporcizia: esordio-disastro nel cluster Bio-Mediterraneo ») riferiscono che l'inaugurazione e i primi lavori del cluster « Bio Mediterraneo » di Expo 2015 guidato dalla Regione Siciliana, spazio di oltre sette mila metri quadrati in cui confluiscono le eccellenze di undici paesi dell'area Mediterranea, sono stati contraddistinti da un netto insuccesso, a causa delle numerose problematiche riscontrate;

lo spazio espositivo in questione è stato variamente descritto in maniera senz'altro negativa dalle note stampa pubblicate in seguito: pannelli attaccati male al tetto, polvere, sporcizia, vuoto, allagato, inagibile, nessun collegamento internet, senza segnaletica, nascosto ai visitatori;

addirittura, come mostrato peraltro in diverse riprese televisive effettuate nel giorno inaugurale dell'esposizione, il dirigente generale del dipartimento dell'agricoltura siciliana Dario Cartabellotta, responsabile unico del cluster, ha dovuto personalmente armarsi di scopa e paletta per spazzare lo stand, prima dell'inaugurazione, poiché lo stesso sarebbe stato consegnato in pessime condizioni igieniche;

Cartabellotta ha inoltre dichiarato che « la copertura sarà anche suggestiva e gradevole, ma è poco funzionale: in più lascia passare la pioggia », denunciando altresì la scarsa visibilità dell'intera zona: « I visitatori ci cercano senza trovarci, la

mancanza di segnali e del nome all'esterno non permette ai visitatori di capire cosa ci sia dentro questo grosso spazio». È per questo motivo che nelle prime ore di vita di Expo, l'affluenza ai locali del *Cluster* sarebbe stata ridotta al minimo: sulle pareti esterne dello stand, infatti, non c'è nemmeno il nome, al contrario di quello che accade per tutti gli altri luoghi espositivi;

il commissario ha poi lanciato un *aut aut*: «Ho chiamato i vertici di Expo per dire loro che i problemi del padiglione devono essere risolti al più presto. Altrimenti, sia chiaro: noi siamo pronti ad andarcene»;

le attività del *cluster* bio-mediterraneo sono costate tre milioni di euro, degli 11 milioni di euro totali previsti per partecipare a Expo Milano 2015. Fondi che l'amministrazione siciliana, però, non ha ancora erogato;

duro anche il commento dell'assessore regionale all'agricoltura Nino Caleca che ha subito espresso il suo disagio attraverso un post su Facebook: «Non sprecherò di certo i soldi che il mio assessorato ha stanziato per il *Cluster*. Se entro pochi giorni non sarà tutto in ordine, riconoscendo il ruolo fondamentale dei Paesi del Mediterraneo, non verserò un solo centesimo di quelli messi in bilancio»;

come si evince da ulteriori fonti di stampa del 5 maggio 2015 (*ilFattoQuotidiano.it*, «*Cluster* Bio Mediterraneo sporco e disordinato: Crocetta lo commissaria»), il governatore della Regione Siciliana Rosario Crocetta ha persino deciso di commissariare il responsabile unico del padiglione Cartabellotta: «La Sicilia ha avuto un danno di immagine grave, che occorre immediatamente riparare. Per tale finalità il governo della Regione istituisce subito un comitato di supporto e controllo per la gestione dello spazio *Cluster*» – ha spiegato una nota diramata da Palazzo d'Orleans;

il 3 maggio 2015, all'indomani di tali aspre dichiarazioni riportate fedelmente

dai citati autorevoli organi di stampa, l'edizione del Tg2 delle 13 ha lanciato un servizio (min. 9.56 – 11.28) dedicato proprio al padiglione della Sicilia di Expo 2015 (<http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-532a86e7-ffc2-412d-83ff-65188bee5e10.html>);

in sintesi, dopo l'annuncio della giornalista in studio, il servizio si apre con immagini che non si riferiscono al *cluster*, bensì all'inaugurazione di Expo; scorrono poi delle fotografie rappresentative; appare poi Cartabellotta che, apparentemente in maniera soddisfatta, descrive il contenuto teorico del *cluster*. Del padiglione vero e proprio vengono poi inquadrati (solo) i nomi dei Paesi partecipanti, una dimostrazione culinaria siciliana (come detto, l'unica presente infatti) e istantanee panoramiche che lasciano intuire lo stato ampiamente vuoto del luogo, per poi passare in conclusione all'importanza della dieta mediterranea e del tenersi in forma;

il servizio in questione, nel suo contenuto edulcorato, ometteva però qualsiasi riferimento alle reali condizioni del *cluster*, ai problemi riscontrati pubblicamente dagli stessi addetti ai lavori, al potenziale danno per la Regione Sicilia e ai conseguenti provvedimenti che i vertici avrebbero intrapreso a riguardo, come riferito dalla stampa appena un giorno prima negli articoli sopra citati;

si è trattato, in sostanza, di un servizio viziato da grave incompletezza e incoerente con la missione del servizio pubblico radiotelevisivo, nella misura in cui non ha dato minimamente conto delle gravi problematiche del *cluster* bio-mediterraneo, peraltro già denunciate da numerosi organi d'informazione;

proprio a causa del potenziale danno per la Regione Sicilia appare lecito intravedere nei toni e nei contenuti del servizio in oggetto un intento quasi «risarcitorio» dell'immagine della Regione stessa;

si chiede di sapere:

se non sia un preciso dovere della concessionaria pubblica, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, offrire sempre un'informazione completa, obiettiva e improntata alla verità dei fatti;

se non ritenga che l'indipendenza connaturata alla missione del servizio pubblico non implichi l'esercizio di una funzione critica, ove necessario, da parte dei suoi giornalisti, anche se esercitata in relazione a grandi eventi nazionali come l'Expo 2015;

quali iniziative intenda assumere al fine di offrire agli utenti della RAI un'informazione non edulcorata, bensì completa ed obiettiva, in relazione ai fatti esposti nelle premesse.

(310/1614)

RISPOSTA – *In merito all'interrogazione sopra citata si precisa quanto segue.*

La linea editoriale scelta dal Tg2 nel seguire l'avvio di un importante evento come l'Expò di Milano è stata, nei primi giorni, quella di offrire grande visibilità e di raccontare tutte le particolarità e la complessità dell'evento. Ovviamente l'impegno e l'attenzione che il Tg2 e tutta l'informazione Rai impiegherà nei prossimi mesi nell'accompagnare l'Expò saranno di tale portata che sarà possibile seguire l'evento in tutta la sua evoluzione e poter mostrare al pubblico sempre più dettagliatamente cosa avviene dentro i padiglioni.

Riguardo lo specifico servizio del Tg2 andato in onda il 3 maggio scorso nell'edizione delle 13,00 è opportuno precisare che in quell'edizione sul tema dell'Expò sono stati trasmessi diversi pezzi: uno sull'inchiesta a seguito dei fatti di cui sono stati protagonisti i black bloc nel giorno dell'inaugurazione dell'evento; uno sulla manifestazione «nessuno tocchi Milano»; un'altro sul padiglione della Cina; uno sul cluster «Bio Mediterraneo».

In tale ultimo servizio il giornalista Bruno Gambacorta, curatore della rubrica «Eat Parade», si è soffermato sull'evento in

corso quel giorno, spiegando che all'Expò sono presenti cluster di prodotto e cluster di territorio pensati per quei Paesi che non possono permettersi un padiglione personale, come quello sul Mediterraneo gestito dalla Regione Sicilia. Obiettivo principale del padiglione è quello di evidenziare e promuovere le virtù della dieta mediterranea e del relativo stile di vita. Nel servizio si spiega, ad esempio, che nel padiglione si alternano lezioni di educazione alimentare e proposte degli chef di piatti tipici.

In tale articolato contesto informativo, il servizio in questione si inserisce – come sopra sintetizzato – nella linea editoriale scelta sulla manifestazione in quanto si pone l'obiettivo di descrivere le attività e l'offerta dei padiglioni; successivamente sarà possibile seguire l'evento in tutta la sua evoluzione e informare il pubblico sempre più puntualmente su cosa avviene all'interno dei diversi padiglioni.

NESCI, LIUZZI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:*

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di infor-

mazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge »;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina l'accesso dei soggetti politici al mezzo radiotelevisivo e distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, fermo restando il principio della parità di trattamento;

la diversità « ontologica » tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 11187 e 11188 del 13 maggio 2010, nonché, da ultimo, nelle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 2014, nelle quali il Giudice amministrativo ha stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo per la valutazione del pluralismo politico nei programmi di informazione nel periodo non elettorale;

nei programmi di informazione il parametro quantitativo deve essere interpretato con un certo margine di flessibilità al fine di non pregiudicare il diritto di cronaca e la libertà editoriale, nello stesso tempo assumono particolare rilevanza i criteri qualitativi dell'imparzialità, della completezza e della obiettività nella diffusione delle informazioni e nella presentazione delle notizie;

secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei programmi di informazione il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che forze politiche analoghe debbono essere trattate in maniera analoga;

ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, ai fini della valutazione del pluralismo politico nei telegiornali riveste peso pre-

valente il tempo di parola in quanto « indicatore più sintomatico del grado di pluralismo »;

i principi e le norme citati si applicano sia nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, sia, con particolare rigore, nei periodi di campagna elettorale, a norma della legge n. 28 del 2000;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

nelle more dell'entrata in vigore delle delibere attuative sono « auto-applicativi » i principi e le norme della legge n. 28 del 2000 relativi al pluralismo politico nei programmi di informazione, ricondotti alla responsabilità di una specifica testata giornalistica;

con il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1° aprile 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria;

con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 44 del 27 marzo 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto;

con il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia;

con il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n. 121 del 3 aprile 2015 sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche;

con le delibere approvate il 14 aprile 2015, la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali e amministrative indette per il giorno 31 maggio 2015;

le trasmissioni della concessionaria pubblica relative alla consultazioni amministrative hanno luogo esclusivamente in sede regionale e sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale;

ai sensi delle citate delibere, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire « la presenza paritaria » dei soggetti politici ed uniformarsi « con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche »;

le medesime delibere stabiliscono che i direttori responsabili dei programmi, nonché i conduttori e i registi, « curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto » dei principi di imparzialità, correttezza e parità di trattamento, in modo tale « che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che

ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno;

i direttori responsabili dei programmi informativi Rai sono tenuti inoltre a osservare comunque « in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici »;

per tutto il periodo della campagna elettorale la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata;

qualora dal monitoraggio dei dati, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, « emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati »;

in un precedente quesito, con riferimento alle prime due settimane della campagna elettorale, lo scrivente segnalava la vera e propria cancellazione del Movimento 5 Stelle dall'informazione diffusa dalla testata TGR Liguria;

i dati del monitoraggio pubblicati dalla Rai attraverso il portale della TGR attestano che il Movimento 5 Stelle è stato gravemente sottorappresentato anche nel periodo 29 aprile-1° maggio, non soltanto nell'informazione diffusa dalla testata TGR Liguria, ma anche nei notiziari delle testate TGR Veneto, TGR Puglia e TGR Marche;

con riferimento ai notiziari della TGR Liguria, nel periodo di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle è rappresentato unicamente in due notiziari del 4 maggio, attraverso il tempo di notizia del candidato alla presidenza della Regione, Alice Salvatore, per un totale di 23 secondi. La testata persegue, dunque, nella sottorappresentazione oltre ogni limite di ragionevolezza del M5S;

con riferimento ai notiziari della testata TGR Veneto, nel periodo di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta evidentemente sottorappresentato rispetto alle forze politiche analoghe, in termini sia di tempo gestito direttamente, sia di tempo totale;

con riferimento ai notiziari della testata TGR Puglia, nel periodo di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta gravemente sottorappresentato rispetto alle forze politiche analoghe. In tutte le edizioni dei notiziari del 29 aprile, del 30 aprile, del 5 maggio e del 6 maggio, nonostante la significativa pluralità di soggetti politici rappresentati, non vi è neppure un secondo di trasmissione dedicato al Movimento 5 Stelle;

con riferimento ai notiziari della testata TGR Marche, nel periodo di riferimento il soggetto politico Movimento 5 Stelle risulta gravemente sottorappresentato, ovvero addirittura assente in tutte le edizioni del 29 aprile, del 4, 5 e 6 maggio, a dispetto della significativa pluralità di soggetti politici rappresentati nelle medesime edizioni;

pur nel rispetto dell'autonomia editoriale delle testate, nonché delle esigenze di correlazione all'attualità e alla cronaca, la netta sottorappresentazione, quando non addirittura la stessa cancellazione di un soggetto politico come il Movimento 5 Stelle dall'informazione diffusa dalle citate testate regionali, configura una violazione gravissima e ingiustificabile dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione, del principio della parità di trattamento delle forze analoghe, non-

ché del principio della eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni;

le citate delibere della Commissione di vigilanza, sopra citate, stabiliscono che « qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati »;

è pleonastico osservare che in taluni casi l'inesistenza del dato quantitativo relativo al Movimento 5 Stelle impedisce alla radice qualsiasi valutazione di tipo qualitativo;

l'inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

si chiede di sapere:

quali misure i vertici della Rai intendano assumere affinché le testate TGR Liguria, TGR Puglia, TGR Veneto e TGR Marche procedano ad un immediato e rigoroso riequilibrio a favore dei soggetti sottorappresentati – *rectius*, cancellati – nell'informazione diffusa dalle suddette testate, rammentando ai direttori responsabili che gli squilibri riscontrati a tre settimane dal voto non soltanto costituiscono gravi e ingiustificabili violazioni dei principi e delle norme in materia di pluralismo politico nell'informazione radiotelevisiva, ma sono altresì suscettibili di incidere negativamente sulla genuinità delle consultazioni elettorali.

(311/1615)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale, si mettono in evidenza – di seguito – alcune considerazioni e criteri di analisi validi in generale per l'informazione regionale della Rai.

La TGR, sottolinea l'Osservatorio di Pavia, nel determinare la scaletta delle notizie dei tg regionali deve inevitabilmente attenersi al « criterio della notiziabilità in ambito locale correlato all'attività delle Amministrazioni presenti sul territorio ». Dunque, attenendosi prevalentemente ai fatti concreti dettati dall'agenda politica locale nonché agli altri avvenimenti dell'attualità, può capitare che in un ristretto arco temporale e circoscritto ambito territoriale non ricorrano occasioni informative afferenti determinate forze politiche.

Sottolinea ancora l'Osservatorio di Pavia che « La breve durata dei notiziari, oltre tutto con frequenti ripetizioni delle notizie più importanti, fa sì che il tempo in valore assoluto dedicato alla politica risulti assai esiguo e quindi estremamente sensibile all'agenda. Bastano pochi eventi con la presenza di un soggetto pertinente (ad esempio un fatto di cronaca che vede protagonista l'amministrazione locale, una decisione importante di politica locale, un'emergenza che merita la registrazione delle posizioni di amministratori e/o politici locali anche di località molto piccole, ecc.) a rendere « concentrata » la distribuzione dei tempi tra le forze politiche, senza che da ciò ne derivi necessariamente uno squilibrio dal punto di vista del pluralismo ».

Più in particolare, « l'articolazione delle istituzioni locali tra Regione, Province e Comuni rende impossibile applicare il criterio utilizzato a livello nazionale circa un'equa ripartizione degli spazi tra Governo, maggioranza e opposizione. È necessario tenere conto della struttura amministrativa di una Regione, per una corretta interpretazione dei dati. Ci sono Regioni in cui le Amministrazioni della Regione, della Provincia e del Comune capoluogo, appartengono tutte alla stessa coalizione: ciò comporta che gli spazi risultino concentrati a favore della medesima coalizione ».

Specificamente riguardo l'informazione fornita dalla TGR del Veneto, si riportano i seguenti elementi relativi alla prima parte del mese di maggio:

2/05/2015: TGR seconda edizione e notturna, notizie sul Movimento 5 Stelle (Jacopo Berti);

3/05/2015: TGR seconda edizione, Jacopo Berti nell'ambito di un servizio con tutti i candidati alle regionali;

4/05/2015: Buongiorno Regione, Jacopo Berti nell'ambito di un servizio con tutti i candidati alle regionali;

7/05/2015: Buongiorno Regione, notizie sul Movimento 5 Stelle (Alvise Maniero) e TGR prima e seconda edizione con intervento di Francesca Spolaor;

12/05/2015: TGR, servizio con notizie sul Movimento 5 Stelle (VernelliIVALDO);

13/05/2015: Buongiorno Regione, Jacopo Berti, dibattito con studenti Ca' Foscari sul tema dei trasporti in Veneto;

13/05/2015: TGR prima edizione, Jacopo Berti, dibattito con studenti sul tema dei trasporti in Veneto.

Relativamente all'informazione diffusa dalla TGR Marche, si sottolinea come la visibilità del M5S vada valutata seguendo l'andamento complessivo del periodo oggetto dell'interrogazione; più in particolare, si riportano i seguenti elementi:

30/04/2015: prima edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S;

30/04/2015: nella seconda edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S;

1/05/2015: edizione notturna della TGR, servizio con notizie relative al M5S;

2/05/2015: prima edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Maggi Gianni);

2/05/2015: nella seconda edizione della TGR, servizio con notizie relative al Movimento 5 Stelle (Maggi Gianni);

2/05/2015: edizione notturna della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Maggi Gianni);

10/05/2015: nella prima edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Morra Nicola e Maggi Gianni);

10/05/2015: nella seconda edizione della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Morra Nicola e Maggi Gianni).

10/05/2015: edizione notturna della TGR, servizio con notizie relative al M5S (Morra Nicola e Maggi Gianni);

11/05/2015: Buongiorno Regione, servizio con notizie relative al M5S.

Per quanto concerne i rilievi all'informazione della TGR Puglia si fa presente che il Co.Re.Com Puglia con provvedimento n. 23 del 14 maggio 2015, in ragione dell'attività informativa svolta dalla Testata nel periodo successivo alla presentazione delle liste (oggetto di un esposto analogo ai quesiti posti con l'interrogazione in questione), ha già deliberato di « archiviare la presunta violazione ».

Quanto infine alla TGR Liguria si rinvia agli elementi già forniti con il riscontro all'interrogazione prot. n. 1610/COMRAI.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

l'articolo 2, comma 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 22 meglio conosciuta con il nome di *par condicio* stabilisce che: « È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche »;

l'articolo 9 comma 1 della citata legge stabilisce che: « Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svol-

gere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni »;

domenica 17 maggio nel programma di intrattenimento « L'Arena – Protagonisti » condotto da Massimo Giletti è stato ospite unico il premier Matteo Renzi, con un'intervista a lui esclusivamente dedicata di circa trenta minuti;

la presenza del premier Renzi, a due settimane dalle elezioni regionali risulta, a parere dell'interrogante aver violato le regole della *par condicio* contenute nella legge n. 22 del 2000, che stabiliscono che la comunicazione politica sia svolta sempre garantendo il contraddittorio;

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere i vertici Rai per riequilibrare prontamente, prima dello svolgimento delle elezioni regionali e amministrative, la presenza di Matteo Renzi nel programma « L'Arena » di RaiUno, garantendo un analogo spazio e la stessa rilevanza in termini di ascolto.

(312/1621)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra menzionata si precisa quanto segue.

La rubrica « L'Arena » è una trasmissione ricondotta, per il periodo elettorale, sotto la responsabilità della testata giornalistica del Tg1 e deve, pertanto, essere considerata a pieno titolo « programma di informazione », nell'ambito dei quali è ammissibile la presenza sia di soggetti politici in senso stretto (per l'approfondimento di temi anche elettorali), sia di soggetti Istituzionali, in relazione all'attualità ed all'agenda politica.

Dunque il fatto che Matteo Renzi ricopra la duplice veste di Segretario del P.D. e di Presidente del Consiglio, non può costituire ostacolo alla sua partecipazione alle trasmissioni di approfondimento informativo a condizione, ovviamente, che siano rispettati i principi del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività, della

completezza e dell'imparzialità (articolo 5, legge n. 28 del 2000 e articolo 5 Regolamento Commissione di vigilanza del 14 aprile 2015) e che il tempo dedicato alla trattazione di temi prettamente politici sia correttamente assegnato al partito di riferimento e non alla figura istituzionale o al Governo.

I dati dell'Osservatorio di Pavia confermano che gli argomenti trattati nella puntata de «L'Arena» sono correttamente riconducibili al ruolo istituzionale: il Presidente del Consiglio è stato infatti intervistato sulla situazione economica generale italiana e le prospettive di uscita dalla crisi, riguardo la sentenza della Corte Costituzionale (n. 82 del 15 maggio 2015) sulla «Legge Fornero», sulla riforma della scuola ancora in discussione in Parlamento, sulla riforma elettorale, circa le azioni anti-corrruzione e sull'emergenza immigrazione. Si sottolinea che sull'intera intervista solo 153 secondi sono riconducibili al ruolo di leader del P.D. in quanto si è parlato delle candidature del partito nelle elezioni regionali con particolare riferimento ai candidati democratici in Puglia e Campania, a seguito delle polemiche generate in quei giorni dalla composizione delle liste collegate.

Si evidenzia come la stessa giurisprudenza riconosca la libertà di format ovvero di « confezionare » il programma secondo le linee editoriali preferite da ogni emittente. Nel caso in questione, con la formula dell'intervista, faccia-a-faccia, spetta al conduttore il ruolo di contraddittore dell'ospite politico e il tempo assegnato all'intervistato va valutato in relazione alle esigenze dell'attualità e della cronaca e a quello attribuito agli altri soggetti politici e istituzionali nel ciclo completo di trasmissione.

AIROLA, NESCI, LIUZZI, CIAMPOLILLO, GIROTTO. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a

garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà « avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti », come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire « l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge »;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina l'accesso dei soggetti politici al mezzo radiotelevisivo e distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, fermi restando i principi generali della parità di trattamento e dell'equità;

la diversità « ontologica » tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica è stata confermata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 e dalla giurisprudenza amministrativa, fra le altre, nelle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 11187 e 11188 del 13 maggio 2010, nonché, da ultimo, nelle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 2014, nelle quali il Giudice amministrativo ha stigmatizzato il ricorso al criterio quantitativo per la valutazione del pluralismo politico nei programmi di informazione nel periodo non elettorale;

la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, con delibera del 18 dicembre 2002, ha prescritto ai direttori responsabili delle testate di assicurare che « i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo »;

nei programmi di informazione il parametro quantitativo deve essere interpretato con un certo margine di flessibilità al fine di non pregiudicare il diritto di cronaca e la libertà editoriale, nello stesso tempo assumono particolare rilevanza i criteri qualitativi dell'imparzialità, della completezza e della obiettività nella diffusione delle informazioni e nella presentazione delle notizie;

secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei programmi di informazione il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che situazioni analoghe debbono essere trattate in maniera analoga;

ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, ai fini della valutazione del pluralismo politico nei telegiornali riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto « indicatore più sintomatico del grado di pluralismo »;

i principi e le norme citati si applicano sia nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, sia, con particolare rigore, nei periodi di campagna elettorale, a norma della legge n. 28 del 2000;

con i decreti dei Presidenti delle Giunte delle regioni interessate dal voto sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno 31 maggio 2015;

il decreto di indizione dei comizi segna l'avvio della campagna elettorale e contestualmente, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche della c.d. *par condicio*;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione di vigilanza e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

l'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, stabilisce che « dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla specifica responsabilità di una specifica testata giornalistica [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione »;

il contenuto della legge n. 515 del 1993 è stato « recepito » ed esteso nella portata dalla legge n. 28 del 2000, che com'è noto si applica a tutte le elezioni. Le stesse delibere attuative della legge n. 28 del 2000, emanate dalla Commissione di vigilanza e dall'Autorità in occasione di consultazioni elettorali, richiamano opportunamente nelle premesse la legge n. 515 del 1993;

l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 stabilisce che « dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni »;

con la delibera approvata il 14 aprile 2015 la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali indette per il giorno 31 maggio 2015;

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera, « i notiziari diffusi dalla Rai

e tutti gli altri programmi a contenuto informativo» debbono garantire «la presenza paritaria» dei soggetti politici ed uniformarsi «con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della delibera, i direttori responsabili dei programmi curano «che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici»;

per quanto riguarda i programmi di informazione, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che «i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie attinenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte»;

dai dati ufficiali del monitoraggio pubblicati dall'Agcom in data 5 maggio 2015, relativi al tempo di parola fruito dai soggetti politico-istituzionali nell'informazione diffusa dalle testate TG1, TG2, TG3 e Rainews, è emersa una netta sovraesposizione del Presidente del Consiglio (e del Governo nel suo complesso), il cui tempo in alcuni casi appare superiore a quello complessivamente fruito dai tre principali partiti parlamentari;

le elevatissime percentuali del tempo di parola del Presidente del Consiglio e del Governo nella campagna elettorale in corso, già denunciate dagli scriventi in un altro quesito alla concessionaria, suggeriscono che gli interventi in voce degli esponenti governativi non siano strettamente collegati all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in una comunicazione inviata al Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle il 14 maggio 2015, ha riferito di aver inviato ad alcune testate, fra cui il TG1, una nota con la quale ha raccomandato alle stesse «il rispetto rigoroso durante il periodo elettorale dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche», facendo particolare riferimento alla «esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale». Tale richiamo ad una pronta inversione di tendenza si è reso necessario in quanto il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo hanno fruito di un tempo di parola molto elevato, in molti casi superiore a quello fruito dai soggetti politici;

il giorno 17 maggio 2015 il Presidente del Consiglio è stato ospite a «L'Arena», trasmissione temporaneamente ricondotta alla responsabilità della testata TG1;

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha goduto di uno spazio di circa 35 minuti, nel quale ha risposto ad alcune domande del conduttore concernenti, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale in materia di indicizzazione delle pensioni, il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la riforma della scuola;

alla luce dei dati sul pluralismo dei soggetti politico-istituzionali già esibiti dalla testata TG1 nel primo periodo della campagna elettorale, tale presenza del Presidente del Consiglio certamente non riflette quella necessaria inversione di tendenza prescritta dall'Agcom alle principali testate nazionali alla luce della netta sovraesposizione del Governo nell'informazione radiotelevisiva;

dal punto di vista qualitativo, il confronto tra il conduttore Giletti e il Presidente del Consiglio dei Ministri alla trasmissione « L'Arena » ha determinato plurime violazioni delle disposizioni vigenti in materia di *par condicio*;

a due settimane dal voto, infatti, il Presidente del Consiglio ha goduto di uno spazio molto significativo secondo la modalità del « faccia a faccia » con il conduttore Massimo Giletti, a differenza degli altri esponenti politici ospitati nella stessa trasmissione con la formula del contraddittorio;

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata delibera della Commissione parlamentare di vigilanza, il « contraddittorio in condizioni di parità » costituisce la forma attraverso cui i direttori responsabili delle trasmissioni informative possono trattare « temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici »;

il faccia a faccia andato in onda a « L'Arena » è sintomatico della — ormai sistematica — sovrapposizione dei ruoli rivestiti da Matteo Renzi, nello stesso tempo segretario del Partito democratico e Presidente del Consiglio dei ministri. È infatti mancata qualsiasi « puntuale distin-

zione » delle due figure, nonostante lo sforzo (peraltro, irrituale) del conduttore Giletti di indicare il momento in cui Renzi avrebbe iniziato a parlare come soggetto politico. Nel corso dell'intervista, infatti, non vi è stato un solo momento in cui il Presidente del Consiglio sia intervenuto in stretta relazione all'esercizio delle funzioni istituzionali. Al contrario, questi ha approfittato della sede televisiva per annunciare un decreto-legge in materia di pensioni, oppure, poco prima, il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si è trattato, in sostanza, di una vera e propria comunicazione elettorale mediante lo sfruttamento della veste istituzionale, una situazione che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, avrebbe dovuto essere accuratamente evitata dal responsabile della trasmissione;

merita soffermarsi, ancora dal punto di vista qualitativo, sulle modalità di conduzione di Massimo Giletti, con particolare riguardo alle considerazioni da questi svolte, al modo in cui siano state poste le domande e alle modalità di trattamento dell'ospite, tutte palesemente in contrasto con i principi di obiettività, lealtà e imparzialità dell'informazione radiotelevisiva. Alcuni esempi: nel rivolgere la prima domanda al Presidente del Consiglio, il conduttore Giletti ha illustrato gli effetti positivi del primo anno di governo (« Un PIL che ha superato finalmente lo 0,3 per cento », « dati dell'occupazione importanti (*sic!*) »); il conduttore ha inoltre chiesto all'ospite perché parlassero male di lui nei seguenti termini: « si possono fare tante critiche, ma ricordiamoci dove eravamo qualche tempo fa », « forse sta antipatico perché va contro i sistemi? »; successivamente il conduttore si è finanche spinto a giudicare la recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del blocco all'indicizzazione delle pensioni. Anziché porre la questione in termini problematici, il conduttore ha affermato, neppure velatamente, la natura politica della sentenza: « una sentenza per dare fastidio a Renzi? » Ed ancora: « una sentenza strana »; non sono mancati espliciti apprezzamenti del conduttore al-

l'azione del Presidente del Consiglio, ad esempio con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica: « è stato talmente bravo che ha fatto arrabbiare Berlusconi, diciamo che è stato bravo »; ed ancora, merita sottolineare il paragone, citando il giornalista Vittorio Feltri, tra Berlusconi e Renzi, che secondo Giletti sarebbero accomunati dalla « ostilità delle toghe » nei loro confronti, come se appunto la sentenza della Corte costituzionale possa interpretarsi come un atto politico ostile nei confronti del Presidente del Consiglio; infine, l'atteggiamento del conduttore nei confronti del disegno di legge governativo in materia scolastica: « perché tutta questa ostilità, nonostante abbiate messo più soldi sulla scuola ? », ed ancora: « perché (a coloro che protestano, ndr) non bastano questi soldi ? », « protestano forse per la meritocrazia che avete introdotto ? », « siamo nel paese degli amici degli amici, capisco che qualcuno abbia paura di essere valutato dal preside », ancora le parole del conduttore Giletti;

ai fini dell'analisi qualitativa del rispetto del pluralismo politico nell'informazione radiotelevisiva, le considerazioni e le domande formulate da Giletti, nonché le modalità di conduzione e di trattamento dell'ospite, appaiono di particolare gravità e costituiscono un'aperta violazione dei principi in materia di informazione radiotelevisiva, delle norme sulla par condicio, delle regole deontologiche che distinguono l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo;

tali violazioni, di carattere sia qualitativo sia quantitativo, determinano una situazione di vantaggio per una determinata forza politica, minando quindi il principio di eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni, che è appunto il principio presidiato dalla legge n. 28 del 2000;

la citata delibera della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che « qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convo-

cazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati »;

l'inosservanza della disciplina da parte del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

si chiede di sapere:

se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché delle esigenze di correlazione all'attualità e alla cronaca, garantire che le trasmissioni informative, in particolare durante le campagne elettorali, siano rigorosamente uniformate ai principi di completezza, imparzialità, obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, al fine di evitare che possano determinarsi, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico radiotelevisivo assicurare che i cittadini non si trovino mai nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata;

se non ritengano che le modalità di conduzione di Massimo Giletti, puntualmente descritte nelle premesse, costituiscano una manifesta violazione dei principi e delle norme appena citati e siano in ogni caso offensive della funzione democratica che contraddistingue il servizio pubblico;

se ritengano che sia coerente con la missione del servizio pubblico radiotelevisivo il fatto che il conduttore di una trasmissione informativa esalti in modo acritico l'attività di un Governo, qualun-

que esso sia, oppure si spinga ad affermare la natura politica di una sentenza della Corte costituzionale, facendo derivare da essa una presunta ostilità delle « toghe » (*sic !*) nei confronti del Presidente del Consiglio, oppure ancora mostri apertamente il sostegno ad un provvedimento governativo, quale il disegno di legge in materia scolastica, ponendo al suo interlocutore domande contenenti chiari giudizi di valore e svalutando la vasta e legittima protesta degli insegnanti;

se non ritengano che il faccia a faccia con Matteo Renzi costituisca una violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera della Commissione parlamentare di vigilanza, secondo cui nelle trasmissioni di informazione « deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici »;

se, in caso di riconosciuta compatibilità dell'intervista con la citata disposizione regolamentare, non ritengano che la trasmissione « L'Arena » sia tenuta a ripristinare immediatamente la parità di trattamento attraverso confronti con altri soggetti politici organizzati con le stesse modalità;

se non ritengano necessario prescrivere alla testata TG1 il rispetto rigoroso della distinzione tra l'esercizio dell'attività istituzionale e l'esercizio dell'attività politica del Presidente del Consiglio e degli altri esponenti del Governo, avendo cura che questi ultimi intervengano limitatamente all'informazione relativa alle funzioni istituzionali e non utilizzino la propria veste istituzionale per finalità elettorali, come evidentemente avvenuto nella fattispecie in esame;

quali misure urgenti intendano adottare affinché la testata responsabile e il conduttore della trasmissione « L'Arena » procedano al ripristino immediato della presenza paritaria e della parità di trattamento dei soggetti politici, sia dal punto

di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, alla luce delle gravi violazioni della normativa esposte in presenza.

(313/1622)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si precisa quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la circostanza che Matteo Renzi ricopra la duplice veste di Segretario del P.D. e di Presidente del Consiglio non possa costituire ostacolo alla sua partecipazione alle trasmissioni di approfondimento informativo a condizione, ovviamente, che siano rispettati i principi del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità (articolo 5, legge n. 28 del 2000 e articolo 5 Regolamento Commissione di vigilanza del 14 aprile 2015) e che il tempo dedicato alla trattazione di temi prettamente politici sia correttamente assegnato al partito di riferimento e non alla figura istituzionale o al Governo.

I dati dell'Osservatorio di Pavia confermano che gli argomenti trattati nella puntata de « L'Arena » sono correttamente riconducibili al ruolo istituzionale: il Presidente del Consiglio è stato infatti intervistato sulla situazione economica generale italiana e le prospettive di uscita dalla crisi, riguardo la sentenza della Corte Costituzionale (n. 82 del 15 maggio 2015) sulla « Legge Fornero », sulla riforma della scuola ancora in discussione in Parlamento, sulla riforma elettorale, circa le azioni anti-corrruzione e sull'emergenza immigrazione. Si pone in evidenza che sull'intera intervista solo 153 secondi sono riconducibili al ruolo di leader del P.D. in quanto si è parlato delle candidature del partito nelle elezioni regionali con particolare riferimento ai candidati democratici in Puglia e Campania, a seguito delle polemiche generate in quei giorni dalla composizione delle liste collegate.

Sotto il profilo qualitativo, si segnala come la stessa giurisprudenza riconosca la libertà di format ovvero di « confezionare » il programma secondo le linee editoriali

preferite da ogni emittente. Nel caso in questione, con la formula dell'intervista, faccia-a-faccia, spetta al conduttore il ruolo di contraddittore dell'ospite politico e il tempo assegnato all'intervistato va valutato in relazione alle esigenze dell'attualità e della cronaca e a quello attribuito agli altri soggetti politici e istituzionali nel ciclo completo di trasmissione. In tale contesto, si ritiene che il conduttore Giletti abbia condotto l'intervista con il suo consueto stile a tratti colloquiale e pacato, a tratti più incalzante, che ha contrassegnato ciascun faccia-a-faccia con ospiti politici e istituzionali del suo programma.

CROSIO. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

nell'edizione delle 19.30 del Tg regionale Umbria del giorno 15 maggio 2015 è andato in onda un servizio riferito alla visita del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, in cui si mostravano esclusivamente immagini riferite alle contestazioni subite;

i cittadini che hanno visto tale servizio sono stati messi nella condizione di conoscere solo una parte di quanto accaduto, come se l'arrivo di Matteo Salvini a Perugia fosse stato accolto solo da alcuni ragazzi violenti dei centri sociali e non da piazze affollate di cittadini interessati ai temi trattati dal leader leghista;

se la disinformazione parziale e fuorviante è sempre e comunque condannabile, quella resa da un telegiornale della rete del servizio radiotelevisivo pubblico, alla quale è affidato il compito di garantire una corretta informazione a tutta la cittadinanza, è a dir poco oltraggiosa;

non può essere tollerato un atteggiamento di simile superficialità e di approssimazione dalla Rai che, per la missione collegata alla sua stessa esistenza, deve rispondere prioritariamente ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità;

si chiede di sapere:

le ragioni alla base della scelta del caporedattore di turno del Tgr Umbria di

limitare le notizie relative alla campagna elettorale di Salvini in Umbria alle sole poche contestazioni, senza informare sul consenso ricevuto dai numerosi cittadini presenti nelle piazze;

i dati relativi al rispetto della *par condicio* da parte della testata editoriale di cui in premessa e se, in particolare, siano stati rispettati i tempi di parola garantiti al movimento politico della Lega Nord concorrente nella campagna elettorale in atto;

quali siano le misure che intende adottare per porre rimedio a quanto accaduto e per far sì che episodi di disinformazione come quello descritto non possano più avvenire.

(314/1623)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Della visita in Umbria, lo scorso 15 maggio, del Segretario della Lega Matteo Salvini è stata data informazione il giorno stesso dalla TGR Umbria nel telegiornale delle 14,00 con un servizio della durata di 30 » e poi nell'edizione delle 19,30 con un pezzo della durata 50 ». In entrambi i casi i notiziari hanno cercato di offrire una tempestiva, puntuale e corretta informazione degli eventi che hanno caratterizzato la visita di Salvini. Al riguardo, sotto il profilo delle difficoltà operative, si sottolinea che tali eventi erano avvenuti a ridosso della messa in onda dei servizi.

In particolare per la manifestazione di Perugia (l'evento di cui si è dato conto nell'edizione delle 19,30) diversi organi di stampa nel dare la notizia hanno dato predominante rilevanza alle forti proteste caratterizzate da scontri tra dimostranti e forze dell'ordine (di tale cronaca si allegano alcuni articoli della stampa locale).

Ad ulteriore informazione sulla visita del leader leghista anche il giorno successivo, il 16 maggio, nell'edizione delle 14,00 è stato dato spazio nell'ambito di un servizio riepilogativo di tutte le posizioni politiche (cosiddetto « pastone »), con un tempo di

parola pari a 15 secondi, e riportando delle dichiarazioni che lo stesso Salvini aveva ritenuto di rilasciare proprio per parlare dei tafferugli avvenuti nel corso della manifestazione.

Per quanto riguarda il tema del pluralismo nella TGR Umbria durante la campagna elettorale appena terminata – nel sottolineare che la Lega in Umbria non è impegnata con un proprio candidato alla Presidenza della Regione ma sostiene la candidatura di Claudio Ricci assieme a Forza Italia, Fratelli d'Italia, e tre liste civiche – si evidenzia che il tempo di parola assegnato al blocco di Centro-Destra (composto non solo dal candidato Presidente ma anche dagli esponenti delle forze politiche e dei movimenti che lo sostengono) risulta nettamente prevalente a quello assegnato agli altri blocchi; per quanto riguarda specificamente la quota relativa alla Lega Nord, questa risulta pari a circa un settimo.

NESCI. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

l'attuale caporedattore della sede Rai della Calabria, Anna Maria Terremoto, è ormai prossima alla pensione;

l'Azienda, a breve, dovrà nominare un nuovo caporedattore;

nelle ultime settimane circola con insistenza la notizia della nomina di Luca Ponzi, attualmente in servizio presso la Tgr Emilia Romagna, a caporedattore della sede Rai della Calabria;

non sembrerebbe allo stato che Luca Ponzi abbia maturato alcuna esperienza di rilievo sulla situazione sociale, economica e culturale della Calabria;

per tale motivo sembrerebbe preferibile che il caporedattore della sede Rai della Calabria sia scelto tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi – grazie alla Rai e dunque ai soldi degli italiani – nel luogo, in ossequio agli impegni – in definizione – riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al

futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;

se Rai scegliesse un caporedattore di altra regione, e nello specifico del Nord, ciò sembrerebbe oggettivamente contrario alla dichiarata volontà di valorizzare le redazioni territoriali e alla stessa logica federalistico-autonomistica che ha permeato la cultura organizzativa e costituzionale degli ultimi anni;

sembrerebbe preferibile, attesi i complessi problemi sociali della Calabria e le sue evidenti necessità d'informazione, investire sulle risorse già formate della sede locale;

si chiede di sapere:

pur nel rispetto di quella autonomia manageriale che deve contraddistinguere l'azione dei vertici della Rai, ma anche di quella trasparenza che deve caratterizzare l'operato di chi amministra del denaro pubblico, quali criteri si intendano seguire per la nomina del nuovo caporedattore;

quali iniziative si intendano assumere, a partire dalla predetta nomina, a garanzia dell'efficienza della sede regionale della Rai calabrese, della professionalità dei suoi giornalisti e della piena valorizzazione di tutte le risorse umane colà impiegate, in modo da assicurare un servizio di qualità e un racconto dall'interno di quella regione del Sud.

(315/1624)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La nomina del caporedattore della TGR Calabria viene effettuata – in coerenza con il quadro normativo contrattuale – dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Testata.

In tale quadro, peraltro, si segnala che – in linea con la politica aziendale attualmente in atto – è stata lanciata nelle scorse settimane una specifica procedura di job posting aperta a tutti i giornalisti

impegnati con contratto di lavoro ex articolo 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di Capo Redattore, nonché ai giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex articolo 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso la Testata Giornalistica Regionale, in

qualità di Vice Capo Redattore, nonché del personale attualmente inquadrato nell'ambito della Redazione Regionale TGR-Calabria, con la qualifica di Capo Servizio. Ogni valutazione viene svolta nel rispetto delle previsioni del Contratto di Lavoro, nonché delle disposizioni aziendali vigenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente (*Svolgimento e rinvio*) 184

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.15.

Comunicazioni della Presidente.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In base a quanto convenuto nella riunione del 9 giugno 2015 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolge delle comunicazioni che costituiscono il seguito di quanto era all'ordine del giorno della precedente seduta dello scorso 29 maggio, in merito alla verifica di cui all'articolo 4 del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, approvato dalla Commissione nella seduta del 23 settembre 2014.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Francesco D'UVA (M5S), Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), Claudio FAVA (Misto-PSI-PLI), nonché i senatori Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), Franco MIRABELLI (PD), Ciro FALANGA (CRi), Salvatore TORRISI (AP).

I senatori Franco MIRABELLI (PD) e Ciro FALANGA (CRi) propongono di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione tale proposta.

La Commissione approva.

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	185
Comunicazioni del Presidente	185

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.10.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il relatore, onorevole TOFALO (M5S), prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Su proposta del relatore, il Comitato esprime parere favorevole all'unanimità sul documento anzidetto.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono i senatori CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Seguito dell'audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera; audizione del direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Paolo Puglisi; audizione del dirigente dell'Ufficio V della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Ilario Scafati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186
AVVERTENZA	187

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Seguito dell'audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera; audizione del direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Paolo Puglisi; audizione del dirigente dell'Ufficio V della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Ilario Scafati.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti per il Ministero dell'economia e delle finanze, il dott. Gian Paolo Ruggiero, dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, che sostituisce il dott. Alessandro Rivera, che non è potuto intervenire per sopravvenuti impegni, il dott. Paolo Puglisi, direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento finanze e il dott. Ilario Scafati, dirigente dell'Ufficio V della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze.

Intervengono il dottor Gian Paolo RUGGIERO, *dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze*, e il dottor

Paolo PUGLISI, direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e, a più riprese, il deputato Lello DI GIOIA, presidente.

Rispondono il dottor Gian Paolo RUGGIERO, dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, e il dottor Paolo PUGLISI, direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il dirigente della direzione IV del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, il direttore della direzione legislazione tri-

butaria e federalismo fiscale del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e il dirigente dell'Ufficio V della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Gian Luca Galletti (*Svolgimento e conclusione*) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Gian Luca Galletti.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Gian Luca GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del*

mare, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), i senatori Paolo AR-RIGONI (LNA), Riccardo CONTI (FI-PdL) e Marco SCIBONA (M5S).

Risponde, a più riprese, il ministro Gian Luca GALLETTI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Galletti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D'Errico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono per il Consiglio Nazionale del Notariato il presidente, Maurizio D'Errico, i consiglieri nazionali Giampiero Monteleone e Enrico Sironi e il componente della commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato Nicola Forte.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D'Errico.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Maurizio D'ERRICO, *presidente del Consiglio Nazionale del Notariato*, Enrico SIRONI, *consigliere nazionale*, Nicola FORTE, *componente della commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato*, e Giampiero MONTELEONE, *consigliere nazionale*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali interviene Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, per richiedere chiarimenti.

Maurizio D'ERRICO, *presidente del Consiglio Nazionale del Notariato*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Maria Cristina Amoroso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
---	-----

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del Presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Maria Cristina Amoroso.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Maria Cristina Amoroso.

Maria Cristina AMOROSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola*, svolge una relazione.

Interviene, per porre un quesito, il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Maria Cristina AMOROSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-*

bunale di Nola, risponde al quesito posto e prosegue lo svolgimento della relazione. Quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S) e la senatrice Paola NUGNES (M5S).

Maria Cristina AMOROSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola*, risponde ai quesiti posti e prosegue lo svolgimento della relazione. Quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Giuseppe COMPAGNONE (GAL) nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Maria Cristina AMOROSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il*

Tribunale di Nola, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Amoroso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione della dottoressa Laura Tintisona, del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi (*Svolgimento e conclusione*) 192

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.30.

Audizione della dottoressa Laura Tintisona, del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione in titolo, precisando che, in vista del suo svolgimento, ha ritenuto di declassificare, rendendole di libera consultazione, alcune relazioni presentate alla Commissione dalla dottoressa Tintisona. Si tratta, in particolare, dei documenti nn. 19/1, 29/0, 54/1, 66/1, 92/1, 88/1 e 156/1.

Di altre due relazioni (Doc. 56/1 e Doc. 155/1), contenenti dati personali non rilevanti ai fini dell'inchiesta, ha disposto di produrre copie (Doc. 56/4 e Doc. 155/2), recanti alcune obliterazioni e, pertanto, di libera consultazione.

Comunica altresì che in data odierna la dottoressa Tintisona ha presentato due relazioni segrete, concernenti rispettivamente l'ingegner Alessandro Marini e il

bar Olivetti, e tre relazioni di libera consultazione, riguardanti il fioraio Antonio Spiriticchio, la teste Maria Iannaccone e Carlo D'Adamo, autore del volume *Chi ha ammazzato l'agente Iozzino? Lo Stato in via Fani*.

Propone, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

La dottoressa Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti testé illustrati, Giuseppe FIORONI, *presidente*, preannuncia che provvederà a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma i relativi elementi documentali, per i profili di eventuale competenza.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti, il deputato Gero GRASSI e il senatore Federico FORNARO.

Il senatore Miguel GOTOR (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il senatore Miguel GOTOR (PD) formula alcune osservazioni alle quali replica il dottor Federico BOFFI.

Il senatore Federico FORNARO (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Federico FORNARO (PD) e il deputato Fabio LAVAGNO (PD).

Il deputato Gero GRASSI (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (PD), ai quali

replicano la dottoressa Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI.

Il deputato Gero GRASSI (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Francesco Saverio GAROFANI (PD), Alfredo BAZOLI (PD), Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD), e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replicano la dottoressa Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 0.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP)	3
Sugli ulteriori documenti assegnati alla Giunta nel corso della XVII legislatura	5
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Esame e rinvio</i>)	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Nuovo testo C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta del relatore di riformulazione del subemendamento 0.2.500 (versione corretta).3 Colletti</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 2.500 (versione corretta) come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.2.500 (versione corretta).3 (nuova formulazione) Colletti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Sarti, Liuzzi, Vacca</i>)	26

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare (<i>Deliberazione</i>)	22
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
---	----

AVVERTENZA	23
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) ..	27
--	----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Egitto in Italia, Amr Mostafa Kamal Helmy, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) ..	28
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente « Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ». Atto n. 175 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
--	----

SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla Giornata della Marina militare	36
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicità su <i>Internet</i> dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri di Difesa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	38
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2015-2017 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i>)	39
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	42
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	46
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	51
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05750 Gebhard: Proroga del termine fino al quale può essere effettuata la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme iscritte a ruolo	53
--	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	56
---	----

5-05751 Causi: Chiarimenti in merito al regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani	54
--	----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	54
---	----

AVVERTENZA	55
------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)	61
---	----

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)	64
---	----

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) .	65
---	----

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	62
---	----

ALLEGATO 3 (Parere approvato)	69
-------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	62
--	----

RISOLUZIONI:

7-00673 Carrescia: Sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (Seguito discussione e rinvio)	62
--	----

7-00679 De Rosa: In materia di smaltimento dei rifiuti RAEE (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00116)	63
--	----

ALLEGATO 4 (Riformulazione approvata dalla VIII Commissione)	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta)	71
---	----

ALLEGATO 1 (Parere approvato)	73
-------------------------------------	----

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 – Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	78
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014)86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	98
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	101
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	106
RISOLUZIONI:	
7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.	
7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00115</i>)	106
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	114

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Doc. VII, n. 443 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	107
Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 2494 Tripiedi (<i>Esame e rinvio</i>)	108

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'INPS, prof. Tito Boeri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb., in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	112
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	123
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
ERRATA CORRIGE	128

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final », del « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	131
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977-A Governo	131
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	132
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione)</i>	150
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Esame congiunto</i>)	132
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. JOIN(2015)6 final (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
--	-----

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ». COM(2014)14 final.

Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali. COM(2014)25 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	148
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla commissione)</i>	151
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	161
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	162
Audizione del Direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	162
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 309 al n. 315)</i>	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	184
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	185
Comunicazioni del Presidente	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Seguito dell'audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera; audizione del direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Paolo Puglisi; audizione del dirigente dell'Ufficio V della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Ilario Scafati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186
AVVERTENZA	187

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Gian Luca Galletti (*Svolgimento e conclusione*) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D'Errico (*Svolgimento e conclusione*) 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Maria Cristina Amoroso (*Svolgimento e conclusione*) 190

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione della dottoressa Laura Tintisona, del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi (*Svolgimento e conclusione*) 192

PAGINA BIANCA

€ 11,00



17SMC0004680